

Alessandro Manzoni

*Storia della
Colonna Infame*

Testo didattico con schede di approfondimento

a cura di A. Jacomuzzi

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE
TORINO

Coordinamento editoriale: Lia Ferrara

Progetto e redazione: Giuliana Bertolo

Coordinamento tecnico: Francesco Stacchino

Progetto grafico: Piergiuseppe Anselmo

Videoimpaginazione: Gianni Roasio

Copertina: Piergiuseppe Anselmo

**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=**

© 2010 by SEI - Società Editrice Internazionale - Torino
www.seieditrice.com

Prima edizione: 2010

Ristampa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2010 2011 2012 2013 2014

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell'opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente autorizzata per iscritto.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

L'Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare errori di attribuzione o eventuali omissioni sui detentori di diritto di copyright non potuti reperire.

Sograte - Città di Castello (PG)

Indice

Guida alla lettura	1
L'ARGOMENTO E IL TITOLO	2
IL CONTESTO	5
I TEMI	6
1. La giustizia	6
2. La tortura e la polemica con Verri	7
3. L'ignoranza dei tempi	8
4. Il popolo e la psicologia di massa	10
5. La fede	12
ATTUALITÀ DELLA COLONNA INFAME	14
1. La tortura	14
2. La legalità	14
3. L'opinione pubblica	15
INTRODUZIONE	18
Scheda 1 <i>La tortura (1)</i>	24
CAPITOLO I	28
Scheda 2 <i>La tortura (2)</i>	35
CAPITOLO II	39
CAPITOLO III	41
Scheda 3 <i>I collaboratori di giustizia</i>	50
CAPITOLO IV	53
Scheda 4 <i>Il capro espiatorio</i>	71
CAPITOLO V	74
Scheda 5 <i>Il giusto processo</i>	83
CAPITOLO VI	85
Scheda 6 <i>I diritti umani</i>	88
CAPITOLO VII	90

Guida alla lettura

La *Storia della Colonna Infame* è il racconto commentato di uno dei più celebri e scandalosi processi agli **untori** che si svolsero durante l'**epidemia di peste a Milano nel 1630**. Tale relazione assume le caratteristiche di un vero e proprio trattato morale sul **tema della giustizia**, uno dei principali motivi ispiratori in tutte le opere di Manzoni.

La versione originale di questo testo era contenuta nella prima edizione dei *Promessi Sposi*, quella uscita nel 1823 con il titolo *Fermo e Lucia*. Nella revisione del romanzo Manzoni ritenne opportuno toglierla per la sua estensione eccessiva rispetto alla struttura dell'opera e per il suo carattere di autonomia tanto stilistica quanto narrativa e ideologica. La rielaborò dunque nel corso degli anni con più approfonditi studi e ricerche storiche, e volle inserirla in appendice all'edizione definitiva dei *Promessi Sposi*, quella del 1840-1842 da lui curata personalmente, come necessario complemento del romanzo. La *Storia della Colonna Infame* costituisce infatti un documento esemplare della sua concezione poetica: attraverso il racconto e l'analisi di un episodio particolare e realmente accaduto nella drammatica contingenza della peste (situazione presente nei capitoli finali del romanzo) egli intende mostrare l'**importanza della letteratura come strumento di conoscenza (e di giudizio) rispetto al Vero della Storia**.

All'intenzione di esporre in modo più approfondito le contraddizioni sociali, morali e giuridiche esplose durante la tragica epidemia Manzoni fa cenno già nel romanzo, riferendosi proprio alla vicenda poi narrata nella *Storia della Colonna Infame*. Nel cap. xxxii, infatti, egli riferisce che in Milano «in quel medesim'anno 1630, furon processati e condannati a supplizi, per lo più atrocissimi, dove qualcheduno, dove molti infelici, come rei d'aver propagata la peste, con polveri, o con unguenti, o con malie, o con tutto ciò insieme». Allude poi a un celebre processo che si svolse in quel tempo, ma dichiara di voler riservare la trattazione e l'esame del caso «a un altro scritto», appunto la *Storia della Colonna Infame*.

L'ARGOMENTO E IL TITOLO

L'argomento principale dell'opera è il processo che si svolse a Milano contro alcuni presunti "untori" durante l'epidemia di peste del 1630, a partire da un episodio di cronaca cittadina.

Capitoli I-II. Il 21 giugno del 1630 a Milano è una giornata di pioggia. Nel quartiere di Porta Ticinese due popolane, Caterina Rosa e Ottavia Boni, affacciate alla finestra già di primo mattino, notano un uomo coperto da un mantello nero con il cappello calato sul viso, camminare rasente una casa. Il suo procedere incerto strisciando di tanto in tanto le mani sui muri sembra sospetto e lo indica come un possibile untore. Non appena questi si allontana le due donne si precipitano in strada per controllare i segni che, secondo loro, l'uomo ha lasciato sul muro e ve-



dono, o credono di vedere, delle macchie di colore giallo. È allarme: le donne diffondono subito la voce tra i vicini, e la superstizione esasperata in quei giorni dalla tragica epidemia trasforma il dubbio in certezza. La parte unta viene subito bruciata e coperta di calce. Il capitano di giustizia, chiamato sul luogo per esaminarlo, conferma i timori della gente, scorgendo dei segni di unto, nonostante il muro fosse stato prontamente bruciato prima e imbiancato poi. Dopo rapide e superficiali indagini la polizia arresta un tale **Guglielmo Piazza**, uno dei **commissari di sanità** incaricati in quei tempi di contagio di controllare la situazione igienica delle strade, e che era effettivamente l'uomo visto quella mattina.

Inizia così l'interrogatorio. In realtà i giudici, sotto la pressione del *furore* popolare che cerca un **capro espiatorio** su cui sfogare la rabbia impotente, irrazionale e ignorante per l'epidemia di peste, operano con ambiguità e ipocrisia, non alla ricerca della verità ma alla ricerca di un "colpevole". Inducono pertanto il Piazza ad alcune innocue contraddizioni, sufficienti però a giustificare il ricorso alla **tortura**.

Da qui prende spunto anche una lunga dissertazione storica sulle istituzioni giuridiche e sull'uso della tortura.

Capitolo III. Nonostante la tortura il Piazza non confessa, e i giudici cercano allora un diverso modo di indurlo a confessare: gli promettono ingannevolmente l'**impunità** qualora riveli il nome dei suoi complici. L'accusato si illude di trovare in questo modo una via di fuga, e denuncia l'ignaro barbiere **Giangiacommo Mora**, che aveva la sua bottega proprio in una delle



vie in cui si sarebbe svolto il crimine e che si sapeva preparasse un unguento curativo contro la peste, uno dei tanti “antidoti” che la superstizione popolare diffondeva in quelle situazioni di emergenza e impotenza.

Capitolo iv. I poliziotti si recano subito alla bottega del Mora e dopo una rapida perquisizione, prendendo pretesto dal ritrovamento di una sostanza untuosa e della ricetta dell’“antidoto”, lo arrestano. Comincia così il tormento del Mora, dapprima interdetto e poi sempre più drammaticamente cosciente della gravità della sua situazione. Sottoposto a tortura, finisce per



dichiarare quanto i giudici vogliono sentirsi dire, e comincia qui tutta una serie di confronti e contraddizioni fra il Piazza e il Mora, che porteranno a nuove torture e al coinvolgimento di altri innocenti.


Capitolo v. Viene infine istruito il processo, che si risolve prevedibilmente con una condanna a morte che oltre agli atroci supplizi prevede la distruzione della casa e della bottega del Mora, al posto della quale viene eretta una colonna detta “infame” perché voleva indicare all’ignominia generale gli atti criminosi e spietati commessi dai condannati. Su questa colonna si legge infatti un’iscrizione che, nella sentenza di condanna, riporta anche queste parole:

“A perenne memoria dei fatti il senato comandò che questa casa, officina del delitto, venisse rasa al suolo con divieto di mai ricostruirla e che si ergesse una colonna da chiamarsi infame.”



Da questa “colonna infame” Manzoni prende il titolo per la sua opera.

Capitoli vi-vii. Negli ultimi due capitoli del saggio leggiamo rispettivamente la relazione commentata sui processi ad altri innocenti imputati (tra i quali il nobile **Gaetano Padilla**, uno dei pochi che evitano la condanna), e l'analisi dei principali giudizi storici sulla vicenda succedutisi dal tempo dei fatti a quello in cui scrive Manzoni.



LA COLONNA INFAME DI MILANO

La “colonna infame” fu una vera e propria colonna eretta nel luogo in cui sorgevano la casa e la bottega di Giangiacomo Mora, uno dei principali accusati del processo contro gli untori del 1630, che vennero crudelmente torturati e giustiziati per colpe che non avevano mai commesso.

Su questa colonna era posta una lapide che riportava le colpe dei disgraziati e le truci pene cui furono sottoposti, con l'intento di tramandare a perenne ricordo la loro pretesa infamia e come monito ai cittadini: ma l'infamia ricadrà poi sui giudici e sulle loro gravi responsabilità.

La colonna, eretta nel 1630, fu abbattuta nel 1778, ma la Milano dei tempi di Manzoni ne conservava il ricordo.

Ancora oggi la lapide originaria, qui riprodotta, è conservata in un cortile del Castello Sforzesco, sotto il portico dell'Elefante. Su di essa la scritta in latino che riproduce anche il testo della condanna a morte del Mora e del suo presunto complice Guglielmo Piazza.



IL CONTESTO


La vicenda della “colonna infame”, per essere compresa nella sua complessità, deve essere ovviamente collocata nella precisa situazione storica, sociale e culturale in cui si svolse.

L'epidemia di peste. Il primo dato macroscopico e contingente da tenere presente è quello della condizione di Milano in quei mesi del 1630: l'epidemia di peste sta dilagando nella città (come in tutta l'Italia settentrionale) provocando la morte di gran parte della popolazione. La desolazione materiale e morale della città è descritta nei *Promessi Sposi* prima sotto forma di relazione storica oggettiva (capitoli xxxi e xxxii) e poi attraverso il “pellegrinaggio” di Renzo lungo le sue vie e nel lazzaretto (capitoli xxxiv, xxxv e xxxvi).

Gli untori. Il secondo dato, specifico della situazione e dell'atmosfera narrata, è costituito dal fenomeno delle “unzioni”, cioè dalla diffusa (e falsa) credenza che a diffondere l'epidemia con intenzioni criminali e malvagie fossero degli individui, appunto gli “untori”, che imbrattassero con unguenti velenosi i muri della città e le porte delle case e cospargessero polveri malfeliche per le strade: il morbo mortale si sarebbe così trasmesso per contagio alla popolazione. In particolare, l'episodio avviene pochi giorni dopo “la notte degli untori”, di cui lo stesso Manzoni riferisce nel cap. xxxi: la notte fra il 17 e il 18 maggio 1630 anonimi individui cosparsero muri e porte della città di una materia unta e sudicia, *giallognola, biancastra*, esasperando paure e ossessioni fra la popolazione. L'atto vandalico fu da attribuire probabilmente al *gusto sciocco di far nascere uno spavento* più che a intenti criminali, ma sicuramente consolidò la credenza nelle unzioni: crebbe l'atmosfera di sospetto e diffidenza, e si scatenò la furia popolare alla ricerca di “colpevoli” reali o immaginati. È in questo clima che solo un mese dopo, il 21 giugno, si svolgono i fatti che danno avvio alla storia della “colonna infame”: fatti di banale vita quotidiana che il sospetto, la paura e l'ignoranza trasformarono in atti criminali.

La società del '600. L'intera vicenda deve poi essere intesa all'interno del più ampio panorama della società del '600 in Italia, o almeno nella Lombardia sotto il dominio spagnolo e nel giudizio di Manzoni: un giudizio severo e negativo che d'altra parte caratterizza anche i *Promessi Sposi*.

Quella del '600 qui rappresentata è infatti una società degradata nelle sue istituzioni morali e politiche, che si riflette in una cultura caratterizzata da *ignoranza profonda, feroce e pretenziosa*, e che induce gli individui a comportamenti ipocriti e violenti: l'ignoranza medico-scientifica dei pubblici ufficiali sanitari, l'ipocrisia dei giudici responsabili del processo ai presunti untori, la violenza feroce e ottusa della folla popolare.



Fernando Monzio Compagnoni, *La peste a Milano*.

ITEMI

1. La giustizia
2. La tortura e la polemica con Verri
3. L'ignoranza dei tempi
4. Il popolo e la psicologia di massa
5. La fede

1. La giustizia

Al centro del pensiero di Manzoni, in questa come in tutte le sue opere, è la questione della giustizia: da questa dipende il bene o il male delle persone e della società nella vita terrena, in attesa della sua perfetta realizzazione ultraterrena nel disegno di Dio.

Di fronte alla scandalosa evidenza del male che corrompe i rapporti umani e sociali portando dolore e violenza soprattutto ai più deboli, Manzoni denuncia le gravi responsabilità degli uomini di legge: **la storia della colonna infame è infatti la storia d'un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini**, come viene detto proprio nella prima pagina dell'opera. La legge, che dovrebbe costituire garanzia e protezione contro l'arbitrio del potere, viene invece manipolata e stravolta, e diventa così strumento di quella stessa violenza, di quelle stesse ingiustizie da cui dovrebbe invece difendere e che dovrebbe punire. Ne abbiamo molti esempi nei *Promessi Sposi*, a partire dal **dottor Azzecca-garbugli**.

Alla visione negativa della giustizia terrena Manzoni spesso "compensa" rimandando alla fiduciosa speranza nella **Provvidenza**, in una superiore giustizia divina che promette il trionfo del bene e della verità nella futura vita eterna, e che già su questa terra può consolare, addolcire, far affrontare con fiducia i mali della vita: questa è infatti la morale contenuta nelle ultime righe del romanzo.

Ma questa visione, pur non del tutto assente, non è il principio che ispira la *Storia della Colonna Infame*. Qui l'attenzione è portata essenzialmente sulla giustizia e sull'ingiustizia terrene, in un discorso incentrato propriamente sul mondo e nel mondo della realtà giuridica e penale.

Lo scandaloso procedere dei fatti e il loro tragico epilogo sono da attribuirsi, secondo Manzoni, alla **volontaria ipocrisia dei giudici**, che asseconderanno per codardia, per ignoranza e pregiudizio, per superficialità, gli **irrazionali furori popolari** del momento. Senza scrupoli verranno commesse **irregolarità giudiziarie** e passate sotto silenzio evidenti realtà e altrettanto evidenti contraddizioni: essi non cercavano la verità, non volevano fare giustizia, ma solo trovare un colpevole.

In questo modo Manzoni mette sotto accusa la **corruzione degli individui**, prima ancora delle **norme di legge**, anche quando **deprecabili e brutali quali il ricorso alla tortura**: sono i comportamenti degli uomini a determinare i mali della società, e a definirne poi la mentalità, i costumi, le istituzioni.

Gli imputati del processo descritto nell'opera appartengono quasi tutti alla classe popolare, la fascia più debole della società; sono privi di protezioni e privi di cultura, e quindi impotenti di fronte alla complessa macchina giuridica che si muove contro di loro. L'unico

strumento a loro disposizione è quello tipico di una primitiva astuzia, usata in modo malevolo a danni di altri, con delazioni e menzogne che estenderanno l'ingiustizia e la violenza ad altri innocenti: anche di questo dovranno rendere conto i "giudici carnefici". Ma anche rispetto al gruppo degli imputati verrà esercitata un'ulteriore forma di ingiustizia. Fra di loro è infatti presente anche un "potente", il nobile Gaetano Padilla, capitano di cavalleria: solo lui, sia pure dopo due anni di reclusione, potrà difendersi efficacemente in un processo correttamente istituito, solo lui eviterà il supplizio, solo lui verrà assolto. Alle forme di ingiustizia "eccezionali" in quanto legate alla contingenza della peste si aggiunge quindi quella più consueta, e non certo circoscritta a quel periodo, della **ingiustizia legata alla condizione sociale**.

2. La tortura e la polemica con Verri

Uno dei risvolti più drammatici e scandalosi di tutta la vicenda fu il ricorso sistematico alla tortura per estorcere false confessioni agli imputati.

Su questo aspetto si era concentrata l'attenzione di **Pietro Verri**, uno dei "maestri" dell'Illuminismo lombardo, nella sua opera **Osservazioni sulla tortura** del 1777, quando ancora la tortura era prassi legale nei processi penali (in Lombardia verrà abolita pochi anni dopo, nel 1784). Nel suo libro il Verri ripercorre proprio i fatti del processo agli untori milanesi come documento esemplare sulla vanità giuridica e sulla incivile crudeltà dei supplizi imposti tanto a imputati quanto a testimoni.

La *Storia della Colonna Infame* prende spunto proprio dal testo di Verri, con il quale Manzoni si dichiara però subito in parziale ma netta polemica.

Nel libro il rifiuto e la condanna della tortura sono chiari e decisi. Ne denuncia le barbare e strazianti forme materiali, le deviate applicazioni, le sofferenze fisiche e psicologiche, le deformazioni più bestiali nell'animo tanto dei giudici "carnefici" i quali *per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti*, quanto delle vittime (che diventano calunniatori e quindi a loro volta carnefici), l'inaffidabilità e l'inefficacia giuridica.

Ma questo giudizio, intransigente e infrangibile, è da inscrivere in una più circostanziata riflessione di carattere storico e morale. Manzoni segue infatti tutta l'evoluzione giuridica dell'istituzione della tortura, a partire dall'antichità romana, per verificarne e dichiararne le origini, le ragioni, le condizioni di applicazione, le progressive delimitazioni. Attraverso questa analisi egli non arriva certo a giustificarla, ma a conoscerne la più profonda natura, le diverse e varie caratteristiche, e quindi giunge a quella che è la sua più importante convinzione: anche rispetto alla tortura, il "male" non è solo e non tanto nelle cose, ma nell'uso "malvagio" che ne fanno gli uomini, quando agiscono in base a quelle componenti non razionali, a quelle pulsioni istintive e negative che egli chiama *passioni*. Nel caso specifico del processo agli untori milanesi, la tortura viene usata in modo illegale, con intenti ambigui, in base a ottusi pregiudizi e a grave negligenza investigativa, e viene applicata con logica meccanica e burocratica anziché in considerazione di reali e contingenti opportunità: questo è il frutto delle *passioni* dei giudici, in cui si riflettono le passioni dei tempi e del popolo milanese.

Così, gli imputati non solo devono patire il trattamento brutale della tortura ma lo subiscono con modalità assolutamente ingiuste, con gravissime conseguenze in un processo

che si risolverà drammaticamente per loro e a discapito della verità e della giustizia. A differenza di Verri, e di tanti altri autori progressisti, Manzoni inquadra dunque il fenomeno della tortura in un più ampio quadro storico, sociale e morale che ne permette un più consapevole giudizio e che per questo mantiene inalterato il suo valore di attualità fino ai giorni nostri:

«Le critiche del Manzoni prefigurano una spiegazione del diffuso ripresentarsi sulla scena del mondo civilizzato del xx e xxi secolo di fenomeni disumani, di barbarie e tortura. Era ingenuo pensare che la tortura fosse relegabile solo a una società di barbarie del passato, determinata da arretratezza culturale e superstizione».

(Aldo Morrone, *Oltre la tortura*, Maggi, Roma 2008)

LA TORTURA


Il dibattito sulla tortura e sulla sua abolizione, parallelo a quello sulla pena di morte, si sviluppò nel secondo '700, cioè nel periodo dell'Illuminismo. Furono molti gli intellettuali che denunciarono la tortura come pratica barbara e inutile, e all'inizio dell'Ottocento essa era stata abolita in quasi tutta l'Europa.

ABOLIZIONE DELLA TORTURA IN ALCUNI PAESI D'EUROPA

Scozia	1708
Prussia	1740
Danimarca	1771
Granducato di Toscana	1786
Ducato di Milano	1784
Spagna	1790
Francia	1798
Russia	1801

Uno degli scrittori protagonisti e artefici di questo processo di civiltà fu l'italiano Cesare Beccaria, con il suo scritto *Dei delitti e delle pene* (1764). In questa opera sosteneva l'inutilità, oltre all'inciviltà, della pena di morte e delle pene fisiche più violente. Il fine delle pene, secondo il pensatore illuminista, non deve essere "vendicativo" ma "rieducativo".

Il testo ebbe un grande e immediato successo in tutta Europa e negli Stati Uniti. Presto applicato in Russia da Caterina II, ispirò anche il primo atto ufficiale di abolizione della pena di morte in uno stato italiano, il Granducato di Toscana (1786).



3. L'ignoranza dei tempi

Il Seicento, nella Lombardia sotto il dominio spagnolo, costituisce per Manzoni il momento e il luogo esemplari della corruzione e del degrado storico cui può giungere la vita privata e pubblica dell'uomo. È contro questa società che cade l'accento polemico di Manzoni, nella *Colonna Infame* come nei *Promessi Sposi*, una società caratterizzata da

violenza e **ingiustizia** diffuse, **corruzione** morale dei potenti, **inefficienza della legge** e complicità delle istituzioni.

Sono questi gli aspetti in cui si manifesta più drammaticamente l'*ignoranza dei tempi*: un'ignoranza oggettiva determinata dai limiti delle conoscenze, quindi in qualche misura fatale e "incolpevole", ma anche un'ignoranza morale e ideale che assume invece i caratteri di precise responsabilità.

Da un lato vi sono, senza dubbio, i limiti culturali del tempo, quelli che Manzoni definisce *l'ignoranza de' tempi e la barbarie della giurisprudenza* e che nella vicenda oggetto dell'opera si manifestano soprattutto in due dati concreti:

1. La credenza nelle unzioni, cioè in quei ritrovati venefici (Manzoni li definisce anche *ritrovati sciocchi*) che sarebbero stati cosparsi malignamente per diffondere la peste. Era questa la conseguenza di una scienza medica ancora molto rudimentale, in un secolo in cui la medicina aveva ancor così poco imparato a non affermare, e insegnato a non credere. Verri ci ricorda anche che «in quei tempi credevasi che o ne' capelli e peli, ovvero nel vestito, o persino negli intestini trangugiandolo, potesse avere un amuleto o patto col demonio, onde rasandolo, spogliandolo e purgandolo ne venisse disarmato». Di questa natura erano anche le perniciose superstizioni popolari che inducevano a comportamenti e diffidenze irrazionali.

2. L'uso della tortura come strumento legale e tradizionale nei processi criminali, causa di atroci e brutali sofferenze, origine di tragici equivoci ed errori giudiziari.



Grida del 1630 contro gli untori a firma di Ferrer, con cui si allontanano dalla città di Milano tutti i forestieri.

Si tratta di due elementi fondamentali e decisivi nella storia del processo agli untori. Scrive infatti Manzoni: *non vogliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all'ignoranza e alla tortura la parte loro in quell'orribile fatto*. Ma ciò nonostante non è in essi che egli individua i motivi più gravi di ignoranza in questa storia di violenza e ingiustizia: perché *l'ignoranza in fisica (cioè in medicina) può produrre degli inconvenienti, ma non delle iniquità; e una cattiva istituzione non s'applica da sé*, e i giudici responsabili della infernale sentenza contro gli imputati potevano invece riconoscere la loro innocenza nonostante la più ferma persuasione dell'efficacia dell'unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura.

La vera "ignoranza" è quella intellettuale e morale di coloro che rinunciano alla ricerca della verità, alla giustizia, alla ragione, al loro dovere professionale e istituzionale per assecondare *passioni perverse* e pregiudizi.

Tra le "passioni" ci sono certo la *malignità* e il *furore* della folla popolare, ma anche e soprattutto il *timore* dei giudici nei confronti di quella rabbia, e quindi *la menzogna, l'abuso*

del potere, la violazione delle leggi e delle regole più note e ricevute, l'adoprar doppio peso e doppia misura che essi usarono nel processo.

I pregiudizi sono le assurde credenze e le maligne diffidenze diffuse fra la gente comune, ma anche e soprattutto quelle dei giudici che vollero da subito credere di trovarsi di fronte a dei colpevoli: essi *non cercavano una verità, ma volevano una confessione, e se non seppe quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa.*

Questa è l'ignoranza colpevole che caratterizza tutta la vicenda, a partire dalla scellerata inconsistenza dei primi sospetti fino alla crudele esecuzione, passando attraverso la superficialità delle indagini e all'ambiguità e alla violenza delle procedure penali, in un volontario oscuramento della ragione e della verità:

«Spegnerne il lume è un mezzo opportunissimo per non veder la cosa che non piace, ma non per veder quella che si desidera».

In questo modo, è chiaro che la condanna di Manzoni si estende ben al di là della circoscritta esperienza dei fatti narrati e della realtà del '600, per diventare il monito, il richiamo a vigilare sulle azioni umane con l'aiuto della morale e della ragione, perché il tipo di "ignoranza" che condanna le vittime della *colonna infame* non dipende dalle "scienze" dei tempi ma dalla cultura civile ed etica degli individui e della loro organizzazione in società:

«Ora, tali cagioni non furon pur troppo particolari a un'epoca; né fu soltanto per occasione d'errori in fisica, e col mezzo della tortura, che quelle passioni, come tutte l'altre, abbian fatto commettere ad uomini ch'eran tutt'altro che scellerati di professione, azioni malvage, sia in rumorosi avvenimenti pubblici, sia nelle più oscure relazioni private.

Non è questa una scoperta che si sia fatta in questi due ultimi secoli. Non era l'uomo del secento che ragionava così alla rovescia: era l'uomo della passione».

4. Il popolo e la psicologia di massa

Anche la *Storia della Colonna Infame*, come i *Promessi Sposi*, può essere considerata un "romanzo popolare".

Al popolo appartiene la maggior parte dei protagonisti e delle comparse, a partire dalle due *donnicciole* responsabili di aver malignamente dato avvio alla vicenda e dalle due principali vittime, il commissario di sanità Guglielmo Piazza e il barbiere Giangiacomo Mora. Fra i perseguitati l'unica *persona grande*, cioè esponente delle classi alte, è il cavaliere spagnolo Giovanni Padilla, che infatti sarà l'unico a scamparla. Gli "antagonisti" sono figure anonime di giudici, sbirri, notai criminali, avvocati che occupano quella ambigua fascia sociale di mezzo che rappresenta le istituzioni.

Popolari o comunque "bassi" sono gli ambienti della vicenda: il quartiere di san Lorenzo e gli spazi della prigionia, cioè le stanze degli interrogatori, le celle comuni, le sale della tortura.

Quando si avvicina a questi **aspetti individuali e specifici della realtà popolare**, Manzoni manifesta **un’attenzione, una sensibilità e una compassione costanti** che si trasformano in indignazione e condanna dei mali a loro imposti dall’ingiustizia e prevaricazione dei potenti. Significativo a questo proposito il suo commento all’interesse dimostrato da Pietro Verri verso la figura del povero Mora, nello scrivere le *Osservazioni sulla tortura*:

«Ed è bello il vedere un uomo ricco, nobile, celebre, in carica, prendersi questa cura di scavar le memorie d’una famiglia povera, oscura, dimenticata: che dico? infame; e in mezzo a una posterità, erede cieca e tenace della stolta esecrazione degli avi, cercar nuovi oggetti a una compassion generosa e sapiente».

Molto diverso però è l’atteggiamento di Manzoni nei confronti del popolo milanese nel suo generico insieme.

La **diffidenza, il rifiuto nei confronti delle masse cittadine** guidate da **irrazionali superstizioni e istinti** erano già manifesti e dichiarati nel romanzo. In occasione prima della carestia con l’assalto ai forni, poi dell’epidemia di peste con la caccia agli untori, e in generale di fronte a ogni situazione di sommossa e ribellione, Manzoni condanna aspramente i comportamenti del popolo come forme pericolose di reazione nei momenti di crisi e bisogno: il ricorso cieco alla violenza, la sottomissione ai capipopolo più facinosi, la ricerca di false cause (*questa ferma persuasione, questa pazza paura d’un attentato chimerico*) e di capri espiatori, la credulità verso qualunque voce e “rumore”, la diffidenza elevata a sistema (*il pazzo sospetto* delle donne che denunciano i presunti untori di questa opera) sono le più evidenti manifestazioni di tale **psicologia di massa**.

Questo stesso popolo vive nella *Colonna Infame*. Resta sullo sfondo, ma svolge un ruolo da minaccioso e inquietante protagonista. È l’anonima folla milanese che, esasperata dalle sofferenze e dal terrore della peste, preme sui giudici per trovare un colpevole su cui sfogare la propria rabbia. E i giudici, per timore o per calcolo politico, l’assecondano, e assumono come verità la diceria popolare.

Si tratta di una moltitudine accecata dalla malignità e dal furore, dalla rabbia e dal timore, che vuole soddisfare presto il suo bisogno, il suo desiderio di vendetta su qualunque presunto responsabile. Per questo il processo e la tremenda esecuzione avvennero in tempi brevissimi, contro ogni logica e ogni giustizia. Solo dopo lo strazio del Mora e del Piazza i giudici oseranno indagare in modo più ragionevole, scagionando anche alcuni imputati: il popolo era stato soddisfatto:

«la fiera aveva mangiato, e i suoi ruggiti non dovevan più esser così impazienti e imperiosi».



5. La fede

«La Provvidenza è, se non estranea, certo estraniata in questa storia. Una provvidenza statica».

Così commenta Giancarlo Vigorelli il rapporto tra fede e realtà nella *Storia della Colonna Infame*. Quella **Provvidenza** che agisce in modo attivo e consolatorio nei *Promessi Sposi* sembra non intervenire e non interferire nella vicenda degli untori milanesi, che procede in modo fatale seguendo i criteri di una mentalità tutta terrena, circoscritta in meccanismi materiali e contingenti, priva di qualunque apertura spirituale sul valore e sul significato della vita, senza alcuna prospettiva o speranza religiosa che ispiri i ragionamenti, le azioni e i rapporti umani.

Con questa opera sicuramente Manzoni ha voluto denunciare lo scandalo che può derivare anche per un credente dall'analisi realistica e onesta di tante verità storiche, in cui il **prevalere del male e dell'errore** si accompagna all'assenza di un bene superiore che in qualche modo illumini e dia un senso agli accadimenti terreni, anche ai più disperanti.

Ma sarebbe superficiale e sbagliato non cogliere i **segnali sicuri di fede** che l'Autore comunque comunica ai lettori, e che conferiscono al testo il suo valore ultimo.

Ci riferiamo in parte ai richiami al superiore giudizio di Dio che di tanto in tanto egli contrappone ai limiti del giudizio umano. Ad esempio, di fronte alla codardia dei giudici che agirono spinti da meschine passioni, egli commenta:

«Dio solo ha potuto distinguere qual più, qual meno tra queste abbia dominato nel cuor di que' giudici, e soggiogate le loro volontà».

E criticando l'ambiguità e l'oscurità dei loro comportamenti, dice:

«Il perché lo sapevan loro, e Chi sa tutto».

Si tratta però di affermazioni piuttosto generiche, che dichiarano certamente la fiducia di chi si affida nella superiore giustizia e nell'alto giudizio di Dio, ma che non calano tale fiducia nella concretezza nei fatti.

Per trovare testimonianze in tale direzione dobbiamo rivolgerci proprio ai più umili, alle vittime del tragico inganno. Ne è ad esempio interprete il povero barbiere Giangiacomo Mora, che prima di affrontare una nuova tortura chiede di potersi raccogliere in preghiera, per trovare la forza di resistere e per continuare a dire la verità:

«A quella minaccia, rispose ancora: *replico che quello che dissi hieri non è vero niente, et lo dissi per li tormenti*. Poi riprese: *V.S. mi lasci un puoco dire un'Aue Maria, et poi farò quello che il Signore me ispirarà*; e si mise in ginocchio davanti a un'immagine del Crocifisso, cioè di Quello che doveva un giorno giudicare i suoi giudici. Alzatosi dopo qualche momento, e stimolato a confermar la sua confessione, disse: *in coscienza mia, non è vero niente*».

Più ancora ne sarà testimone un altro imputato, Gaspare Migliavacca, di cui Manzoni dice che *ne' tormenti, in faccia alla morte, le sue parole furon tutte meglio che da uom forte; furon da martire*. Egli infatti minacciato di tortura e richiesto di denunciare i suoi presunti

complici, reagì dimostrando tutta la propria **rettitudine morale** e la **fede in una vita futura**:

«Minacciatagli la tortura, disse: *V.S. facci quello che vole, che non dirò mai quello che non ho fatto, né mai condannerò l'anima mia; et è molto meglio che patisca tre o quattro bore de tormenti, che andar nell'inferno a patire eternamente.* Messo alla tortura, esclamò nel primo momento: *ah, Signore! non ho fatto niente: sono assassinato.* Poi soggiunse: *questi tormenti forniranno presto; et al mondo di là bisogna starui sempre.* Furono accresciute le torture, di grado in grado, fino all'ultimo, e con le torture, l'istanze di dir la verità. Sempre rispose: *l'ho già detta; voglio salvar l'anima. Dico che non voglio granar la coscienza mia: non ho fatto niente.*».

Sono queste le voci più significative di una fede religiosa che resiste e persiste anche nei momenti di maggior sofferenza, **la fede che riesce a consolare anche nel desolato panorama materiale e spirituale della Storia della Colonna Infame.**



ATTUALITÀ DELLA COLONNA INFAME

«La tortura c'è ancora. E il fascismo c'è sempre»

In queste parole di Leonardo Sciascia a commento dell'opera manzoniana si sintetizza nei termini più alti e generali il valore civile e quindi l'attualità della *Storia della Colonna Infame*. La vicenda narrata da Manzoni in queste pagine, al di là della drammatica modernità che sempre assume per la coscienza umana la storia di un *gran male fatto senza ragione da uomini a uomini*, in qualunque tempo essa sia avvenuta, conserva intatti i motivi di attualità impliciti nei temi trattati e nelle riflessioni dell'Autore.

Ne riassumiamo ed evidenziamo qui tre:

1. La tortura

2. La legalità

3. L'opinione pubblica

1. La tortura

I tempi della tortura sono, grazie al cielo, abbastanza lontani, perché queste formole richiedano spiegazione. Così scrive Manzoni nel capitolo IV del suo saggio. Ma ben sappiamo quanto fosse illusoria questa affermazione. La tortura, pur bandita ufficialmente dalle istituzioni giudiziarie, permane sotto varie forme e anche come atto di brutale violenza in molte realtà penali contemporanee. La profonda indagine condotta da Manzoni sulle ragioni e le modalità della sua applicazione, sulle gravi distorsioni legali che ne derivano, sulle inutili e strazianti sofferenze fisiche e morali nella vicenda dei presunti untori milanesi si rivela come lucida denuncia di questo male così come si presenta oggi, e la possibilità di analizzare il fenomeno della tortura con la distanza psicologica che ci separa da quei fatti (nonostante il coinvolgimento e l'indignazione che comunque la scrittura riesce qui a creare) permette al lettore moderno di comprendere e giudicare meglio proprio ciò che sta accadendo nel presente.

Vale la pena ricordare qui **l'articolo 13 della Costituzione italiana**, che dice tra l'altro:

«È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà».

2. La legalità

L'intera vicenda della "colonna infame" propone la questione della legalità, cioè della corretta applicazione della legge nel rapporto fra il singolo cittadino e le istituzioni. I fatti che portano alla crudele condanna di uomini innocenti lasciano fin dall'inizio una traccia in negativo di quello che è un diritto fondamentale, allora come oggi e come sempre: quello del "giusto processo", cui fa riferimento esplicito anche **l'articolo 111**

della **Costituzione italiana**, che esordisce così:

«Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

La completezza delle indagini, la presenza certa e l'analisi delle prove (il tradizionale *habeas corpus* presente in tutte le costituzioni occidentali e finalmente sancito nella *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*), la correttezza degli interrogatori, l'obiettività dei giudici e dei giurati, le garanzie di difesa per gli imputati: sono queste le elementari condizioni di legalità in qualunque processo penale, che vengono invece sistematicamente contraddette e negate nella storia esposta da Manzoni, che proprio per questo diventa preziosa occasione per misurare e confermare la legalità dei procedimenti giudiziari nella contemporaneità, quella che prevede che:

«Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato».
(Articolo 9 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*)

3. L'opinione pubblica

A influenzare pesantemente e in modo determinante lo sviluppo del processo agli untori milanesi fu senza dubbio l'opinione pubblica, che divenne pressione violenta e dominante sui comportamenti, sui giudizi e sulle decisioni dei magistrati. Esasperato dalle condizioni di emergenza per l'epidemia di peste, condizionato da diffusa ignoranza e superstizione, il popolo della città cerca sfogo nei più bassi istinti della rabbia, del timore, del pregiudizio, e trova soddisfazione e vendetta nell'individuazione frettolosa e superficiale di falsi colpevoli, di disgraziati capri espiatori. Si tratta di un fenomeno che si ripete in forme diverse in tutti i tempi, e che nella contemporaneità può trovare straordinari strumenti nei mezzi di comunicazione di massa, quali soprattutto la televisione: di fronte a situazioni o fatti di particolare scalpore o urgenza (reale o indotta), la "gente" esprime con maggiore o minore enfasi la propria opinione, che finisce per diventare quasi un giudizio collettivo, in base però alle limitate conoscenze in suo possesso. Si verificano così i cosiddetti "processi mediatici", che costituiscono la deformazione del sicuramente legittimo e auspicabile dibattito, aperto e libero, su ogni aspetto della realtà, e che rischiano di condizionare poi pesantemente l'effettivo e corretto evolvere dei diversi processi sociali. La forza dell'opinione pubblica ha poi il suo rovescio nel rischio della manipolazione e del controllo da parte di forze di potere (economico, politico, ecc.) con interessi di parte.


Anche a questo proposito cercare nella *Storia della Colonna Infame* la presenza di tale "opinione pubblica", analizzare i limiti dei suoi atteggiamenti, i meccanismi attraverso i quali si formano le sue convinzioni, individuare l'influenza che essa esercita nei confronti di istituzioni e persone pubbliche e le gravissime conseguenze che ne derivano, sarà di stupefacente efficacia rispetto a molti aspetti della realtà che ci circonda.

Ancora Leonardo Sciascia trova le parole giuste per confermare il valore della "battaglia" civile che Manzoni conduce anche con questa sua opera di denuncia di una violenza e ingiustizia che ha radici nelle istituzioni e nelle coscienze individuali di ogni tempo e contro le quali bisogna vigilare sempre:

«Una battaglia che ancora oggi va combattuta: contro uomini come quelli, contro istituzioni come quelle».



INTRODUZIONE



Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati¹ d'aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili,² parve d'aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de' supplizi,³ la demolizion della casa d'uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s'innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame,⁴ con un'iscrizione⁵ che tramandasse ai posteri la notizia dell'attentato e della pena. E in ciò non s'ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile.⁶

10

1. Ai giudici ... accusati: Manzoni annuncia subito l'argomento dell'opera: l'indagine, il processo e la condanna di alcuni presunti "untori" durante la peste di Milano del 1630.

2. aver propagata ... orribili: Manzoni si riferisce alla superstiziosa credenza che a diffondere la peste fossero gli "untori", individui che si pensava cospargessero i muri e le porte delle case di Milano con un intruglio viscido e velenoso per malvagio interesse o macabra crudeltà (i *ritrovati sciocchi non men che orribili*).

3. in aggiunta de' supplizi: oltre ai tormenti fisici e alle pene corporali con cui fu eseguita la condanna a morte (cfr. cap. v, rr. 180-185).

4. una colonna ... infame: da questa *colonna*, eretta a memoria e monito del tragico evento che verrà narrato in queste pagine, prende appunto nome l'opera. La *colonna* venne detta *infame* perché voleva indicare all'ignominia generale gli atti criminosi e spietati commessi dai condannati; ma diventerà invece "infame" nei confronti dei giudici che con colpevole ignoranza e ipocrisia mandarono a morte degli innocenti. Tale colonna di marmo fu effettivamente eretta sulle macerie della casa di Giangiacomo Mora, il barbiere ingiustamente accusato del delitto di "unzione". Essa venne abbattuta solo nel 1778, e quindi doveva esserne conservata memoria relativamente fresca ai tempi della giovinezza di Manzoni.

5. un'iscrizione: tale iscrizione si può leggere ancora oggi nel cortile del Castello Sforzesco di Milano, dove la lapide venne conservata dopo l'abbattimento della colonna. Scritta

in latino, dice così:

«Qui dove si apre questo spiazzo sorgeva un tempo la bottega di barbiere di Giangiacomo Mora che, con la complicità di Guglielmo Piazza commissario di pubblica sanità e di altri scellerati nell'infuriare più atroce della peste aspergendo di qua e di là unguenti mortali procurò atroce fine a molte persone. Entrambi giudicati nemici della patria il Senato decretò che issati su un carro e dapprima morsi con tenaglie roventi e amputati della mano destra avessero poi rotte le ossa con la ruota e intrecciati alla ruota fossero. Trascorse sei ore, scannati quindi inceneriti e perché nulla restasse di uomini così delittuosi stabili la confisca dei beni, le ceneri disperse nel fiume. A perenne memoria dei fatti lo stesso Senato comandò che questa casa, officina del delitto, venisse rasa al suolo con divieto di mai ricostruirla e che si ergesse una colonna da chiamarsi infame.

Gira al largo di qua buon cittadino se non vuoi da questo triste suolo infame essere contaminato.

1630 alle calende di agosto»

6. quel giudizio ... memorabile: compare qui per la prima volta il tono ironico e polemico che caratterizzerà continuamente l'atteggiamento di Manzoni nel riferire gli eventi narrati. Il suo giudizio è di amara e aspra condanna morale, oltre che storica, nei confronti di coloro che si resero responsabili di tanta ingiustizia e violenza: di *memorabile* in quel processo rimane proprio il loro scellerato e colpevole comportamento.

In una parte dello scritto antecedente,⁷ l'autore⁸ aveva manifestata l'intenzione di pubblicarne la storia; ed è questa che presenta al pubblico, non senza vergogna, sapendo che da altri è stata supposta⁹ opera di vasta materia, se non altro, e di mole corrispondente.¹⁰ Ma se il ridicolo del disinganno deve cadere addosso a lui, gli sia
 20 permesso almeno di protestare che nell'errore non ha colpa, e che, se viene alla luce un topo, lui non aveva detto che dovessero partorire i monti.¹¹ Aveva detto soltanto che, come episodio, una tale storia sarebbe riuscita troppo lunga, e che, quantunque il soggetto fosse già stato trattato da uno scrittore giustamente celebre (*Osservazioni sulla tortura*, di Pietro Verri)¹², gli pareva che potesse esser trattato di nuovo, con diverso intento. E basterà un breve cenno su questa diversità, per far conoscere la ragione del nuovo lavoro.¹³ Così si potesse anche dire l'utilità; ma questa, pur
 30 troppo, dipende molto più dall'esecuzione che dall'intento.¹⁴ Pietro Verri si propose, come indica il titolo medesimo del suo opuscolo,¹⁵ di ricavar da quel fatto un argomento contro la tortura,¹⁶ facendo vedere come questa aveva potuto estorcere la confessione d'un delitto, fisicamente e moralmente impossibile. E l'argomento era stringente,¹⁷ come nobile e umano l'assunto.¹⁸ Ma dalla storia, per quanto possa esser succinta, d'un avvenimento complicato, d'un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini, devono necessariamente potersi ricavare osservazioni più generali, e d'un'utilità, se non così immediata, non meno reale. Anzi, a contentarsi di quelle sole che potevan principalmente servire a quell'intento speciale,¹⁹ c'è pericolo di formarsi una nozione del fatto, non solo dimezzata, ma falsa, prendendo per cagioni di esso l'ignoranza de' tempi e la barba-

7. scritto antecedente: si riferisce naturalmente ai *Promessi Sposi*, dove nell'ultimo paragrafo del cap. xxxii dichiara l'intenzione di raccontare in *un altro scritto* proprio i casi e la storia qui presentati.

8. l'autore: cioè lui stesso, Manzoni.

9. supposta: realizzata e scritta.

10. da altri ... corrispondente: si riferisce, come dichiarato subito nelle righe successive, all'opera di Pietro Verri *Osservazioni sulla tortura*, autorevole per varietà e quantità degli argomenti.

11. un topo ... i monti: con retorica modestia, Manzoni parafrasa il proverbio «la montagna ha partorito il topolino», che sottolinea polemicamente il raggiungimento di un obiettivo minimo a fronte di un impiego di grandi energie e risorse. Così l'Autore vuole giustificare anticipatamente la modestia del proprio lavoro.

12. Pietro Verri: fu uno degli intellettuali più rappresentativi della cultura italiana del '700, e in particolare del movimento illuminista a Milano. Manzoni ebbe per lui particolare e personale rispetto, anche come modello di impegno civile; ma nel caso specifico della "colonna infame" non esiterà a entrare in aperta discussione delle sue tesi.

13. con diverso intento ... nuovo lavoro: Manzoni motiva il suo presente studio sul processo agli untori, già trattato dal Verri, spiegando che il punto di partenza e le finalità sono diverse, come verrà spiegato subito dopo.

14. l'utilità ... intento: nuova retorica dichiarazione di modestia: poiché l'utilità di un'opera dipende dalla capacità di realizzarla in modo efficace e non dalla bontà delle intenzioni, Manzoni lascia intendere che dubita appunto delle proprie capacità.

15. titolo ... opuscolo: il titolo del libro di Verri cui si fa riferimento è appunto *Osservazioni sulla tortura*.

16. ricavar ... tortura: la finalità primaria del Verri è quella di ricavare dal processo ai presunti untori milanesi valide ragioni e motivazioni (*argomento*) per condannare l'uso della tortura nei processi giudiziari.

17. argomento ... stringente: la dimostrazione, il ragionamento era persuasivo e convincente rispetto allo scopo di evidenziare le devianze della tortura.

18. assunto: proposito, impegno.

19. a quell'intento speciale: cioè alla condanna della tortura, che era lo scopo fondamentale dell'opera del Verri (cfr. rr. 28-31 e nota 16).

rie della giurisprudenza, e riguardandolo quasi come un avvenimento fatale e necessario; che sarebbe cavare un errore dannoso da dove si può avere un utile insegnamento.²⁰ L'ignoranza in fisica può produrre degl'inconvenienti, ma non delle iniquità; e una cattiva istituzione non s'applica da sé.²¹ Certo, non era un effetto necessario del credere all'efficacia dell'unzioni pestifere, il credere che Guglielmo Piazza e Giangiacomo Mora le avessero messe in opera; come dell'esser la tortura in vigore non era effetto necessario che fosse fatta soffrire a tutti gli accusati, né che tutti quelli a cui si faceva soffrire, fossero sentenziati colpevoli.²² Verità che può parere sciocca per troppa evidenza; ma non di rado le verità troppo evidenti, e che dovrebbero esser sottintese, sono in vece dimenticate; e dal non dimenticar questa²³ dipende il giudicar rettamente quell'atroce giudizio.²⁴ Noi abbiam cercato di metterla in luce, di far vedere che que' giudici condannaron degl'innocenti, che essi, con la più ferma persuasione dell'efficacia dell'unzioni, e con una legislazione che ammetteva la tortura, potevano riconoscere innocenti; e che anzi, per trovarli colpevoli, per respingere il vero che ricompariva ogni momento, in mille forme, e da mille parti, con caratteri chiari allora com'ora, come sempre, dovettero fare continui sforzi d'ingegno, e ricorrere a espedienti, de' quali non potevano ignorar l'ingiustizia.²⁵ Non vogliamo certamente (e sarebbe un tristo assunto) togliere all'ignoranza e alla tortura la parte loro in quell'orribile fatto:²⁶ ne furono, la prima un'occasione deplorabile, l'altra un mezzo crudele e attivo, quantunque non l'unico certamente, né il principale. Ma crediamo che importi²⁷ il distinguerne le vere ed efficienti cagioni, che furono atti iniqui, prodotti da che, se non da passioni perverse? Dio solo ha potuto distinguere qual più, qual meno tra queste²⁸ abbia dominato nel cuor di que' giudici, e soggiogate le loro volontà: se la rabbia contro pericoli oscuri, che, impaziente di trovare un oggetto, afferrava quello che le veniva messo

20. c'è pericolo ... insegnamento: concentrare l'attenzione sulla brutalità della tortura rischia di deviare l'attenzione dal significato più generale del fatto, limitandone la comprensione e vanificandone il più profondo insegnamento.

21. L'ignoranza ... da sé: non avere le giuste conoscenze mediche (*ignoranza in fisica*) può provocare danni ma non ingiustizie (*iniquità*), e una legislazione imperfetta (*una cattiva istituzione*) non agisce da sola. Manzoni vuole così affermare che non basta la superstizione sugli untori e la legalità del ricorso alla tortura a giustificare l'ingiustizia, che è invece tutta responsabilità degli uomini. L'affermazione viene immediatamente esemplificata nelle righe successive.

22. Certo ... colpevoli: il fatto di credere negli untori non significa credere che Mora e Piazza, i due principali accusati nel processo oggetto del libro, fossero degli untori; così come il fatto che la tortura fosse a quei tempi legale non significa che dovesse essere imposta ai due malcapitati e che diventasse lo strumento per dichiararli colpevoli.

23. questa: la verità appena espressa, cioè che molte verità sono talmente evidenti da essere dimenticate.

24. quell'atroce giudizio: il processo a Mora e a Piazza, che si svolse e si concluse con crudeli supplizi e ingiustizie.

25. Noi ... ingiustizia: questa è la "tesi" fondamentale dell'opera: che i giudici responsabili del processo contro i presunti untori agirono con volontaria ingiustizia e malafede, anche di fronte all'evidenza della verità. I toni assunti da Manzoni sono qui simili a quelli da arringa giuridica, quasi ad annunciare un "processo" al processo.

26. togliere ... fatto: Manzoni riconosce che le false credenze del tempo e l'uso della tortura giocarono un ruolo importante in come si svolsero i fatti, ma nega che siano sufficiente giustificazione delle ingiustizie e delle iniquità commesse.

27. importi: sia importante.

28. tra queste: tra le *passioni perverse* che descriverà nelle righe successive.

davanti;²⁹ che aveva ricevuto una notizia desiderata, e non voleva trovarla falsa; aveva detto: *finalmente!* e non voleva dire: *siam da capo*; la rabbia resa spietata da una lunga paura,³⁰ e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di sfuggirle di mano; o il timor di mancare a un'aspettativa generale, altrettanto sicura quanto avventata, di parer meno abili se scoprivano degl'innocenti, di voltar contro di sé le grida della moltitudine,³¹ col non ascoltarle; il timore fors'anche di gravi pubblici mali che ne potessero avvenire: timore di men turpe apparenza, ma ugualmente perverso, e non men miserabile, quando sottentra al timore, veramente nobile e veramente sapiente, di commetter l'ingiustizia.³² Dio solo ha potuto vedere se que' magistrati, trovando i colpevoli d'un delitto che non c'era, ma che si voleva,³³ furon più complici o ministri d'una moltitudine che, accecata, non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, l'abuso del potere, la violazion delle leggi e delle regole più note e ricevute, l'adoprar doppio peso e doppia misura,³⁴ son cose che si posson riconoscere anche dagli uomini negli atti umani; e riconosciute, non si posson riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volontà; né, per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio, se ne potrebbe trovar di più naturali e di men tristi, che quella rabbia e quel timore.³⁵ Ora, tali cagioni non furon pur troppo particolari a un'epoca,³⁶ né fu soltanto per occasione d'errori in fisica,³⁷ e col mezzo della tortura, che quelle passioni, come tutte l'altre, abbian fatto commettere ad uomini ch'eran tutt'altro che scellerati di professione, azioni malvage, sia in rumorosi avvenimenti pubblici, sia nelle più oscure relazioni private. "Se una sola tortura di meno," scrive l'autor sullodato, "si darà in grazia dell'orrore che pongo sotto gli occhi, sarà ben impiegato il doloroso

29. se la rabbia ... davanti: di fronte alla devastante e inspiegabile diffusione della peste si cercava una qualunque causa su cui poter sfogare l'exasperazione, e a questo poteva soddisfare il primo pretesto che venisse offerto, che fosse *nesso davanti* agli occhi.

30. una lunga paura: il continuo e ansioso timore del contagio.

31. o il timor ... della moltitudine: entra qui in scena uno dei motivi centrali della visione di Manzoni sui comportamenti sociali: la pressione psicologica esercitata dagli umori del popolo, della *moltitudine*, che spesso agisce sospinta più da una sconsiderata istintività che da una ragionevole considerazione della realtà.

32. timore ... l'ingiustizia: il timore di disordini pubblici conseguenti a una decisione contraria alle aspettative del popolo, per quanto comprensibile, è comunque *perverso* se distoglie dal giusto timore di commettere un'ingiustizia: condannare degli innocenti perché è quello che la folla inferocita desidera e perché in caso contrario potrebbero nascerne dei

subbugli è comunque una grave colpa.

33. i colpevoli ... ma che si voleva: così annota Manzoni: *Ut mos vulgo, quamvis falsis, reum subdere*. Si tratta di una citazione dagli *Annales* dello scrittore latino Tacito (Libro I, cap. 39), che si può tradurre così: «come fa sempre la folla che inventa un responsabile anche per colpe immaginarie».

34. la menzogna ... doppia misura: queste sono le colpe di cui, secondo Manzoni, si sono macchiati i giudici. L'espressione *doppio peso e doppia misura* viene usata normalmente per indicare i comportamenti e i giudizi ingiustamente diversi adottati nei confronti di due persone responsabili delle stesse azioni.

35. quella rabbia e quel timore: la rabbia e il timore di cui ha appena parlato nelle righe precedenti.

36. tali cagioni ... a un'epoca: la meschinità di tali comportamenti non sono specifici e limitati a quell'epoca storica, ma agiscono sempre e ovunque.

37. errori in fisica: riferito sempre all'ignoranza in campo scientifico e medico.

sentimento che provo, e la speranza di ottenerlo mi ricompensa.”³⁸ Noi, proponendo a lettori pazienti di fissar di nuovo lo sguardo sopra orrori già conosciuti, crediamo che non sarà senza un nuovo e non ignobile frutto, se lo sdegno e il ribrezzo che non si può non provarne ogni volta, si rivolgeranno anche, e principalmente, 90
 contro passioni che non si posson bandire,³⁹ come falsi sistemi, né abolire, come cattive istituzioni, ma render meno potenti e meno funeste, col riconoscerle ne’ loro effetti, e detestarle.

E non temiamo d’aggiungere che potrà anche esser cosa, in mezzo ai più dolorosi sentimenti, consolante.

Se, in un complesso di fatti atroci dell’uomo contro l’uomo, crediam di vedere un effetto de’ tempi e delle circostanze,⁴⁰ proviamo, insieme con l’orrore e con la compassion medesima, uno scoraggiamento, una specie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi,⁴¹ di cui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l’indegnazione 100
 che nasce in noi spontanea contro gli autori di que’ fatti, e che pur nello stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l’orrore, e scompare la colpa; e, cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla.⁴² Ma quando, nel guardar più attentamente a que’ fatti, ci si scopre un’ingiustizia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell’azioni opposte ai lumi⁴³ che non solo c’erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d’avere, è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, 110
 fu per quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori.⁴⁴

Non ho però voluto dire che, tra gli orrori di quel giudizio, l’illustre scrittore suddetto non veda mai, in nessun caso, l’ingiustizia personale e volontaria de’ giudici. Ho voluto dir soltanto che non s’era proposto d’osservar quale e quanta parte c’ebbe, e molto meno di dimostrare che ne fu la principale, anzi, a parlar precisamente, la sola cagione. E aggiungo ora, che non l’avrebbe potuto fare senza nocere

38. Se ... ricompensa: citazione dalle *Osservazioni sulla tortura* di Verri, paragrafo vi.

39. bandire: eliminare, annullare.

40. un effetto ... delle circostanze: una conseguenza caratteristica e determinata dall’epoca storica e dalle situazioni. Manzoni si oppone a tale spiegazione del male e dell’ingiustizia, in quanto ne diventa una fatalistica giustificazione a sostegno di un pessimismo storico ed esistenziale.

41. non ha mezzo di riscotersi: non ha la possibilità, le conoscenze, gli strumenti per liberarsi e riscattarsi.

42. due bestemmie ... accusarla: arrendersi di fronte alla ineluttabilità del male significa “bestemmiare” e affermare cose assurde e insensate (*deliri*), in quanto vuol dire negare la benevola presenza della Provvidenza divina, o accusarla come responsabile del male nel mondo.

43. lumi: conoscenze e capacità di ragionare.

44. di tali fatti ... autori: di certe ingiustizie e violenze in modo involontario (*forzatamente*) si può essere solo vittime, non autori. Che vuol dire che se ne è sempre autori volontari e responsabili.

al suo particolare intento.⁴⁵ I partigiani della tortura (ché l'istituzioni più assurde
 120 ne hanno finché non son morte del tutto, e spesso anche dopo, per la ragione stessa
 che son potute vivere) ci avrebbero trovata una giustificazione di quella. – Vedete? –
 avrebbero detto, – la colpa è dell'abuso, e non della cosa.⁴⁶ – Veramente, sarebbe una
 singolar giustificazione d'una cosa, il far vedere che, oltre all'essere assurda in ogni
 caso,⁴⁷ ha potuto in qualche caso speciale servir di strumento alle passioni,⁴⁸ per
 commettere fatti assurdisimi e atrocissimi. Ma l'opinioni fisse l'intendon così.⁴⁹ E
 dall'altra parte, quelli che, come il Verri, volevano l'abolizion della tortura, sareb-
 130 bero stati malcontenti che s'imbrogliasse la causa con distinzioni,⁵⁰ e che, con dar
 la colpa ad altro, si diminuisse l'orrore per quella. Così almeno avvien d'ordinario:
 che chi vuol mettere in luce una verità contrastata, trovi ne' fautori, come negli av-
 versari, un ostacolo a esporla nella sua forma sincera. È vero che gli resta quella gran
 massa d'uomini senza partito, senza preoccupazione, senza passione, che non
 hanno voglia di conoscerla in nessuna forma.⁵¹

L'Introduzione prosegue e si conclude con due annotazioni e considerazioni:

- la prima riguarda le fonti e i documenti storici su cui si sono basati lo studio, la relazione e la riflessione di Manzoni sull'episodio narrato. Si tratta principalmente di due diverse copie, una a stampa e una manoscritta, di buona parte degli atti del processo;
- la seconda annuncia il contenuto del settimo capitolo, cioè le opinioni espresse nel corso di quasi due secoli da diversi e noti scrittori e intellettuali sul processo agli untori oggetto di questa opera, e anticipa la contrarietà dell'Autore nel verificare la quasi unanime adesione all'interpretazione ufficiale dei fatti, fino all'opera del Verri più volte citata già in questa *Introduzione*.

45. l'ingiustizia ... intento: Manzoni conferma la propria convinzione che la colpa fondamentale degli *errori* del processo contro gli untori fu *l'ingiustizia personale e volontaria de' giudici*, ma precisa che il Verri non volle insistere nella sua opera su questo aspetto per non "nuocere" a quello che era invece il suo scopo principale, cioè la condanna e l'abolizione della tortura come strumento legale nei processi giuridici. La questione e le sue giustificazioni verranno spiegate nelle righe successive.

46. I partigiani ... cosa: i sostenitori della tortura avrebbero potuto affermare che la responsabilità dei mali commessi fu non degli strumenti usati (la tortura) ma del cattivo uso che ne avevano fatto dei giudici iniqui, vanificando dunque l'intento del Verri.

47. assurda in ogni caso: Manzoni è naturalmente contrario alla tortura, come risulta evidente anche da queste parole.

48. passioni: nel senso di pulsioni, atti istintivi e negativi quali la *rabbia* e il *timore* di cui si è parlato poco prima.

49. l'opinioni ... così: cenno polemico a chi resta fermo su certe posizioni rifiutando ottusamente di metterle in discussione.

50. malcontenti ... distinzioni: coloro che volevano l'abolizione della tortura temevano che ragionando e precisando i vari aspetti della questione la si potesse complicare (*s'imbrogliasse la causa con distinzioni*) al punto da distogliere l'attenzione da quello che era il loro interesse principale, l'*orrore* per la tortura.

51. gran massa ... nessuna forma: ritroviamo in queste parole l'accento polemico, tipico di Manzoni, nei confronti della maggioranza delle persone, indifferenti a tutto quanto succede intorno a loro per colpevole debolezza intellettuale e morale.

Scheda 1

La tortura (1)



Alessandro Magnasco, *Scena di tortura* (Budapest, Museo di Belle Arti).

La **tortura**, come si intende dalla sua etimologia, consiste in origine nel supplizio della **tor- sione delle membra** inflitto da un potere legale a un imputato o a un sospetto per obbligarlo a confessare un delitto o a rivelare informazioni rispetto a un crimine. Per estensione il termine indica ogni tipo di tormento fisico e psicologico imposto a qualcuno che sia oggetto di indagine criminale, a fini investigativi o punitivi. A volte viene applicata anche a testimoni di delitti.

La **tortura** diventa poi vocabolo comune e generico per definire ogni forma di costrizione fisica o morale ai danni di qualcuno per estorcergli qualche cosa o per pura crudeltà.

La pratica brutale e violenta della tortura fu diffusa legalmente presso tutte le civiltà, anche se in misura e con modalità diverse, e ha dato vita a un vivace dibattito morale e giuridico fin dall'antichità.

«Crocifiggilo, appendilo, frustalo, scuoiarlo, torturalo, mettilgli l'aceto nel naso».

Così il poeta greco Aristofane descrive ironicamente nella sua commedia *Le rane* una scena di tortura della gogna ad Atene. In realtà, nel **mondo classico** dell'antica Grecia e di Roma, non è documentato l'uso della tortura a fini "investigativi" nei riguardi degli uomini liberi, ma solo come **punizione** e come forma di **esecuzione capitale**.

Le due forme di tortura più diffuse erano quelle dell'inchiodamento a un palo (la crocifis-

sione) e della gogna, cui seguivano supplizi aggiuntivi quali le bastonate, le frustate, gli scorticamenti, ecc.

La **tortura “investigativa”** veniva invece applicata nei confronti degli schiavi e in alcuni casi agli stranieri. Gli schiavi infatti non erano riconosciuti come cittadini, né considerati come esseri umani a tutti gli effetti: la loro testimonianza, a parte rare e determinate eccezioni, non avrebbe avuto valore nel corso di un dibattimento se non fosse stata estorta tramite la tortura, poiché lo schiavo non era considerato niente altro che uno strumento dotato di anima che risponde con il proprio corpo nel momento in cui deve dare conto all'autorità.

Ma il periodo e la società cui l'immaginario collettivo associa maggiormente la pratica della tortura è il **Medioevo**, per estendersi fino ai tempi dell'Inquisizione e della “caccia alle streghe”, quindi fino a tutto il '600 e fin dentro il '700. Lungo tutto questo arco di tempo l'applicazione della tortura non fu ovviamente costante e sistematica, e intorno a essa si sviluppò un continuo dibattito giuridico per regolarne le funzioni e per metterne in discussione la validità legittima. Resta comunque vero che nel Medioevo tale consuetudine venne praticata con più frequenza, visto che vi ricorrevano re, principi, semplici esponenti della nobiltà, e vi ricorreva la Chiesa, che istituì l'Inquisizione con lo specifico compito di estirpare le eresie e trasformandosi, con il passare dei secoli, in un'istituzione dai confini e dalla moralità incerta. Nascono in questo periodo le immagini più rappresentative della “tortura”, almeno nell'ambito della società cristiana occidentale: dalle oscure sale di tortura ai pubblici roghi in piazza, dalle inquietanti figure di inquisitori, esorcisti e carnefici a quelle dei corpi orrendamente straziati ed esposti.

In Europa la pubblica discussione della tortura troverà il suo momento di maggior passione nel **'700**, il secolo dei “lumi” della ragione, e porterà all'abolizione ufficiale di tale disumana usanza intorno alla seconda metà del secolo: in Prussia nel 1740, in Austria nel 1776, a Milano nel 1784, in Francia nel 1798.

All'**abolizione della tortura** contribuirono in modo decisivo le opere di grandi intellettuali del secolo, tra cui ricordiamo il *De Tortura* di Christian Thomasius (1705), lo *Spirito delle leggi* di Montesquieu (1748), il celeberrimo *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, nonno materno di Alessandro Manzoni (1764), il *Trattato sulla tolleranza* di Voltaire (1767), *Sull'abolizione della tortura* di Joseph von Sonnenfels (1776), fino alle *Osservazioni sulla tortura* di Pietro Verri (1777) con cui Manzoni “dialoga” direttamente in questa sua *Storia della Colonna Infame*.



Un imputato sospettato di stregoneria, interrogato per mezzo della tortura, xilografia degli Antichi Ordini di Giustizia nella città di Bamberga (Monaco, Biblioteca Arcivescovile).

Gli strumenti di tortura


La tortura assunse forme di varietà estrema e orripilante. Alcune non richiedevano alcun mezzo tecnico, altre invece ricorrevano a complesse strumentazioni che indicavano il livello di distorsione mentale e morale dei “carnefici”. Ecco alcune delle più consuete e meno brutali, prima fra tutte quella della “corda” o “strappata”, la più comune, applicata anche ai disgraziati protagonisti della *Colonna Infame*.

La strappata

L'accusato veniva legato a una fune e issato su una sorta di carrucola. L'esecutore faceva il resto tirando e lasciando di colpo la corda e slogando, così, le articolazioni. La pena veniva aggravata a volte dallo “squassamento”: al corpo dell'accusato venivano legati dei pesi che andavano dai 25 ai 250 chili. Il sollevamento aveva in questi casi conseguenze gravissime.

L'immersione dello sgabello

Forma di tortura spesso fatale, in cui l'accusato veniva legato a un sedile che impediva ogni movimento delle braccia. Questo sedile veniva poi immerso in un contenitore pieno d'acqua, oppure in uno stagno o in un luogo paludoso, fino ai limiti dell'annegamento.



La garròta

Non è altro che un palo con un anello in ferro collegato. Alla vittima, seduta o in piedi, veniva fissato questo collare che veniva stretto poi per mezzo di viti o di una fune. Spesso si rompevano le ossa della colonna vertebrale.

La cremagliera o “allungamento”

Era un modo semplice e popolare per estorcere confessioni. La vittima veniva legata su una tavola, caviglie e polsi. Rulli erano passati sopra la tavola (e in modo preciso sul corpo) fino a slogare tutte le articolazioni.

Lo scorticamento

Una delle forme di tortura più frequenti era lo scorticamento. Il malcapitato veniva letteralmente scorticato con strumenti da taglio di varia foggia e misura. La pelle era tagliata a strisce, ed era una delle pratiche più dolorose in assoluto.

Le “turcas”

Si trattava di particolari tenaglie pensate appositamente per lacerare e strappare unghie, dita, brandelli di carne.

La ruota

In Francia e Germania la ruota era popolare come pena capitale. Era simile alla crocifissione. Alle presunte streghe e agli eretici venivano spezzati gli arti e il corpo veniva sistemato tra i raggi della ruota che veniva poi fissata su un palo. L'agonia era lunghissima e poteva anche durare dei giorni.



La goccia

La tortura della goccia era pratica assai diffusa; il condannato veniva legato a una sedia, gli veniva aperta la bocca e tramite un imbuto veniva versata nella bocca una certa quantità d'acqua, spesso mista a sale, ad aceto o altro. Ingurgitare grossi quantitativi d'acqua provocava dolori fortissimi, e l'aguzzino spesso colpiva al ventre il condannato per amplificare il dolore.



CAPITOLO I



La mattina del 21 di giugno 1630,¹ verso le quattro e mezzo, una donnicciola² chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia,³ a una finestra d'un cavalcavia che allora c'era sul principio di via della Vetra de' Cittadini, dalla parte che mette al corso di porta Ticinese (quasi dirimpetto alle colonne di san Lorenzo),⁴ vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, *sopra la quale*, dice costei nella sua deposizione, *metteua su le mani, che pareua che scrivesse*.⁵ Le diede nell'occhio⁶ che, entrando nella strada, *si fece appresso alla muraglia delle case,*

*che è subito dopo voltato il cantone, e che a luogo a luogo⁷ tiraua con le mani⁸ dietro al muro. All'hora, soggiunge, mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno de quelli che, a' giorni passati, andauano ongendo le muraglie.*⁹ Presa da un tal sospetto, passò in un'altra stanza, che guardava lungo la strada, per tener d'occhio lo sconosciuto, che s'avanzava in quella; *et viddi, dice, che teneua toccato¹⁰ la detta muraglia con le mani.*

C'era alla finestra d'una casa della strada medesima un'altra spettatrice, chiamata 20

1. La mattina ... 1630: il fatto narrato si svolge nel periodo di maggior diffusione e di maggior drammaticità dell'epidemia di peste che devastò l'Italia settentrionale e in particolare Milano (cfr. *I Promessi Sposi*, capp. xxxi-xxxvi).

2. donnicciola: dall'uso di questo diminutivo per indicare la donna che fu principale testimone e accusatrice del crimine traspare già il giudizio negativo da parte dell'Autore: si tratta di una persona povera di cultura e di morale, più ancora che di ceto sociale, ispirata da diffidenza e pregiudizio più che da buon senso e razionalità.

3. per disgrazia: per un caso sfortunato, in quanto provocherà grave *disgrazia* a dei poveri ignari e innocenti.

4. un cavalcavia ... san Lorenzo: ci troviamo in uno dei quartieri più popolari della zona sud-orientale della Milano dell'epoca. Le *colonne di san Lorenzo*, così chiamate perché si trovano di fronte all'omonima basilica in corso di Porta Ticinese, sono tra i più importanti resti romani di Milano.

5. sopra la quale ... scrivesse: si tratta del primo accenno a un particolare molto importante. L'uomo di cui si parla è, come verremo a sapere tra poco, un tale Guglielmo Piazza, uno dei molti "commissari di sanità" che popolavano allora

le strade di Milano. Si trattava di funzionari pubblici che avevano l'incarico di prendere nota degli appestati e di provvedere al loro trasferimento nel lazzaretto, se ancora vivi, o nelle fosse comuni se ormai cadaveri (lavoro che veniva poi eseguito dai "monatti"). Nello svolgere questo lavoro si avvalevano di scrittoi portatili, in cuoio e metallo, che si attaccavano alla cintura e che erano completi di carta, penne, ceralacca e calamai. Ovvio dunque, come vedremo in seguito, che durante la loro scrittura "mobile" si potessero sporcare le dita e che quindi succedesse che se le pulissero a volte strisciandole lungo i muri.

6. Le diede nell'occhio: attirò il suo sguardo, colpì la sua attenzione.

7. a luogo a luogo: di tanto in tanto.

8. tiraua con le mani: strusciava le mani sul muro della via (cfr. nota 5).

9. uno de quelli ... ongendo le muraglie: un "untore", cioè uno di quegli individui che si riteneva diffondessero malignamente la peste cospargendo di unguenti malefici e contagiosi i luoghi pubblici della città.

10. teneua toccato: toccava, strisciava.

Ottavia Bono; la quale, non si saprebbe dire se concepisse lo stesso pazzo sospetto alla prima e da sé, o solamente quando l'altra ebbe messo il campo a rumore.¹¹ Interrogata anch'essa, depone d'averlo veduto fin dal momento ch'entrò nella strada; ma non fa menzione di muri toccati nel camminare. *Viddi, dice, che si fermò qui in fine della muraglia del giardino della casa delli Crivelli...*¹² *et viddi che costui haueua una carta in mano, sopra la quale misse la mano dritta,*¹³ *che mi pareua che volesse scrivere; et poi viddi che, leuata la mano dalla carta, la fregò sopra la muraglia del detto giardino, dove era un poco di bianco.* Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate d'inchiostro, giacché pare che scrivesse davvero.¹⁴ Infatti, nell'esame che gli fu fatto il giorno
30 dopo, interrogato, *se l'attioni che fece quella mattina, ricercorno scrittura,*¹⁵ risponde: *signor sì.* E in quanto all'andar rasente al muro, se a una cosa simile ci fosse bisogno d'un perché,¹⁶ era perché pioveva, come accennò quella Caterina medesima, ma per cavarne una induzione di questa sorte: *è ben una gran cosa: hieri, mentre costui faceva questi atti di ongere, pioeua, et bisogna mo che hauesse pigliato quel tempo pio-uoso, perché più persone potessero imbrattarsi li panni nell'andar in volta, per andar al coperto.*¹⁷

Dopo quella fermata, costui tornò indietro, rifece la medesima strada, arrivò alla cantonata, ed era per isparire; quando, per un'altra disgrazia, fu rintoppato da uno ch'entrava nella strada, e che lo salutò.¹⁸ Quella Caterina, che, per tener dietro al
40 l'untore, fin che poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all'altro¹⁹ *chi fosse quello che haueua salutato.* L'altro, che, come depose poi, lo conosceva di vista, e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva, ch'era un commissario della Sanità.²⁰ *Et io dissi a questo tale,* segue a deporre la Caterina, *è che ho visto colui a fare certi atti, che non mi piacciono niente. Subito puoi si diuulgò questo negozio,*²¹ cioè fu essa, almeno principalmente, che lo divulgò; *et uscirno*²² *dalle porte, et si vidde imbrattate le muraglie d'un certo untume che pare grasso et che tira al giallo;*²³ *et in particolare quelli del*

11. se concepisse ... a rumore: l'Autore si chiede se questa seconda testimone avesse avuto lo stesso insensato (pazzo) sospetto che si trattasse di un untore, o se questo le fosse stato suggerito da quanto aveva detto l'altra donna, mettendo in subbuglio tutto il quartiere (*messo il campo a rumore*).

12. casa delli Crivelli: notevole famiglia milanese. A tutt'oggi è noto il Palazzo Crivelli, sede di eventi culturali e artistici.

13. misse la mano dritta: mise la mano destra.

14. giacché ... davvero: questa è la versione più probabile dei fatti, che Manzoni assume come vera.

15. se l'attioni ... scrittura: se il lavoro svolto quella mattina avesse richiesto di scrivere, cioè di appuntare nomi e dati sugli appestati (cfr. nota 5).

16. se ... perché: Manzoni rileva l'assurdità di dover giustificare il fatto di camminare *rasente al muro*.

17. per cavarne ... al coperto: il pregiudizio fa interpretare

la realtà più ovvia e normale volgendo al male, ricavandone una conclusione (*cavarne una induzione*) maligna: il presunto untore aveva scelto apposta un giorno di pioggia, affinché i passanti fossero indotti a camminare vicino al muro e così si *imbrattassero*, cioè si sporcassero e venissero dunque a contatto più facilmente con l'unto velenoso.

18. quando ... lo salutò: il presunto untore *intoppa*, incontra un conoscente: è la seconda sfortunata casualità che determinerà la sua disgrazia.

19. all'altro: il passante appena citato.

20. commissario della Sanità: cfr. nota 5.

21. Subito ... negozio: la notizia, le voci su questa "strana" faccenda si diffusero subito nel quartiere.

22. uscirno: uscirono in strada.

23. untume ... al giallo: è questa la misteriosa e fantasiosa sostanza velenosa che, secondo la superstizione popolare, avrebbe diffuso il contagio di peste.

*Tradate*²⁴ dissero che hauevano trovato tutto imbrattato li muri dell'andito²⁵ della loro porta. L'altra donna depone il medesimo. Interrogata, *se sa a che effetto*²⁶ questo tale fregasse di quella mano sopra il muro, risponde: *dopo fu trouato onte*²⁷ le muraglie, particolarmente nella porta del Tradate.

50

E, cose che in un romanzo sarebbero tacciate d'inverisimili,²⁸ ma che pur troppo l'accendimento della passione basta a spiegare, non venne in mente né all'una né all'altra, che, descrivendo passo per passo, specialmente la prima, il giro che questo tale aveva fatto nella strada, non avevan però potuto dire che fosse entrato in quell'andito:²⁹ non parve loro *una gran cosa* davvero, che costui, giacché, per fare un lavoro simile, aveva voluto aspettare che fosse levato il sole, non ci andasse almeno guardingo,³⁰ non desse almeno un'occhiata alle finestre; né che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come se fosse usanza de' malfattori di trattenersi più del bisogno nel luogo del delitto; né che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccider quelli che *se ne imbrattassero i panni*; né troppe altre ugualmente strane inverisimiglianze. Ma il più strano e il più atroce si è che non paressero tali neppure all'interrogante,³¹ e che non ne chiedesse spiegazione nessuna. O se ne chiese, sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo. I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chi sa quante sudicerie che avevan probabilmente davanti agli occhi, chi sa da quanto tempo, senza badarci,³² si misero in fretta e in furia a abbruciacchiarle³³ con della paglia accesa. A Giangiacomo Mora, barbiere, che stava sulla cantonata, parve, come agli altri, che fossero stati unti i muri della sua casa. E non sapeva, l'infelice, qual altro pericolo gli sovrastava, e da quel commissario medesimo, ben infelice anche lui.³⁴

60

Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circostanze; o fors'anche quello che fecero subito ai vicini non fu in tutto uguale a quello che fecero poi al capitano di giustizia.³⁵ Il figlio di quel povero Mora, essendo interrogato più tardi *se sa o ha*

70

24. quelli del Tradate: Tradate era già all'epoca un importante comune di collegamento tra Milano e Varese. L'espressione fa probabilmente riferimento alla zona di provenienza di questo gruppo di cittadini.

25. andito: androne, atrio coperto.

26. a che effetto: a quale fine, scopo.

27. onte: unte.

28. tacciate d'inverisimili: "accusate" di essere troppo fantasiose e impossibili persino nell'invenzione tipica dei romanzi.

29. in quell'andito: l'androne della casa di *quelli del Tradate* (cfr. righe e note precedenti).

30. non parve ... guardingo: Manzoni fa notare quanto sia improbabile che il presunto untore abbia compiuto la sua delittuosa e pericolosa operazione senza usare alcuna precauzione e prudenza (*guardingo*), e quanto sia stato superficiale il giudizio delle persone che lo hanno denunciato senza tener conto di questo aspetto.

31. il più strano ... interrogante: ancora più grave, e dalle

conseguenze "atroci", fu il fatto che a non chiedere ragione di tali incongruenze sia stato l'ufficiale giudiziario che interrogò tali testimoni.

32. I vicini ... senza badarci: con questa nuova osservazione di psicologia di massa, l'Autore mette in rilievo come le persone possano essere indotte dalle situazioni, e in modo ambiguo, a indicare come eccezionali e significativi certi fatti e certe condizioni del tutto normali e consuete.

33. abbruciacchiarle: era usanza comune usare il fuoco per disinfettare i muri e le porte imbrattati dalla sostanza cretuda velenosa.

34. A Giangiacomo Mora ... anche lui: viene qui nominato di passaggio, per la prima volta, il nome di uno dei principali accusati del processo, accomunato a quello ancora anonimo del *commissario*, suo compagno di sventura ma anche responsabile della sua disgrazia, come vedremo nelle prossime pagine.

35. Il racconto ... di giustizia: cominciano qui le contraddizioni tra le varie versioni dei fatti.

inteso dire in che modo il detto commissario ongesse le dette muraglie et case, risponde: *sen-
tei che una donna di quelle che stanno sopra il portico che trausera la detta Vedra*,³⁶ *quale non
so come habbi nome, disse che detto commissario ongeua con una penna, hauendo un vasetto
in mano*. Potrebbe esser benissimo che quella Caterina avesse parlato d'una penna da
lei vista davvero in mano dello sconosciuto; e ognuno indovina troppo facilmente
qual altra cosa poté esser da lei battezzata³⁷ per vasetto; ché, in una mente la qual
non vedeva che unzioni,³⁸ una penna doveva avere una relazione più immediata e
più stretta con un vasetto, che con un calamaio.

80 Ma pur troppo, in quel tumulto di chiacchiere, non andò persa una circostanza
vera, che l'uomo era un commissario della Sanità; e, con quest'indizio, si trovò
anche subito ch'era un Guglielmo Piazza, *genero della comar Paola*, la quale doveva
essere una levatrice molto nota in que' contorni.³⁹ La notizia si sparse via via negli
altri quartieri, e ci fu anche portata da qualcheduno che s'era abbattuto a passar di
lì⁴⁰ nel momento del sottosopra.⁴¹ Uno di questi discorsi fu riferito al senato,⁴² che
ordinò al capitano di giustizia, d'andar subito a prendere informazioni, e di proce-
dere secondo il caso.

*È stato significato*⁴³ *al Senato che hieri mattina furno*⁴⁴ *onte con ontioni mortifere le mura et
porte delle case della Vedra de' Cittadini*, disse il capitano di giustizia al notaio crimi-
90 nale⁴⁵ che prese con sé in quella spedizione. E con queste parole, già piene d'una
deplorabile certezza,⁴⁶ e passate senza correzione dalla bocca del popolo in quella
de' magistrati, s'apre il processo.

Al veder questa ferma persuasione, questa pazza paura d'un attentato chimerico,⁴⁷
non si può far a meno di non rammentarsi ciò che accadde di simile in varie parti
d'Europa, pochi anni sono, nel tempo del colera. Se non che, questa volta, le per-
sone punto punto⁴⁸ istruite, meno qualche eccezione, non parteciparono della scia-
gurata credenza, anzi la più parte fecero quel che potevano per combatterla; e non

36. **la detta Vedra**: la via della Vetra di r. 5.

37. **battezzata**: chiamata.

38. **una mente ... unzioni**: l'ossessione psicologica distorce la realtà e fa vedere quello che si vuole vedere, ignorando l'evidenza della realtà. In questo caso, un calamaio si trasforma in *vasetto* contenente sostanze velenose, e una normale penna usata per scrivere diventa lo strumento per ungere muri e porte.

39. **in que' contorni**: in quei paraggi, in quel quartiere.

40. **s'era abbattuto ... di lì**: si era trovato a passare per caso (*abbattuto*) da quelle parti.

41. **sottosopra**: disordine, subbuglio.

42. **senato**: il consiglio governativo della città.

43. **significato**: comunicato.

44. **furno**: furono.

45. **notaio criminale**: il funzionario pubblico del tribunale incaricato delle indagini sui crimini. Ricordiamo che nei *Pro-*

messi Sposi compare come personaggio emblematico, per quanto secondario, il "notaio criminale" mandato ad arrestare Renzo all'osteria "della luna piena" la mattina dopo i tumulti di san Martino (cap. xv).

46. **già piene ... certezza**: Manzoni nota che nelle parole usate per comunicare l'episodio è già implicita una colpevole convinzione (*deplorabile certezza*): che davvero qualcuno avesse compiuto una criminale "unzione". Altra grave responsabilità dei funzionari giudiziari è quella di aver accettato subito per buone le dichiarazioni della gente del luogo.

47. **ferma persuasione ... attentato chimerico**: la credenza comune e certa sulle unzioni, che Manzoni sa invece essere un delitto fantasioso (*attentato chimerico*) in quanto scientificamente infondato, induce l'Autore a una breve spiegazione storica.

48. **punto punto**: appena appena, cioè con almeno un minimo di istruzione.

si sarebbe trovato nessun tribunale che stendesse la mano sopra imputati di quella sorte, quando non fosse stato per sottrarli al furore della moltitudine.⁴⁹ È, certo, un gran miglioramento; ma se fosse anche più grande, se si potesse esser certi che, in un'occasione dello stesso genere, non ci sarebbe più nessuno che sognasse attentati dello stesso genere, non si dovrebbe perciò creder cessato il pericolo d'errori somiglianti nel modo, se non nell'oggetto.⁵⁰ Pur troppo, l'uomo può ingannarsi, e ingannarsi terribilmente, con molto minore stravaganza. Quel sospetto e quella esasperazione medesima nascono ugualmente all'occasione di mali che possono esser benissimo, e sono in effetto, qualche volta, cagionati da malizia umana; e il sospetto e l'exasperazione, quando non sian frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtù di far prender per colpevoli degli sventurati, sui più vani indizi e sulle più avventate affermazioni. Per citarne un esempio anch'esso non lontano, anteriore di poco al colera; quando gl'incendi eran divenuti così frequenti nella Normandia, cosa ci voleva perché un uomo ne fosse subito subito creduto autore da una moltitudine? L'essere il primo che trovavan lì, o nelle vicinanze; l'essere sconosciuto, e non dar di sé un conto soddisfacente: cosa doppiamente difficile quando chi risponde è spaventato, e furiosi quelli che interrogano; l'essere indicato da una donna che poteva essere una Caterina Rosa, da un ragazzo che, preso in sospetto esso medesimo per uno strumento della malvagità altrui, e messo alle strette di dire chi l'avesse mandato a dar fuoco, diceva un nome a caso.⁵¹ Felici que' giurati davanti a cui tali imputati comparvero (ché più d'una volta la moltitudine eseguì da sé la sua propria sentenza); felici que' giurati, se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori,⁵² se pensarono, non che essi erano il paese, come si dice spesso con un traslato di quelli che fanno perder di vista il carattere proprio e essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi;⁵³ ma ch'eran uomini esclusivamente investiti della

49. nessun tribunale ... moltitudine: le istituzioni devono agire per frenare l'irrazionalità del popolo, e quindi salvare dalla furia e dall'ignoranza della folla coloro che sono imputati di delitti inesistenti come quello degli untori. Così avviene nei paesi civili. Ma nel caso specifico qui narrato, a Milano, vedremo invece i giudici comportarsi in modo opposto.

50. il pericolo ... nell'oggetto: si tratta di una delle preoccupazioni e delle tesi principali di Manzoni: la questione non è solo l'oggetto concreto del processo, cioè la questione degli untori durante la peste del 1630, ma gli *errori somiglianti nel modo*, cioè quegli errori giudiziari che derivano dalla mentalità dei giudici e dalle modalità del loro operato. Per questo l'opera ha un valore di attualità, e non di semplice cronaca e saggio storico.

51. Per citarne un esempio ... un nome a caso: si tratta di casi esemplari nei comportamenti psicologici di massa: in-

dividuare in una persona sconosciuta o dai comportamenti non del tutto chiari il responsabile di un misfatto, e la denuncia casuale di altra persona per timore di una cieca persecuzione.

52. Felici ... di fuori: importante richiamo all'imparzialità dei giudici, che devono affrontare un processo con la mente sgombra da pregiudizi e pressioni.

53. non che ... i mezzi: in molti paesi, ancora oggi, il processo penale si apre con la formula, ad esempio «lo Stato italiano contro» seguito dal nome dell'imputato. Si tratta di un *traslato*, cioè di una metafora che però vuole intendere come ogni processo sia l'atto di accusa di una comunità, di una società contro uno o più individui che si suppone abbiano trasgredito alle leggi di convivenza concordate. A questo si riferisce qui Manzoni, denunciandone i limiti soprattutto nei casi in cui i giudici si fanno interpreti dei pregiudizi della collettività.

sacra, necessaria, terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti.⁵⁴

La persona ch'era stata indicata al capitano di giustizia, per averne informazioni,⁵⁵ non poteva dir altro che d'aver visto, il giorno prima, passando per via della Vetra, abbruciacchiar le muraglie, e sentito dire ch'erano state unte quella mat-
 130 tina da un *genero della comar Paola*. Il capitano di giustizia e il notaio si portarono⁵⁶ a quella strada; e videro infatti muri affumicati, e uno, quello del barbiere Mora, imbiancato di fresco. E anche a loro *fu detto da diversi che si sono trouati ivi*, che ciò era stato fatto per averli veduti unti; *come anco dal detto Signor Capitano, et da me notaro*, scrive costui, *si sono visti ne' luoghi abbrugiati alcuni segni di materia ontuosa tirante al giallo, sparsaui come con le deta*. Quale riconoscimento d'un corpo di delitto!⁵⁷

Fu esaminata⁵⁸ una donna di quella casa de' Tradati, la quale disse che avevan trovati *i muri dell'andito imbrattati di una certa cosa gialla, et in grande quantità*. Furono esaminate le due donne, delle quali abbiám riferita la deposizione;⁵⁹ qualche altra
 140 persona, che non aggiunse nulla, per ciò che riguardava il fatto; e, tra gli altri, l'uomo che aveva salutato il commissario. Interrogato di più,⁶⁰ *se passando lui per la Vedra de' Cittadini, vidde le muraglie imbrattate*, risponde: *non li feci fantasia*,⁶¹ *perché fin' all'hora non si era detto cosa alcuna*.

Era già stato dato l'ordine d'arrestare il Piazza, e ci volle poco. Lo stesso giorno 22, *referisce... fante della compagnia del Baricello di Campagna al prefato Signor Capitano, il quale ancora era in carrozza, che andaua verso casa sua, sicome passando dalla casa del Signor Senatore Monti Presidente della Sanità, ha ritrouato auanti a quella porta, il suddetto Guglielmo Commissario, et hauerlo, in esecuzione dell'ordine datogli, condotto in prigione*.⁶²

150 Per ispiegare come la sicurezza dello sventurato non diminuisse punto la preoccupazione de' giudici, non basta certo l'ignoranza de' tempi. Avevano per un indizio di reità la fuga dell'imputato; che di lì non fossero condotti a intendere che il non fuggire, e un tal non fuggire, doveva essere indizio del contrario! Ma sarebbe ridicolo il dimostrar che uomini potevano veder cose che l'uomo non può non vedere: può bensì non volerci badare.⁶³

54. ch'eran uomini ... innocenti: è la conferma dell'alto compito e della impegnativa responsabilità di chi deve decidere sulla colpa o sull'innocenza di altri uomini.

55. La persona ... informazioni: cfr. rr. 39-44.

56. si portarono: si recarono.

57. Quale ... delitto!: esclamazione ironica e polemica sull'inconsistenza del "corpo del reato".

58. esaminata: interrogata.

59. le due donne ... deposizione: Caterina Rosa e Ottavia Bono, le due "donnaicchie" testimoni del presunto misfatto.

60. di più: più a fondo e nei dettagli.

61. non li feci fantasia: non ci feci caso.

62. riferisce ... in prigione: il poliziotto riferisce di aver trovato Guglielmo Piazza di fronte alla casa del presidente della sanità, e di averlo quindi portato in prigione.

63. Per ispiegare ... non volerci badare: nuovo appunto polemico contro i giudici. Il fatto che l'imputato non fosse fuggito e che anzi si mostrasse per strada nei luoghi più appropriati al suo ruolo pubblico avrebbe dovuto creare qualche dubbio. Essi invece non vi badarono affatto, e questa mancanza non può essere imputata a *ignoranza de' tempi*, bensì a colpevole malafede (*non volerci badare*).

Fu subito visitata la casa del Piazza, frugato per tutto, *in omnibus arcis, capsis, scriniis, cancellis, sublectis*,⁶⁴ per veder se c'eran vasi d'unzioni, o danari, e non si trovò nulla: *nihil penitus compertum fuit*.⁶⁵ Né anche questo non gli giovò punto,⁶⁶ come pur troppo si vede dal primo esame⁶⁷ che gli fu fatto, il giorno medesimo, dal capitano di giustizia, con l'assistenza d'un auditore⁶⁸ probabilmente quello del tribunale della 160 Sanità.

È interrogato sulla sua professione, sulle sue operazioni abituali,⁶⁹ sul giro che fece il giorno prima, sul vestito che aveva; finalmente gli si domanda: *se sa che siano stati trovati alcuni imbrattamenti nelle muraglie delle case di questa città, particolarmente in Porta Ticinese*. Risponde: *mi non lo so, perché non mi fermo niente*⁷⁰ in Porta Ticinese. Gli si replica che questo *non è verisimile*; si vuol dimostrargli che lo doveva sapere. A quattro ripetute domande, risponde quattro volte il medesimo, in altri termini.⁷¹ Si passa ad altro, ma non con altro fine: ché vedrem poi per qual crudele malizia s'insistesse su questa pretesa inverisimiglianza,⁷² e s'andasse a caccia di qualche altra.

Tra i fatti della giornata antecedente, de' quali aveva parlato il Piazza, c'era d'essersi 170 trovato coi deputati d'una parrocchia. (Eran gentiluomini eletti in ciascheduna di queste dal tribunale della Sanità, per invigilare, girando per la città, sull'esecuzione de' suoi ordini.)⁷³ Gli fu domandato chi eran quelli con cui s'era trovato; rispose: che li conosceva *solamente di vista e non di nome*. E anche qui gli fu detto: *non è verisimile*.⁷⁴ Terribile parola: per intender l'importanza della quale, son necessarie alcune osservazioni generali, che pur troppo non potranno esser brevissime, sulla pratica di que' tempi, ne' giudizi criminali.⁷⁵

64. in omnibus ... sublectis: Manzoni cita dalla relazione del notaio criminale sull'ispezione della casa del Piazza: hanno *frugato* «in ogni armadio, in ogni cassetto, in ogni cofanetto, in ogni angolo, sotto i letti».

65. nihil ... fuit: non fu ritrovato nulla.

66. punto: per nulla.

67. primo esame: primo interrogatorio.

68. auditore: giudice.

69. operazioni abituali: attività, movimenti quotidiani.

70. non mi fermo niente: non passo spesso e non mi soffermo.

71. in altri termini: con altre parole ed espressioni dal significato analogo.

72. non è verisimile ... inverisimiglianza: l'insistenza su questi termini, come vedremo in seguito, non è casuale: serve ai giudici che con malizia vogliono costruire i presupposti legali e formali per applicare la tortura. Cfr. il *sommario* del cap. II alle pp. 39-40.

73. per invigilare ... ordini: per controllare e vigilare affinché venissero eseguiti gli ordini di salute pubblica.

74. non è verisimile: ritorna la formula precedente, per cui cfr. nota 72 e *sommario* cap. II.

75. per intender ... criminali: Manzoni anticipa il contenuto del capitolo successivo, interamente dedicato a esporre la discussione giuridica sull'uso della tortura nei processi penali.

Scheda 2

La tortura (2)

Ma esiste ancora la tortura, oggi?

Cominciamo dalla definizione di “tortura” adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 nella *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*:

«Il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».

A livello mondiale e istituzionale la condanna della tortura, intesa in questo senso, è incondizionata in tutti i documenti internazionali sui diritti umani, e sottoscritta da tutti gli stati membri delle Nazioni Unite, anche in rispetto dell’articolo 5 della *Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo*:

«Nessuna persona potrà essere sottoposta a tortura o a trattamento o a pene crudeli, inumane o degradanti».

Eppure, nel 2007, Amnesty International ha documentato casi di **tortura o altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti** in almeno 81 paesi.

La pratica della tortura ha caratterizzato negli ultimi decenni del secolo scorso la politica repressiva e violenta di numerosi stati dittatoriali e totalitari: dal Cile di Pinochet all’Argentina di Videla, dalla Grecia dei Colonnelli alla Spagna di Franco e al Portogallo di Salazar, dalla Cina delle Guardie Rosse all’Unione Sovietica da Stalin a Breznev e alla Cecoslovacchia degli anni ’50, fino alla recente guerra dell’ex Jugoslavia e all’attuale Myanmar dei generali golpisti. E ci limitiamo ai casi più noti e clamorosi.

«Ma esiste ancora la tortura? Purtroppo non solo la tortura esiste ancora, anche se talora mimetizzata e nascosta nelle pieghe della storia. Formalmente sempre condannata, ripudiata e confutata nelle sue pretese giustificazioni teoriche, oggi appare e riappare continuamente sotto forme e motivazioni diverse costringendo tutti noi a interrogarci sulle dinamiche che la generano».

(Aldo Morrone, *Oltre la tortura*, Maggi, Roma 2008)

La tortura oggi è vietata, ma certamente non è impedita. Tra i paesi più noti in cui è documentato l'uso della tortura vi sono: Arabia Saudita, Australia, Cina, Egitto, Giordania, Iraq, Iran, Malaysia, Regno Unito, Russia, Siria, Stati Uniti, Uzbekistan, Yemen. Forma estrema di tortura è naturalmente la pena di morte.

LA PENA DI MORTE NEL MONDO




Fonte: Nessuno tocchi Caino, dati 2007.

Tortura e guerra al terrorismo

La tortura è tornata prepotentemente sulla scena mondiale in conseguenza dell'attentato alle torri gemelle di New York dell'11 settembre 2001: **si scatena il dibattito sull'uso e sulla legittimità della tortura nel contesto della sicurezza e della guerra contro il terrorismo.**

La tortura, prima associata a un mondo di dittatori e oppressori, si pratica sempre più in nome dello stato d'eccezione proclamato dai governi democratici: si sostiene da parte di alcuni governi che alla sicurezza sociale si deve piegare tutto, anche la tutela dei diritti umani. Sulla rivista *Newsweek* esce ad esempio nel 2004 un articolo dal titolo significativo di una tendenza di pensiero: «Legittimare la tortura?».

Immagine di prigioniero torturato nella prigione di Abu Ghraib.



4 ottobre 2005. Alberto Gonzalez, procuratore capo e fedelissimo di Bush, autorizza l'uso di botte in testa, quasi annegamenti (*waterboarding*) e temperature sotto lo zero durante gli interrogatori di sospetti terroristi.

«Il governo degli Stati Uniti non tortura nessuno. Noi rispettiamo la legge e i nostri impegni internazionali»
(G.W. Bush, 5 ottobre 2007)

Principali “tecniche d’interrogatorio coercitive” attuali:

- isolamento prolungato
- privazione del sonno
- manipolazione sensoriale (esposizione a luce molto chiara e a musica ad alto volume)
- umiliazioni sessuali e di altra natura
- uso dei cani, minaccia di esecuzioni o altri tipi di minacce per incutere paura
- obbligo di rimanere immobili o in posizioni dolorose per ore
- pestaggi
- manipolazione ambientale (esposizione a temperature gelide o torride)
- uso ripetuto di insulti di natura religiosa o razziale (abbassamento dell’orgoglio e dell’ego)
- uso prolungato delle manette
- uso di bende e cappucci
- “galleggiamento” (*waterboarding*, immersione in acqua sino al limite dell’annegamento)

Alcuni casi di tortura

Dilawar, conducente di taxi afghano. Arrestato dalla polizia locale nel dicembre del 2002. Viene appeso al soffitto della sua cella per quattro giorni. Rimane incappucciato per gran parte di questo tempo. Le sue richieste di acqua vengono ignorate. Per 24 ore è stato colpito centinaia di volte alle gambe, che vengono ridotte in poltiglia. Muore. L’inchiesta ha appurato che Dilawar era stato arrestato per errore.

Mohamed C. Arrestato all’età di 14 anni a Karachi, in Pakistan nell’ottobre del 2001. Tenuto sospeso in cella per i polsi tra le 10 e le 16 ore al giorno, per tre settimane. Sempre bendato, tranne nei momenti dei pasti.

Consegnato alle forze USA nel novembre 2001. Bendato, ammanettato, picchiato, minacciato di morte. Trasferito nella base USA di Kandahar in Afghanistan: denudato, pestato, docce gelate, minacce di evirazione.

Gennaio 2002: trasferito a Guantanamo Bay. Picchiato, sospeso per i polsi fino a otto ore consecutive. Disturbi del sonno, luci intermittenti, temperature gelide. Bruciate. Isolamento in una piccolissima cella di cemento.

Tuttora è prigioniero a Guantanamo. Non è ancora stato accusato di alcun reato.

Il “caso Italia”

L'Italia non è “al di sopra di ogni sospetto” di tortura. Nel *Rapporto annuale 2008* di Amnesty International Italia viene innanzitutto confermata una grande preoccupazione per la mancanza nella nostra legislazione di un reato di **tortura**, in recepimento alla *Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura* (CAT). Tale reato è contemplato solo nel codice penale militare di guerra.


Restano poi di grande attualità le indagini e i processi sulle violenze alla scuola “Diaz” di Bolzaneto, a Genova, in occasione del G8 del 2001. Non mancano posizioni sospette rispetto a casi singoli e minori, ma molto gravi, quali la morte in carcere di Aldo Banzino dopo due giorni di reclusione (ottobre 2007).

La tortura “serve”?

Nel secolare dibattito sulla tortura, l'unica obiezione a sostegno di tale pratica che sia di qualche valore è la sua eventuale utilità per ottenere informazioni che possano evitare gravi danni alla società e agli individui, quali attentati e omicidi. Ma, oggi come nel passato, quasi tutte le discussioni e gli studi in proposito hanno dimostrato che la tortura risulta più che altro un “test” sulla capacità di resistenza al dolore degli individui: i forti resistono, i deboli no.

Ma le dichiarazioni estorte in modo così brutale e disumano non apportano nulla alla scoperta della verità.


Eppure, molta gente si ostina ancora a sostenere la validità della tortura, per ignoranza e per spirito di violenza.



Prigioniero afgano inviato a Guantanamo.

CAPITOLO II

Il secondo capitolo consiste in una dissertazione sulle origini, sull'evoluzione e sullo stato delle istituzioni giuridiche, e in particolare sull'uso legittimo della tortura nei processi criminali, a partire dall'antichità e dal diritto romano ma concentrandosi sul dibattito e sulle disposizioni giuridiche dal XIII al XVII secolo.



La premessa è costituita da un dato generale sullo stato della legge in tutta Europa nel '600: l'assenza di corpi di leggi complessi, articolati e stabilmente riconosciuti cui dovevano supplire ordinamenti spesso occasionali, transitori e interpretati arbitrariamente a seconda dei giudici, degli interessi e delle forze in campo. Valore temporaneo avevano ad esempio le "grida" dei governatori di Milano che restavano in vigore solo fino a quando essi restavano al potere. In tali condizioni diventava davvero complessa l'applicazione della giustizia anche da parte di quei magistrati che avessero buona volontà, perché *operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo*.

Così, rispetto appunto alla tortura, leggiamo:

«Gli statuti di Milano, per esempio, non prescrivevano altre norme, né condizioni alla facoltà di mettere un uomo alla tortura (facoltà ammessa implicitamente, e riguardata ormai come connaturale al diritto di giudicare), se non che l'accusa fosse confermata dalla fama, e il delitto portasse pena di sangue, e ci fossero indizi ma senza dir quali.

Manzoni parte dalla confutazione di alcune posizioni di Verri, che nella più volte citata opera *Osservazioni sulla tortura* scrive:

«È certo che niente sta scritto nelle leggi nostre, né sulle persone che possono mettersi alla tortura, né sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi, né sul modo di tormentare, se col fuoco o dislogamento e strazio delle membra, né sul tempo per cui dura lo spasimo, né sul numero delle volte da ripeterlo: tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll'autorità del giudice, unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati».

A queste affermazioni Manzoni replica non contestando l'effettiva crudeltà dei supplizi o lo sconsiderato arbitrio della loro applicazione, ma rilevando come i legislatori, o almeno la maggior parte di loro, abbiano comunque agito nel corso dei secoli per migliorare l'applicazione della giustizia, sia pure nei limiti della cultura dei loro tempi:

«Ma così avvien per il solito nelle riforme umane che si fanno per gradi (parlo delle vere e giuste riforme; non di tutte le cose che ne hanno preso il nome): ai primi che le intraprendono, par molto di modificare la cosa, di correggerla in varie parti, di le-

vare, d'aggiungere: quelli che vengon dopo, e alle volte molto tempo dopo, trovandola, e con ragione, ancora cattiva, si fermano facilmente alla cagion più prossima, maledicono come autori della cosa quelli di cui porta il nome, perché le hanno data la forma con la quale continua a vivere e a dominare».

Così, rispetto alla tortura, rileva come la maggior parte dei trattati giuridici abbia svolto la funzione di regolare e razionalizzare il ricorso alla tortura, pur accettandola, e si ispiri comunque al principio generale e fondamentale che **la definizione e l'applicazione della legge è una prerogativa delle istituzioni pubbliche e deve essere sottratta all'arbitrio della violenza privata: una questione aperta fin dalle origini della società e che ancora oggi presenta inquietanti problemi.**

Nel corso di questa riflessione Manzoni evidenzia e denuncia alcune delle drammatiche atrocità implicite nell'applicazione della tortura e le brutali devianze dalla legge:

- la tortura, da strumento di pena, veniva usata come mezzo di prova: *l'effetto era diventato causa*, cioè i supplizi fisici imposti agli imputati li inducevano a confessare delitti non commessi, per cui poi venivano puniti;
- l'arbitrio dato ai giudici nell'applicazione della tortura aveva permesso disumane atrocità, in quanto non di rado accadeva che *i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti*;
- l'invito *alla coscienza, alla moderazione e alla mansuetudine* nell'applicazione della tortura si affianca con tragico contrasto all'elenco, alle descrizioni e alle quantificazioni dei tormenti da infliggere.

Da questo panorama di crudeltà e ignoranza Manzoni vuole però riscattare almeno in parte l'azione di quei legislatori che hanno voluto porre dei limiti oggettivi e legali all'operato dei giudici, definendo ad esempio, e per quanto possibile, l'ambito del loro arbitrio nell'applicazione della tortura:

«benché il giudice abbia l'arbitrio, deve però stare al diritto comune (...) e badino bene gli ufiziali della giustizia, di non andar avanti tanto allegramente con questo pretesto dell'arbitrio».

(Giulio Claro, *Sementiarum receptarum*, Lib. v, § fin. Quaest. LXIV, 36)

«Arbitrio non vuol dir altro se non che il giudice non ha regola certa della legge, la quale dice soltanto non doversi cominciare dai tormenti, ma da argomenti verisimili e probabili. Tocca dunque al giudice a esaminare se un indizio sia verisimile e probabile».

(Egidio Bossi, criminalista del secolo xvi, autore del *Tractatus varii*; tit. De indiciis ante torturam, 32)

Quest'ultima osservazione sul potere discrezionale dei giudici nel considerare *verisimile* e *probabile* tanto un indizio quanto un'affermazione si collega direttamente con l'episodio della *colonna infame*. Abbiamo letto, alla fine del capitolo precedente, che durante il primo interrogatorio i giudici insistono molto sulla "verosimiglianza" o meno delle risposte del Piazza. Ora ne comprendiamo il motivo: stanno cercando la giustificazione "formale" per sottoporlo alla tortura, e la cercano oltretutto in dettagli marginali rispetto all'eventuale *delitto che portasse pena di sangue*.

CAPITOLO III



E per venir finalmente all'applicazione,¹ era insegnamento comune, e quasi universale de' dottori,² che la bugia dell'accusato nel rispondere al giudice, fosse uno degl'indizi legittimi, come dicevano, alla tortura.³ Ecco perché l'esaminatore dell'infelice Piazza gli oppose, non essere verisimile che lui non avesse sentito parlare di muri imbrattati in porta Ticinese, e che non sapesse il nome de' deputati coi quali aveva avuto che fare.⁴

Ma insegnavan⁵ forse che bastasse una bugia qualunque?

«La bugia, per fare indizio alla tortura, deve riguardar le qualità e le circostanze sostanziali del delitto, cioè che appartengano ad esso, e dalle quali esso si possa inferire; altrimenti no: *alias secus*.»⁶

«La bugia non fa indizio alla tortura, se riguarda cose che non aggraverebbero il reo, quando le avesse confessate.»⁷

E bastava, secondo loro, che il detto dell'accusato paresse al giudice bugia, perché
20 questo potesse venire ai tormenti?

«La bugia per fare indizio alla tortura dev'esser provata concludentemente,⁸ o dalla propria confession del reo, o da due testimoni... essendo dottrina comune⁹ che due sian necessari a provare un indizio remoto,¹⁰ quale è la bugia». ¹¹ Cito, e citerò spesso

1. all'applicazione: alla pratica concreta della legge nei processi criminali.

2. dottori: gli esperti e gli studiosi di legge.

3. la bugia ... alla tortura: dalla trattazione generale sulla tortura esposta nel capitolo precedente Manzoni passa al caso specifico e concreto che verrà ora riportato alla ripresa del racconto del processo agli untori milanesi.

4. l'esaminatore ... che fare: nel finale del primo capitolo avevamo letto che nell'interrogatorio il giudice aveva ribattuto (*si oppose*) alle risposte del Piazza dichiarandole "inverisimili", e ora sappiamo che si trattava della prassi consueta per motivare la tortura.

5. insegnavan: riferito genericamente alle indicazioni ufficiali della legge e dei giuristi. La domanda è retorica, con valore evidentemente polemico.

6. La bugia ... secus: la *bugia* può essere motivo di tortura se riguarda la sostanza del presunto delitto, ma non è que-

sto il caso: l'eventualità che il Piazza non sapesse delle unzioni di Porta Ticinese e che non ricordasse i nomi dei *deputati* della parrocchia non è direttamente collegata all'atto incriminato. La citazione, come le due successive, è tratta dall'opera *Praxis et theorica criminalis* (Quaest. LII, 11) di Prospero Farinacci (1554-1618), uno dei più autorevoli giuristi del tempo. Il testo è un compendio delle leggi e delle pratiche giuridiche penali, principale punto di riferimento utilizzabile nei tribunali nel periodo a cui si riferisce il processo agli untori.

7. La bugia ... confessate: P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, Quaest. LII, 12 (cfr. nota 6).

8. concludentemente: in modo sicuro e definitivo.

9. dottrina comune: norma consueta e criterio condiviso.

10. remoto: "lontano", quindi indiretto e impreciso.

11. La bugia ... bugia: P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, Quaest. LII, 13 (cfr. nota 6).

il Farinacci,¹² come uno de' più autorevoli allora, e come gran raccoglitore dell'opinioni più ricevute.¹³ Alcuni però si contentavano d'un testimonio solo, purché fosse maggiore d'ogni eccezione.¹⁴ Ma che la bugia dovesse risultar da prove legali, e non da semplice congettura del giudice, era dottrina comune e non contraddetta.

Si inserisce qui una breve riflessione polemica nei confronti dei giudici milanesi responsabili di questo processo. Manzoni richiama infatti alcuni principi giuridici definiti e condivisi dai principali studiosi di legge, già prima del 1630: la proibizione di cominciare dalla tortura, la necessità di indizi *legittimi, sufficienti, verisimili, probabili* per sottoporre l'imputato alla tortura, la precauzione e lo scrupolo tanto più attenti quanto più grave l'imputazione. Dunque, tutta una serie di limiti a una istituzione che pure di per se stessa era crudele e ingiusta.

Ma in questo caso, denuncia Manzoni, anche queste norme furono trasgredite: i giudici di Milano *non cercavano una verità, ma volevano una confessione*. E per questo cominciarono dalla tortura, costruendo *indizi* pretestuosi con cui giustificarla formalmente.

Intimò dunque l'iniquo esaminatore al Piazza: *che dica la verità per qual causa nega di sapere che siano state onte*¹⁵ *le muraglie, et di sapere come si chiamino li deputati*,¹⁶ *che altrimenti, come cose inuerisimili, si metterà alla corda*,¹⁷ *per bauer la verità di queste inuerisimilitudini*. – *Se me la vogliono anche far attaccar al collo, lo facciamo; che di queste cose che mi hanno interrogato non ne so niente* –, rispose l'infelice, con quella specie di coraggio disperato, con cui la ragione sfida alle volte la forza, come per farle sentire che, a qualunque segno arrivi, non arriverà mai a diventar ragione.

E si veda a che miserabile astuzia dovettero ricorrer que' signori, per dare un po' più di colore al pretesto. Andarono, come abbiam detto, a caccia d'una seconda bugia, per poter parlarne con la formola del plurale;¹⁸ cercarono un altro zero, per ingrossare un conto in cui non avevan potuto fare entrar nessun numero.¹⁹

È messo alla tortura; gli s'intima *che si risolua di dire la verità*; risponde, tra gli urli e i gemiti e l'invocazioni e le supplicazioni: *l'ho detta, signore. Insistono. Ah per amor*

12. Cito ... il Farinacci: cfr. nota 6.

13. ricevute: accolte, accettate.

14. maggiore d'ogni eccezione: al di sopra di ogni dubbio, di assoluta affidabilità.

15. onte: unte, imbrattate.

16. li deputati: il Piazza aveva appena dichiarato di essersi incontrato il giorno prima con i *deputati di una parrocchia*, altre persone incaricate come lui dalle istituzioni di controllare lo stato dell'igiene pubblica (cfr. cap. I, rr. 170-174).

17. si metterà alla corda: la *corda*, detta anche "strappata", era uno dei principali e più comuni strumenti di tortura. L'im-

putato veniva legato a una fune e issato su una sorta di carrocchia. L'esecutore della tortura tirava e lasciava di colpo la corda, slogando, così, le articolazioni.

18. seconda bugia ... formola del plurale: la "inverosimiglianza", e quindi la supposta *bugia* del Piazza rispetto ai *deputati* di cui non conosceva i nomi, è un semplice e maligno pretesto per soddisfare alla dicitura della legge che richiedeva "indizi" per autorizzare la tortura.

19. un altro zero ... nessun numero: due bugie inesistenti non contano nulla, come la somma di due zeri non crea *nessun numero*.

di Dio! grida l'infelice: V.S.²⁰ *mi facci lasciar giù*,²¹ *che dirò quello che so; mi facci dare un po' d'aqua*. È lasciato giù, messo a sedere, interrogato di nuovo; risponde: *io non so niente; V.S. mi facci dare un poco d'aqua*.

Quanto è cieco il furore! Non veniva loro in mente che quello che volevan cavarli di bocca per forza, avrebbe potuto addurlo lui come un argomento fortissimo della sua innocenza,²² se fosse stato la verità, come, con atroce sicurezza, ripetevano. – Sì, signore, – avrebbe potuto rispondere: – avevo sentito dire che s'eran trovati unti i muri di via della Vetra; e stavo a baloccarmi sulla porta di casa vostra, signor presidente della Sanità! – E l'argomento sarebbe stato tanto più forte,²³ in quanto, essendosi sparsa insieme la voce del fatto, e la voce che il Piazza ne fosse l'autore, questo avrebbe, insieme con la notizia, dovuto risapere il suo pericolo.²⁴ Ma questa osservazion così ovvia, e che il furore non lasciava venire in mente a coloro, non poteva nemmeno venire in mente all'infelice, perché non gli era stato detto di cosa fosse imputato.²⁵ Volevan prima domarlo co' tormenti; questi eran per loro gli argomenti verosimili e probabili, richiesti dalla legge; volevan fargli sentire quale terribile, immediata conseguenza veniva dal risponder loro di no; volevano che si confessasse bugiardo una volta, per acquistare il diritto di non credergli, quando avrebbe detto: sono innocente.²⁶ Ma non ottennero l'iniquo intento. Il Piazza, rimesso alla tortura, alzato da terra, intimatogli che verrebbe alzato di più, eseguita la minaccia, e sempre incalzato *a dir la verità*, rispose sempre: *l'ho detta*; prima urlando, poi a voce bassa; finché i giudici, vedendo che ormai non avrebbe più potuto rispondere in nessuna maniera, lo fecero lasciar giù, e ricondurre in carcere.

Riferito l'esame in senato, il giorno 23, dal presidente della Sanità, che n'era membro, e dal capitano di giustizia, che ci sedeva quando fosse chiamato,²⁷ quel tribunale supremo decretò che: «il Piazza, dopo essere stato raso, rivestito con gli abiti della curia, e purgato,²⁸ fosse sottoposto alla tortura grave, con la legatura del canapo», atrocissima aggiunta, per la quale, oltre le braccia, si slogavano anche le mani; «a riprese, e ad arbitrio de' due magistrati suddetti; e ciò sopra alcune delle menzogne e inverisimiglianze risultanti dal processo».

20. V.S.: Vostra Signoria, nome di rispetto che veniva rivolto alle autorità.

21. mi facci lasciar giù: mi faccia tirare giù dalla corda, mi faccia scendere.

22. addurlo ... innocenza: portare, dichiarare come prova evidente della propria innocenza. Ma il furore dei giudici nel voler trovare a tutti i costi un "capro espiatorio" è talmente cieco da non permettere loro di rilevare l'evidenza dei fatti.

23. forte: valido, efficace.

24. questo ... pericolo: il Piazza (*questo*) sarebbe venuto a sapere del pericolo che stava correndo, e quindi avrebbe preso precauzioni e si sarebbe comportato diversamente:

non si sarebbe di certo soffermato a *baloccarsi* proprio davanti alla casa del presidente della sanità dove era stato arrestato (cfr. cap. I, rr. 144-149).

25. non ... imputato: è questo uno degli aspetti più scandalosi del processo: l'imputato viene interrogato e torturato senza che egli ne conosca il motivo.

26. bugiardo ... innocente: la malizia e l'ipocrisia dei giudici vuole screditare con la tortura le verità e la credibilità dell'imputato.

27. quando fosse chiamato: quando veniva convocato.

28. purgato: sottoposto a purghe intestinali (cfr. paragrafo successivo).

A questo punto del resoconto Manzoni si sofferma a considerare l'ingiustizia e la crudeltà di questa nuova e più atroce seduta di tortura imposta al Piazza: *Contro ogni legge, contro ogni autorità, come contro ogni ragione, ordina che il Piazza sia torturato di nuovo*. Non vi era nessun nuovo indizio che giustificasse tale decisione, e l'operato dei giudici andava contro ogni indicazione di legge.

A motivare tale atto fu la pressione popolare, che voleva vendetta e cercava un capro espiatorio per quella che superstiziosamente credeva causa certa del contagio: e questa fu ulteriore, grave colpa degli uomini di legge. Tutto diventa ancor più grave se si considera che l'intera vicenda ha origine dalle vaghe e calunniose accuse di una *donnicciola*, diventate *certezza per i giudici: non paia strano di vedere un tribunale farsi seguace ed emulo d'una o di due donnicciole; giacché, quando s'è per la strada della passione, è naturale che i più ciechi guidino*.

Il motivo di quelle odiose, se non crudeli prescrizioni, di tosare, rivestire, purgare, lo diremo con le parole del Verri. «In quei tempi credevasi che o ne' capelli e peli, ovvero nel vestito, o persino negli intestini trangugiandolo, potesse avere un amuleto o patto col demonio, onde rasandolo, spogliandolo e purgandolo ne venisse disarmato».²⁹ E questo era veramente de' tempi;³⁰ la violenza era un fatto (con diverse forme) di tutti i tempi, ma una dottrina di nessun tempo.³¹

Quel secondo esame non fu che una ugualmente assurda e più atroce ripetizione del primo, e con lo stesso effetto. L'infelice Piazza, interrogato prima, e contraddetto con cavilli, che si direbbero puerili, se a nulla d'un tal fatto potesse convenire un tal vocabolo,³² e sempre su circostanze indifferenti³³ al supposto delitto, e senza mai accennarlo nemmeno,³⁴ fu messo a quella più crudele tortura che il senato aveva prescritta. N'ebbero parole di dolor disperato, parole di dolor supplichevole, nessuna di quelle che desideravano, e per ottenere le quali avevano il coraggio di sentire, di far dire quell'altre. *Ah Dio mio! ah che assassinamento è questo! ah Signor fiscale!... Fatemi almeno appiccar presto...³⁵ Fatemi tagliar via la mano... Ammazzatemi; lasciatemi almeno riposar un poco. Ah! signor Presidente! ... Per amor di Dio, fatemi dar da bere;* ma insieme: *non so niente, la verità l'ho detta*. Dopo molte e molte risposte tali, a quella freddamente e freneticamente ripetuta istanza di dir la verità, gli mancò la voce, ammutolì; per quattro volte non rispose; finalmente poté dire ancora una volta, con voce fioca; *non so niente; la verità l'ho già detta*. Si dovette finire, e ricondurlo di nuovo, non confesso,³⁶ in carcere.

29. In quei tempi ... disarmato: Osservazioni sulla tortura, § II.

30. questo ... de' tempi: queste false convinzioni erano frutto della mentalità e dell'ignoranza di quei tempi.

31. la violenza ... nessun tempo: la violenza, anche se diffusa in ogni tempo, non può mai essere un principio, un insegnamento riconosciuto e valido. Si sintetizza così uno dei pensieri centrali di Manzoni rispetto all'intero processo.

32. con cavilli ... vocabolo: i pretesti con cui i giudici cer-

cano di compromettere l'imputato sono ingenui, inconsistenti; li si potrebbe definire "infantili", anche se la parola non si addice per nulla alla gravità della situazione.

33. indifferenti: irrilevanti o estranee.

34. senza ... nemmeno: cfr. nota 25.

35. Fatemi ... presto: fatemi impiccare subito, piuttosto che subire queste sofferenze.

36. non confesso: senza che avesse confessato.

E non c'eran più nemmeno pretesti, né motivo di ricominciare: quella che avevan presa per una scorciatoia, gli aveva condotti fuor di strada. Se la tortura avesse prodotto il suo effetto, estorta la confession della bugia, tenevan l'uomo;³⁷ e, cosa orribile! quanto più il soggetto della bugia era per sé indifferente, e di nessuna importanza, tanto più essa sarebbe stata, nelle loro mani, un argomento potente della reità del Piazza, mostrando che questo aveva bisogno di stare alla larga dal fatto, di farsene ignaro in tutto, in somma di mentire.³⁸ Ma dopo una tortura illegale, dopo un'altra più illegale e più atroce, o grave, come dicevano, rimettere alla tortura un uomo, perché negava d'aver sentito parlare d'un fatto, e di sapere il nome de' deputati d'una parrocchia, sarebbe stato eccedere i limiti dello straordinario. Eran dunque da capo, come se non avessero fatto ancor nulla; bisognava venire, senza nessun vantaggio, all'investigazione del supposto delitto, manifestare il reato al Piazza, interrogarlo. E se l'uomo negava? se, come aveva dato prova di saper fare, persisteva a negare anche ne' tormenti? I quali avrebbero dovuto essere assolutamente gli ultimi, se i giudici non volevano appropriarsi una terribil sentenza d'un loro collega, morto quasi da un secolo, ma la cui autorità era viva più che mai, il Bossi citato sopra. «Più di tre volte,» dice, «non ho mai visto ordinar la tortura, se non da de' giudici boia: nisi a carnificibus.»³⁹ E parla della tortura, ordinata legalmente.

Vista l'inutilità della tortura, i giudici cercano un nuovo inganno per indurre il Piazza a confessare un delitto che non aveva commesso: gli promettono l'impunità nel caso avesse rivelato i nomi dei suoi complici.

Si tratta di un'ennesima irregolarità del processo, che porterà a evidenti contraddizioni e a tragiche conseguenze. I giudici se ne rendono conto, e si premuniscono quindi con una comunicazione scritta al governatore Antonio Spinola, impegnato in quei mesi lontano da Milano nell'assedio a Casale Monferrato, della cui inettitudine si parla a lungo già nei *Promessi Sposi*. Ne risulterà un ulteriore documento sulla irrilevanza delle testimonianze a carico del Piazza, sull'inconsistenza di indizi e di prove, sulla irrazionalità delle investigazioni e delle deduzioni di colpevolezza, sulla grave malafede dei giudici.

Il Piazza si trova ora dunque di fronte al dilemma di denunciare e di condannare a doloroso destino qualche altro sconosciuto innocente, nell'illusione di salvare se stesso.

Ma chi può immaginarsi i combattimenti di quell'animo, a cui la memoria così recente de' tormenti avrà fatto sentire a vicenda⁴⁰ il terror di soffrirli di nuovo, e l'or-

37. tenevan l'uomo: avevano in mano l'accusato, l'avevano in loro potere.

38. quanto più ... mentire: la cosa più assurda era che ai giudici importava semplicemente strappare al Piazza la confessione di una menzogna, anche se su un particolare di nessun rilievo rispetto al presunto delitto, per poter poi sostenere

che egli aveva mentito per simulare estraneità al crimine.

39. nisi a carnificibus: se non da parte di carnefici. La citazione è dal capitolo sulla tortura dell'opera *Tractatus varii* di Egidio Bossi, criminalista e senatore milanese del '500, autore più volte citato da Manzoni.

40. a vicenda: alternativamente, ora l'uno ora l'altro.

rore di farli soffrire! a cui la speranza di fuggire una morte spaventosa, non si presentava che accompagnata con lo spavento di cagionarla⁴¹ a un altro innocente! giacché non poteva credere che fossero per abbandonare una preda,⁴² senza averne acquistata un'altra almeno, che volessero finire senza una condanna. Cedette, abbracciò quella speranza, per quanto fosse orribile e incerta; assunse l'impresa, per quanto fosse mostruosa e difficile; deliberò di mettere una vittima in suo luogo.⁴³ Ma come trovarla? a che filo attaccarsi? come scegliere tra nessuno?⁴⁴ Lui, era stato un fatto reale, che aveva servito d'occasione e di pretesto per accusarlo. Era entrato in via della Vetra, era andato rasente al muro, l'aveva toccato; una sciagurata aveva traveduto, ma qualche cosa.⁴⁵ Un fatto altrettanto innocente, e altrettanto indifferente fu, si vede, quello che gli suggerì la persona e la favola.⁴⁶

Il barbiere Giangiacomo Mora componeva e spacciava un unguento contro la peste; uno de' mille specifici⁴⁷ che avevano e dovevano aver credito, mentre faceva tanta strage un male di cui non si conosce il rimedio, e in un secolo in cui la medicina aveva ancor così poco imparato a non affermare, e insegnato a non credere.⁴⁸ Pochi giorni prima d'essere arrestato, il Piazza aveva chiesto di quell'unguento al barbiere; questo aveva promesso di preparargliene; e avendolo poi incontrato sul Carrobbio,⁴⁹ la mattina stessa del giorno che seguì l'arresto, gli aveva detto che il vasetto era pronto, e venisse a prenderlo. Volevan dal Piazza una storia d'unguento, di concerti,⁵⁰ di via della Vetra: quelle circostanze così recenti gli serviron di materia per comporne una:⁵¹ se si può chiamar comporre l'attaccare a molte circostanze reali un'invenzione incompatibile con esse.

Il giorno seguente, 26 di giugno, il Piazza è condotto davanti agli esaminatori, e l'auditore⁵² gl'intima: *che dica conforme a quello che estraudicialmente*⁵³ *confessò a me, alla presenza anco del Notaro Balbiano, se sa chi è il fabricatore degli unguenti, con quali tante volte si sono trouate ontate le porte et mura delle case et cadenazzi*⁵⁴ *di questa città.*

Ma il disgraziato, che, mentendo a suo dispetto, cercava di scostarsi il possibile meno dalla verità, rispose soltanto: *a me l'ha dato lui l'unguento, il Barbiero.* Son le pa-

41. cagionarla: causarla, provocarla.

42. fossero ... preda: stessero per, avessero l'intenzione di rinunciare a trovare una vittima.

43. una vittima in suo luogo: consegnare un innocente al posto suo, che avrebbe subito l'ingiusta violenza dei giudici.

44. come ... tra nessuno?: il Piazza non sa ovviamente chi indicare come suo *complice*, non essendocene *nessuno*.

45. una sciagurata ... qualche cosa: si riferisce alla *donnicciola* che aveva visto in effetti qualcosa, anche se in modo confuso ed errato (*traveduto*, intravisto male).

46. la favola: la falsa storia, l'invenzione.

47. uno ... specifici: uno dei numerosi e falsi "antidoti" contro la peste preparati e venduti da medici e ciarlatani alla superstiziosa e terrorizzata popolazione di Milano.

48. la medicina ... non credere: la scienza medica non era

ancora così sviluppata da riconoscere i propri limiti e da prescrivere la diffidenza verso false pratiche e ritrovati.

49. Carrobbio: il *Carrobbio* a Milano è propriamente il grande incrocio di Porta Ticinese, e indicava per estensione tutta la zona circostante, che lo stesso Manzoni nei *Promessi Sposi* descrive come *una delle parti più squallide e più desolate di Milano* (cfr. cap. xxxiv).

50. concerti: accordi e complotti.

51. comporne una: inventare una falsa storia.

52. l'auditore: il funzionario incaricato dell'interrogatorio.

53. conforme ... estraudicialmente: il giudice gli chiede di ripetere e confermare in modo ufficiale le stesse cose che aveva detto nel colloquio informale e quindi "extragiudiziaro", non valido giuridicamente.

54. cadenazzi: serrature, cancelli e serramenti vari.

role tradotte letteralmente, ma messe così fuor di luogo dal Ripamonti:⁵⁵ *dedit unguenta mihi tonsor.*

Gli si dice *che nomini il detto Barbiero*; e il suo complice, il suo ministro⁵⁶ in un tale attentato, risponde: *credo habbi nome Gio. Jacomo, la cui parentela (il cognome) non so.* Non sapeva di certo, che dove stesse di casa, anzi di bottega;⁵⁷ e, a un'altra interrogazione,⁵⁸ lo disse.

Gli domandano *se da detto Barbiero lui Costituto*⁵⁹ *ne ha hauuto o poco o assai di detto unguento.* Risponde: *me ne ha dato tanta quantità come potrebbe capire*⁶⁰ *questo calamaro che è qua sopra la tavola.* Se avesse ricevuto dal Mora il vasetto del preservativo⁶¹ che gli
150 aveva chiesto, avrebbe descritto quello; ma non potendo cavar nulla dalla sua memoria, s'attacca a un oggetto presente, per attaccarsi a qualcosa di reale. Gli domandano *se detto Barbiero è amico di lui Costituto.* E qui, non accorgendosi come la verità che gli si presenta alla memoria, faccia ai cozzi⁶² con l'invenzione, risponde: *è amico, signor sì, buon dì, buon anno, è amico, signor sì*; val a dire che lo conosceva appena di saluto.⁶³

Ma gli esaminatori, senza far nessuna osservazione,⁶⁴ passarono a domandargli, *con qual occasione detto Barbiero gli ha dato detto onto.* Ed ecco cosa rispose: *passai di là, et lui chiamandomi mi disse: vi ho puoi da dare un non so che; io gli dissi che cosa era? et egli disse: è non so che onto; et io dissi: sì, sì, verrò puoi a tuorlo;*⁶⁵ *et così da lì a due o tre giorni,*
160 *me lo diede puoi.* Altera le circostanze materiali del fatto, quanto è necessario per accomodarlo alla favola; ma gli lascia il suo colore;⁶⁶ e alcune delle parole che riferisce, eran probabilmente quelle ch'eran corse davvero tra loro. Parole dette in conseguenza d'un concerto⁶⁷ già preso, a proposito d'un preservativo, le dà per dette all'intento di proporre di punto in bianco un avvelenamento, almen tanto pazzo quanto atroce.

Con tutto ciò, gli esaminatori vanno avanti con le domande, sul luogo, sul giorno, sull'ora della proposta e della consegna; e, come contenti di quelle risposte,⁶⁸ ne chiedono dell'altre. *Che cosa gli disse quando gli consegnò il detto vasetto d'onto?*

55. messe ... Ripamonti: Manzoni prende questa informazione e questa citazione da un testo di Giuseppe Ripamonti, lo storico del '600 cui si fa spesso riferimento anche nei *Promessi Sposi*. Le parole del Ripamonti sono *fuor di luogo* perché, secondo Manzoni, lo storico milanese riferisce in modo errato e improprio le vicende del processo.

56. ministro: "esecutore", in quanto il Piazza, nella falsa ricostruzione dei fatti, avrebbe compiuto l'unzione su incarico del barbiere Giangiacomo Mora. Naturalmente i termini *complice* e *ministro* sono usati con accento ironico.

57. Non sapeva ... di bottega: sapeva solo dove abitava, o meglio dove aveva la sua bottega di barbiere.

58. interrogazione: domanda.

59. Costituto: termine giuridico con cui si indicava la persona che stava rendendo una deposizione, l'interrogato.

60. capire: contenere.

61. preservativo: rimedio, ritrovato che "preserva" dal male.

62. faccia ai cozzi: faccia a pugni, sia in palese contrasto e contraddizione.

63. di saluto: sono semplici conoscenti che si limitano a salutarsi, e quindi, non amici. Ma i giudici vorranno invece intendere come farà più comodo alla loro tesi accusatoria.

64. senza ... osservazione: senza alcuna obiezione o perplessità.

65. a tuorlo: a prenderlo.

66. il suo colore: la sua sostanza reale.

67. concerto: accordo.

68. come ... risposte: Manzoni sottolinea il fatto che i giudici siano o fingano di essere convinti di risposte così evidentemente fragili e improvvisate.

*Mi disse: pigliate questo vasetto, et ongete le muraglie qui adietro, et poi venete da me, che ha-
uerete una mano de danari.*⁶⁹

170

«Ma perché il barbiere, senza arrischiare, non ungeva da sé di notte!» postilla⁷⁰ qui, stavo per dire esclama, il Verri. E una tale inverisimiglianza avventa,⁷¹ per dir così, ancor più in una risposta successiva. Interrogato *se il detto Barbiero assignò a lui Constituto il luogo preciso da ongere*, risponde: *mi disse che ongessi lì nella Vedra de' Cittadini, et che cominciassi dal suo uschio, dove in effetto cominciavi.*

«Nemmeno l'uscio suo proprio aveva unto il barbiere!» postilla qui di nuovo il Verri. E non ci voleva, certo, la sua perspicacia per fare un'osservazion simile; ci volle l'accecamento della passione per non farla, o la malizia della passione⁷² per non farne conto,⁷³ se, come è più naturale, si presentò anche alla mente degli esaminatori.

L'infelice inventava così a stento, e come per forza, e solo quando era eccitato,⁷⁴ e 180 come punto dalle domande, che non si saprebbe indovinare se quella promessa di danari sia stata immaginata da lui, per dar qualche ragione dell'aver accettata una commission⁷⁵ di quella sorte, o se gli fosse stata suggerita da un'interrogazion dell'auditore, in quel tenebroso abboccamento.⁷⁶ Lo stesso bisogna dire d'un'altra invenzione, con la quale, nell'esame, andò incontro indirettamente a un'altra difficoltà, cioè come mai avesse potuto maneggiar quell'unto così mortale, senza riceverne danno. Gli domandano *se detto Barbiero disse a lui Constituto per qual causa facesse ontare le dette porte et muraglie*. Risponde: *lui non mi disse niente; m'imagino bene che detto onto fosse velenato, et potesse nocere alli corpi humani, poichè la mattina seguente mi diede un'aqua da bere, dicendomi che mi sarei preservato dal veleno di tal onto.*

190

A tutte queste risposte, e ad altre d'ugual valore, che sarebbe lungo e inutile il riferire, gli esaminatori non trovaron nulla da opporre, o per parlar più precisamente, non opposero nulla.⁷⁷ D'una sola cosa credettero di dover chiedere spiegazione: *per qual causa non l'ha potuto dire le altre volte.*⁷⁸

Rispose: *io non lo so, né so a che attribuire la causa, se non a quella aqua che mi diede da bere; perchè V.S. vede bene che, per quanti tormenti ho hauuto, non ho potuto dir niente.*

Questa volta però, quegli uomini così facili a contentarsi, non son contenti, e tornano a domandare: *per qual causa non ha detto questa verità prima di adesso, massime sendo stato tormentato nella maniera che fu tormentato, et sabbato et hieri.*

69. Mi disse ... danari: questa è l'accusa inventata dal Piazza che dannerà l'inconsapevole barbiere: lui lo avrebbe pagato (con una *mano*, una manciata di soldi) perché ungesse le vie del quartiere. Sulle contraddizioni di tale accusa si tornerà nella fase finale del processo (cfr. cap. IV).

70. postilla: annota.

71. avventa: colpisce.

72. passione: qui, come quasi sempre in tutta l'opera, il termine indica gli istinti e gli atteggiamenti di debolezza morale e intellettuale dei giudici, che li inducono a involontaria ottusità mentale (*acceccamento*) o a volontaria *malizia*.

73. non farne conto: non tenerne conto.

74. eccitato: provocato, sollecitato.

75. commission: incarico, compito.

76. in quel tenebroso abboccamento: si riferisce all'ipottizzato incontro "clandestino" e "segreto" (e per questo *tenebroso*), tra l'ufficiale giudiziario e il Piazza, in cui avrebbero concordato la confessione in cambio della impunità.

77. non trovaron ... nulla: ancora una volta Manzoni sottolinea l'ipocrisia dei giudici, che accettano e prendono volontariamente per buone delle risposte improvvisate.

78. le altre volte: cioè quando si era trovato sotto tortura.

200 Questa verità!⁷⁹

Risponde: *io non l'ho detta, perché non ho potuto, et se io fossi stato cent'anni sopra la corda, io non haueria mai potuto dire cosa alcuna, perché non potevo parlare, poiché quando m'era dimandata qualche cosa di questo particolare, mi fuggiva dal cuore, et non potevo rispondere.* Sentito questo, chiuser l'esame, e rimandarono lo sventurato in carcere.

Ma basta il chiamarlo sventurato?⁸⁰

A una tale interrogazione, la coscienza si confonde, rifugge, vorrebbe dichiararsi incompetente; par quasi un'arroganza spietata, un'ostentazion farisaica,⁸¹ il giudicar chi operava in tali angosce, e tra tali insidie. Ma costretta a rispondere, la coscienza deve dire: fu anche colpevole; i patimenti e i terrori dell'innocente sono una gran cosa, hanno di gran virtù; ma non quella di mutar la legge eterna, di far che la calunnia cessi d'esser colpa.⁸² E la compassione stessa, che vorrebbe pure scusare il tormentato, si rivolta subito anch'essa contro il calunniatore: ha sentito nominare un altro innocente; prevede altri patimenti, altri terrori, forse altre simili colpe.

E gli uomini che crearon quell'angosce, che tesero quell'insidie, ci parrà d'averli scusati con dire: si credeva all'unzioni, e c'era la tortura?⁸³ Crediam pure anche noi alla possibilità d'uccider gli uomini col veleno; e cosa si direbbe d'un giudice che adducesse questo per argomento d'aver giustamente condannato un uomo come avvelenatore? C'è pure ancora la pena di morte; e cosa si risponderebbe a uno che pretendesse con questo di giustificare tutte le sentenze di morte? No; non c'era la tortura per il caso di Guglielmo Piazza: furono i giudici che la vollero, che, per dir così, l'inventarono in quel caso. Se gli avesse ingannati, sarebbe stata loro colpa, perché era opera loro; ma abbiam visto che non gl'ingannò. Mettiam pure che siano stati ingannati dalle parole del Piazza nell'ultimo esame, che abbiam potuto credere un fatto, esposto, spiegato, circostanziato in quella maniera. Da che eran mosse quelle parole? come l'avevano avute? Con un mezzo, sull'illegittimità del quale non dovevano ingannarsi, e non s'ingannarono infatti, poiché cercarono di nascondere e di travisarlo. Se, per impossibile, tutto quello che venne dopo fosse stato un concorso accidentale di cose le più atte a confermar l'inganno, la colpa rimarrebbe ancora a coloro che gli avevano aperta la strada. Ma vedremo in vece che tutto fu condotto da quella medesima loro

220 volontà, la quale, per mantener l'inganno fino alla fine, dovette ancora eluder le leggi, come resistere all'evidenza, farsi gioco della probità, come indurirsi alla compassione.⁸⁴

79. Questa verità!: l'esclamazione, che richiama le parole dei giudici, esprime l'indignazione di Manzoni nei confronti della loro ipocrisia e falsità.

80. Ma basta ... sventurato?: definire il Piazza uno *sventurato* è sufficiente a spiegare la sua posizione e il suo comportamento? La domanda retorica anticipa la riflessione che seguirà sulle gravi responsabilità morali dell'imputato, che con la sua scelta diventa oltre che vittima complice di future ingiustizie e sofferenze per altri innocenti, primo fra tutti il barbiere Mora.

81. un'ostentazion farisaica: una esibizione ipocrita di di-

gnità e giudizio morale.

82. i patimenti ... colpa: le sofferenze non giustificano comunque la *calunnia*, che resta in ogni caso una *colpa*.

83. E gli uomini ... tortura?: torna in questa nuova domanda retorica uno dei motivi centrali dell'opera: il fatto che a quei tempi si credesse alle unzioni pestifere e che fosse in uso la tortura non giustifica i giudici che provocarono inique e crudeli sofferenze a degli innocenti.

84. indurirsi alla compassione: opporsi con rigidità e durezza a ogni pietosa comprensione.

Scheda 3

I collaboratori di giustizia



L'interrogatorio di un collaboratore di giustizia.

In apparente subordine rispetto alla tortura (forse per il diverso tipo di violenza), ma in realtà con altrettanto rilievo polemico, la *Storia della Colonna Infame* denuncia il **ricorso alla "impunità"** come strumento investigativo e giudiziario. Dove non giunge la tortura, giunge la promessa di libertà o di indulgenza in cambio di informazioni e denunce: così prima il Piazza e poi il Mora coinvolgono altri innocenti nella perversa spirale di menzogne e denunce del processo, fino ai suoi tragici esiti di morte.

Si tratta di prassi antica e consueta, quella dell'impunità degli accusati, definita in termini chiari in ambito giuridico. Manzoni ne riassume infatti le caratteristiche, anche qui denunciando il fatto che, nel caso trattato, essa venne applicata in modo illegale, senza alcun rispetto delle istituzioni e delle persone, con la complicità di tutti i rappresentanti del potere e sfruttando tutte le ambiguità formali delle norme.

Tra le affermazioni più interessanti riportate dai testi giuridici del tempo c'è sicuramente quella di Prospero Farinacci (1554-1618), uno dei più autorevoli giuristi del tempo frequentemente citato da Manzoni nella *Colonna Infame*:

«A chi rivela per la speranza dell'impunità, o concessa dalla legge, o promessa dal giudice, non si crede nulla contro i nominati».

Tale giudizio, o pregiudizio, può avviare la riflessione sulla versione contemporanea dell'impunità giudiziaria in Italia, quella della "collaborazione di giustizia", più nota come "pentitismo".

I **collaboratori di giustizia** (comunemente chiamati “**pentiti**”) sono quei detenuti appartenenti a organizzazioni criminali di natura mafiosa o terroristica i quali rilasciano alle autorità inquirenti confessioni e dichiarazioni utili all’avanzamento delle indagini contro quelle stesse organizzazioni e all’arresto di altri responsabili.

Tale scelta comporta per i collaboratori particolari trattamenti giudiziari, regolati dalla legge 82 del 1991 e poi modificata con la legge 45 del 13 febbraio 2001.

I **benefici più significativi** previsti per i “collaboratori di giustizia” riguardano **la riduzione e il trattamento di pena, l’assegno di mantenimento** concesso dallo stato e **la protezione**, nei termini che la legge così circoscrive:

- il pentito ha un tempo massimo di sei mesi per dire tutto quello che sa; il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il pentito dichiara la sua disponibilità a collaborare;
- il pentito non accede immediatamente ai benefici di legge ma vi accede solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite;
- il pentito detenuto dovrà scontare almeno un quarto della pena;
- la protezione durerà fino al cessato pericolo, a prescindere dalla fase in cui si trovi il processo.


Contro la mafia e il terrorismo

L’istituzione dei “collaboratori di giustizia” si è rivelata di cruciale importanza nella lotta, in Italia, a due tra le più pericolose organizzazioni criminali: la Mafia siciliana e il terrorismo politico delle Brigate Rosse. In questo ambito le figure di più immediato e noto riferimento possono essere considerate quelle di Tommaso Buscetta e Patrizio Peci.

Tommaso Buscetta (1928-2000)

Dopo una lunga “carriera” nell’organizzazione criminale Cosa Nostra negli Stati Uniti, è stato il primo importante “collaboratore di giustizia” nella lotta contro la Mafia siciliana.

A partire dal 1984 diventò l’interlocutore principale del giudice Giovanni Falcone, protagonista ed “eroe”, insieme a Paolo Borsellino e a molti altri uomini della giustizia, nella guerra alla criminalità organizzata.




Patrizio Peci (1953)

Terrorista militante nelle Brigate Rosse che insanguinarono la vita sociale italiana nel decennio a cavallo tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, ne fu anche il primo "pentito".

La sua collaborazione e le sue rivelazioni alla polizia furono determinanti per avviare lo smantellamento dell'organizzazione terroristica.

Gode tuttora di un "programma di protezione".



Rischi e ambiguità del "pentitismo"

Sono evidenti l'importanza e il valore positivo della collaborazione di giustizia, che negli anni è risultato strumento decisivo nella lotta alla criminalità. Ma altrettanto evidenti sono i rischi che essa implica, primo fra tutti il fenomeno del "falso pentitismo", cioè le confessioni inventate appositamente per ostacolare e confondere le indagini, o per coinvolgere persone innocenti. Drammatica, ad esempio, fu la situazione che vide coinvolto il conduttore televisivo Enzo Tortora nei primi anni '80, vittima di un infamante errore giudiziario in conseguenza di false dichiarazioni di "pentiti" camorristi.

Un altro pericolo, conseguenza del pentitismo, è quello delle "vendette trasversali", cioè le aggressioni e gli omicidi da parte dei criminali in libertà contro i parenti dei collaboratori di giustizia.

La vicenda della *Storia della Colonna Infame* rappresenta un esempio assolutamente negativo di "collaborazione con la giustizia". Istigato e ingannato dai giudici con la promessa di impunità, Guglielmo Piazza, innocente, denuncia un altro innocente, Giangiacomo Mora. Insieme, nel disperato tentativo di salvarsi la vita, essi denunceranno altri innocenti determinando la loro disgrazia.

Lo stesso stratagemma della impunità promessa (e non mantenuta) verrà usato dai giudici con un altro imputato, Stefano Baruello, di cui Manzoni narra rapidamente nel cap. iv.



CAPITOLO IV



L'auditore corse, con la sbirraglia,¹ alla casa del Mora, e lo trovarono in bottega. Ecco un altro reo che non pensava a fuggire, né a nascondersi, benché il suo complice fosse in prigione da quattro giorni.² C'era con lui un suo figliuolo; e l'auditore ordinò che fossero arrestati tutt'e due.

Il Verri, spogliando i libri parrocchiali di San Lorenzo,³ trovò che l'infelice barbiere poteva avere anche tre figlie; una di quattordici anni, una di dodici, una che aveva

appena finiti i sei. Ed è bello il vedere un uomo ricco, nobile, celebre, in carica, prendersi questa cura di scavar le memorie d'una famiglia povera, oscura, dimenticata: che dico? infame; e in mezzo a una posterità, erede cieca e tenace della stolta esecrazione degli avi, cercar nuovi oggetti a una compassione generosa e sapiente.⁴ Certo, non è cosa ragionevole l'opporre la compassione alla giustizia, la quale deve punire anche quando è costretta a compiangere, e non sarebbe giustizia se volesse condonar le pene de' colpevoli al dolore degl'innocenti. Ma contro la violenza e la frode, la compassione è una ragione anch'essa.⁵ E se non fossero state che quelle prime angosce d'una moglie e d'una madre, quella rivelazione d'un così nuovo spavento, e d'un così nuovo cordoglio a bambine che vedevano metter le mani addosso al loro padre, al fratello, legarli, trattarli come scellerati; sarebbe un carico⁶ terribile contro coloro, i quali non avevano dalla giustizia il dovere, e nemmeno dalla legge il permesso di venire a ciò.⁷

1. con la sbirraglia: il termine, che indica un piccolo gruppo di poliziotti, ha una evidente sfumatura negativa, come gli "sbirri" dei *Promessi Sposi*.

2. Ecco ... giorni: il fatto che il Mora non sia fuggito, tanto più dopo l'arresto del suo supposto complice, dovrebbe far riflettere sul suo eventuale crimine.

3. i libri ... San Lorenzo: per le sue *Osservazioni sulla tortura* Verri si era documentato sull'identità del Mora e sulla sua famiglia, ricorrendo ai registri della parrocchia nel quartiere di Porta Ticinese in cui risiedeva, appunto quella di San Lorenzo in Milano.

4. Ed è bello ... sapiente: Manzoni elogia la dignità intellettuale e morale di Verri, uomo di nobili origini che si preoc-

cupa di documentare l'identità di persone umili, per di più tacciate di *infame* delitto, quali appunto il Mora e la sua famiglia, e nonostante la loro secolare (e *stolta*) condanna da parte dei posteri.

5. Certo ... anch'essa: la *compassione*, la pena verso le persone non può contrastare la giustizia (ad esempio, nei confronti degli innocenti familiari del Mora); ma anche questa pesa quando la giustizia si trasforma in violenza e inganno. L'attualità dell'opera consiste anche in questa sensibilità civile e morale.

6. un carico: una colpa per i responsabili.

7. venire a ciò: di arrivare a questi comportamenti e provvedimenti.

Ché, anche per procedere alla cattura, ci volevano naturalmente degl'indizi. E qui non c'era né fama, né fuga, né querela d'un offeso, né accusa di persona degna di fede, né deposizion di testimoni; non c'era alcun corpo di delitto; non c'era altro che il detto⁸ d'un supposto complice. E perché un detto tale, che non aveva per sé valor di sorte alcuna, potesse dare al giudice la facoltà di procedere, eran necessarie molte condizioni. Più d'una essenziale, avremo occasione di vedere che non fu osservata; e si potrebbe facilmente dimostrarlo di molt'altre. Ma non ce n'è bisogno; perché, quand'anche fossero state adempite tutte a un puntino,⁹ c'era in questo caso una circostanza che rendeva l'accusa radicalmente e insanabilmente nulla: l'essere stata fatta in conseguenza d'una promessa d'impunità. "A chi rivela per la speranza dell'impunità, o concessa dalla legge, o promessa dal giudice, non si crede nulla contro i nominati", dice il Farinacci.¹⁰ E il Bossi: "si può opporre al testimonio che quel che ha detto, l'abbia detto per essergli stata promessa l'impunità... mentre un testimonio deve parlar sinceramente, e non per la speranza d'un vantaggio... E questo vale anche ne' casi in cui, per altre ragioni, si può fare eccezione alla regola che esclude il complice dall'attestare...¹¹ perché colui che attesta per una promessa d'impunità, si chiama corrotto, e non gli si crede".¹² Ed era dottrina non contraddetta.

Mentre si preparavano a visitare ogni cosa, il Mora disse all'auditore: *Oh V.S. veda! so che è venuta per quell'unguento;*¹³ *V.S. lo veda là; et aponto*¹⁴ *quel vasettino l'haueuo apparecchiato per darlo al Commissario, ma non è venuto a pigliarlo; io, gratia a Dio, non ho fallato.*¹⁵ *V.S. veda per tutto; io non ho fallato: può sparagnare di farmi tener legato.*¹⁶ Credeva l'infelice, che il suo reato fosse d'aver composto e spacciato quello specifico,¹⁷ senza licenza.

Frugan per tutto; ripassan¹⁸ vasi, vasetti, ampolle, alberelli,¹⁹ barattoli. (I barbieri, a quel tempo, esercitavan la bassa chirurgia;²⁰ e di lì a fare anche un po' il medico, e un po' lo speziale,²¹ non c'era che un passo.) Due cose parvero sospette; e, chiedendo scusa al lettore, siam costretti a parlarne, perché il sospetto manifestato da coloro, nell'atto della visita, fu quello che diede poi al povero sventurato un'in-

8. il detto: le dichiarazioni.

9. a un puntino: "fare le cose a puntino" significa farle con assoluta precisione e correttezza.

10. il Farinacci: la citazione, di grande importanza nel proseguimento del processo e per la riflessione giuridica da Manzoni fino a noi, è tratta come di consueto dall'opera di Prospero Farinacci *Praxis et theorica criminalis*, Quaest. XLIII, 192 (cfr. nota 6, cap. III).

11. attestare: dichiarare.

12. si può ... si crede: la citazione è dall'opera di Egidio Bossi *Tractatus varii*, tit. De oppositionibus contra testes; 21 (cfr. nota 39, cap. III).

13. unguento: preparato, crema medicinale.

14. aponto: appunto.

15. fallato: sbagliato.

16. può ... legato: può risparmiarsi la fatica di farmi arrestare.

17. specifico: medicamento spacciato come antidoto contro la peste.

18. ripassan: perquisiscono, cercano.

19. alberelli: vasetti cilindrici da farmacia.

20. bassa chirurgia: i barbieri potevano ottenere la licenza per piccoli interventi quali l'estrazione dei denti e i salassi con applicazione delle sanguisughe.

21. lo speziale: il farmacista, cioè colui che preparava le medicine.

dicazione, un mezzo per potersi accusare ne' tormenti. E del resto c'è in tutta questa storia qualcosa di più forte che lo schifo.²²

In tempo di peste, era naturale che un uomo, il quale doveva trattar con molte
60 persone, e principalmente con ammalati, stesse, per quanto era possibile, segregato dalla famiglia:²³ e il difensor del Padilla²⁴ fa questa osservazione dove, come vedremo or ora, oppone²⁵ al processo la mancanza d'un corpo di delitto. La peste medesima poi aveva diminuito in quella desolata popolazione il bisogno della pulizia, ch'era già poco. Si trovaron perciò in una stanzina dietro la bottega, *duo vasa stercore humano plena*,²⁶ dice il processo. Un birro se ne maraviglia, e (a tutti era lecito di parlar contro gli untori) fa osservare *che di sopra vi è il condotto*.²⁷ Il Mora rispose: *io dormo qui da basso, et non vado di sopra*.

La seconda cosa fu che in un cortiletto si vide *un fornello con dentro murata una caldara*²⁸ *di rame, nella quale si è trovato dentro dell'acqua torbida, in fondo della quale si è trovato una materia viscosa gialla et bianca, la quale, gettata al muro, fattone la prova, si attaccava*. Il Mora disse: *l'è smoglio (ranno)*:²⁹ e il processo nota che lo disse con molta insistenza: cosa che fa vedere quanto essi mostrassero di trovarci mistero. Ma come mai s'arrischiarono di far tanto a confidenza³⁰ con quel veleno così potente e così misterioso? Bisogna dire che il furore soffogasse la paura, che pure era una delle sue cagioni.

Tra le carte poi si trovò una ricetta, che l'auditore³¹ diede in mano al Mora, perché spiegasse cos'era. Questo la stracciò, perché, in quella confusione, l'aveva presa per la ricetta dello specifico.³² I pezzi furon raccolti subito; ma vedremo come questo miserabile accidente fu poi fatto valere contro quell'infelice.

80 Nell'estratto del processo non si trova quante persone fossero arrestate insieme con lui. Il Ripamonti dice che menaron via³³ tutta la gente di casa e di bottega; giovani, garzoni, moglie, figli, e anche parenti, se ce n'era lì.³⁴

Nell'uscir da quella casa, nella quale non doveva più rimetter piede, da quella casa che doveva esser demolita da' fondamenti, e dar luogo a un monumento d'infamia

22. siam costretti ... lo schifo: Manzoni accennerà ora a particolari un po' crudi, ma necessari alla comprensione della storia e quindi, pensando alla gravità anche morale delle conseguenze, più importanti dello *schifo* per la materia citata.

23. segregato dalla famiglia: separato, isolato, per precauzione rispetto al contagio.

24. il difensor del Padilla: l'avvocato di un altro imputato, di cui si parlerà in seguito; le sue relazioni scritte sul processo costituiscono i più importanti documenti sull'intera vicenda, come dichiara il Manzoni nell'*Introduzione*.

25. oppone: contesta, ribatte.

26. duo vasa ... plena: due contenitori ripieni di sterco umano.

27. di sopra ... il condotto: al piano superiore si trova il *condotto* igienico, cioè il "bagno".

28. una caldara: un recipiente, un secchio.

29. smoglio (ranno): miscuglio di cenere e acqua bollente usato per lavare i panni.

30. a confidenza: senza precauzioni.

31. l'auditore: l'ufficiale giudiziario.

32. specifico: cfr. nota 17.

33. menaron via: portaron via, in prigione.

34. Il Ripamonti ... se ce n'era li: il dato di cronaca è ricavato dall'opera di Giuseppe Ripamonti *De peste Mediolani quae fuit anno 1630* (La peste di Milano del 1630). Manzoni, in nota, ne riporta una citazione diretta, in latino, dal testo: *Et si consanguinei erant*, "e i parenti, se ce n'erano".

mia,³⁵ il Mora disse: *io non ho fallato,³⁶ et se ho fallato, che sij castigato; ma da quello Elettuario³⁷ in puoi, io non ho fatto altro; però, se hauessi fallato in qualche cosa, ne dimando misericordia.*

Fu esaminato il giorno medesimo, e interrogato principalmente sul ranno³⁸ che gli avevan trovato in casa, e sulle sue relazioni col commissario.³⁹ Intorno al primo, rispose: *signore, io non so niente, et l'hanno fatto far le donne; che ne dimandano conto da loro, che lo diranno; et sapevo tanto io che quel smoglio vi fosse, quanto che mi credessi d'esser oggi condotto prigionie.*⁴⁰ 90

Intorno al commissario, raccontò del vasetto d'unguento che doveva dargli, e ne specificò gl'ingredienti; altre relazioni con lui, disse di non averne avute, se non che, circa un anno prima, quello era venuto a casa sua, a chiedergli un servizio del suo mestiere.⁴¹ Subito dopo fu esaminato il figliuolo; e fu allora che quel povero ragazzo ripeté la sciocca ciarla del vasetto e della penna, che abbiám riferita da principio.⁴² Del resto, l'esame fu inconcludente; e il Verri osserva, in una postilla, che “si doveva interrogare il figlio del barbiere su quel ranno, e vedere da quanto tempo si trovava nella caldaia, come fatto, a che uso; e allora si sarebbe chiarito meglio l'affare. Ma”, aggiunge, “temevano di non trovarlo reo”. E questa veramente è la chiave di tutto.⁴³ 100

Interrogarono però su quel particolare la povera moglie del Mora, la quale alle varie domande rispose che aveva fatto il bucato dieci o dodici giorni avanti; che ogni volta riponeva del ranno per certi usi di chirurgia;⁴⁴ che per questo gliene avevan trovato in casa; ma che quello non era stato adoperato, non essendocene stato bisogno.

Si fece esaminare quel ranno da due lavandaie, e da tre medici. Quelle dissero ch'era ranno, ma alterato; questi, che non era ranno; le une e gli altri, perché il fondo appiccicava e faceva le fila. “In una bottega d'un barbiere,” dice il Verri,⁴⁵ 110 “dove si saranno lavati de' lini sporchi e dalle piaghe e da' cerotti, qual cosa più naturale che il trovarsi un sedimento⁴⁶ viscido, grasso, giallo, dopo varii giorni d'estate?”

35. quella casa ... un monumento d'infamia: al termine del processo, i giudici ordineranno di abbattere la casa del Mora e di ergere sul posto, appunto, la “colonna infame”, un monumento che ricordasse il crimine di cui furono ingiustamente accusati il barbiere e gli altri innocenti.

36. fallato: sbagliato, commesso un'illealtà.

37. Elettuario: composto medicamentoso.

38. ranno: cfr. nota 29.

39. col commissario: cioè con il Piazza, commissario di sanità.

40. sapevo ... prigionie: Mora dichiara la propria assoluta estraneità e inconsapevolezza tanto rispetto al particolare del ranno quanto rispetto all'inattesa e immotivata irruzione della polizia nella sua bottega.

41. un servizio del suo mestiere: una prestazione professionale, cioè andò a farsi la barba o a tagliarsi i capelli.

42. ciarla ... da principio: la storia raccontata dalla *donnicciola* che ha dato il via a tutta la vicenda (cfr. cap. I, pp. 28-31).

43. questa ... di tutto: è l'amara considerazione e conferma, da parte di Manzoni, della malafede e del colpevole atteggiamento dei giudici, che fin dall'inizio volevano a tutti i costi trovare colpevoli gli imputati, e che quindi non prendevano in considerazione nessun aspetto che potesse scagionarli.

44. usi di chirurgia: cfr. nota 20.

45. dice il Verri: la citazione è tratta dalle *Osservazioni sulla tortura*, § IV.

46. sedimento: il deposito di una sostanza lasciata per un certo tempo in un recipiente.

A questo punto l'Autore, citando altre carte del processo, ribadisce come gli interrogatori fin qui condotti non avessero comunque mai individuato il vero "corpo del delitto", cioè l'unzione pestilenziale, cosa d'altra parte impossibile da dimostrare in quanto falsa: era fin troppo evidente, anche allora, che la peste non si diffondesse in quel modo.

Cita poi ancora un'altra lettera dei giudici al governatore, nella quale si parla comunque di sospetti e non di certezze sulle responsabilità, nonostante le torture.

Prima però di mettere alle strette il Mora, vollero aver dal commissario⁴⁷ più chiare e precise notizie; e il lettore dirà che ce n'era bisogno. Lo fecero dunque venire, e gli domandarono se ciò che aveva deposto era vero, e se non si rammentava d'altro. Confermò il primo detto, ma non trovò nulla da aggiungerci.

Allora gli dissero *che ha molto dell'inverisimile che tra lui et detto barbiero non sia passata altra negotiatione di quella che ha deposto, trattandosi di negotio tanto grave*,⁴⁸ *il quale non si commette*⁴⁹ *a persone per eseguirlo, se non con grande et confidente negotiatione, et non alla fuga*,⁵⁰ *come lui depono*.

L'osservazione era giusta, ma veniva tardi. Perché non farla alla prima, quando il Piazza depose la cosa in que' termini? Perché una cosa tale chiamarla *verità*? Che avessero il senso del verisimile così ottuso, così lento, da volerci un giorno intero per accorgersi che lì non c'era? Essi? Tutt'altro. L'avevan delicatissimo, anzi troppo delicato. Non eran que' medesimi che avevan trovato, e immediatamente, cose inverisimili che il Piazza non avesse sentito parlare dell'imbrattamento⁵¹ di via della Vetra, e non sapesse il nome de' deputati d'una parrocchia? E perché in un caso così sofisticati, in un altro così correnti?⁵²

130 Il perché lo sapevan loro, e Chi sa tutto;⁵³ quello che possiamo vedere anche noi è che trovaron l'inverisimiglianza, quando poteva essere un pretesto alla tortura del Piazza; non la trovarono quando sarebbe stata un ostacolo troppo manifesto alla cattura del Mora.⁵⁴

Abbiam visto, è vero, che la deposizion del primo, come radicalmente nulla, non poteva dar loro alcun diritto di venire a ciò.⁵⁵ Ma poiché volevano a ogni modo servirsene, bisognava almeno conservarla intatta. Se gli avessero dette la prima volta quelle parole: *ha molto dell'inverisimile*; se lui non avesse sciolta la difficoltà, met-

47. dal commissario: da qui in poi, quando si nominerà il "commissario", si intenderà sempre il Piazza.

48. altra negotiatione ... negotio tanto grave: per un *negotio*, cioè per un'azione così compromettente e seria come la supposta unzione criminale, si suppone necessaria una *negotiatione*, cioè un rapporto e un'organizzazione articolata e complessa fra i suoi autori.

49. non si commette: non si affida.

50. alla fuga: di passaggio, superficiale.

51. imbrattamento: l'atto del macchiare e sporcare con so-

stanze appiccicose, tipico appunto degli untori.

52. così sofisticati ... così correnti: in un caso furono pignoli fino all'eccesso, nell'altro invece "lasciarono correre", furono superficiali.

53. Chi sa tutto: cioè Dio, a cui Manzoni si affida sempre per il giudizio e la giustizia finale.

54. trovaron ... del Mora: i giudici usano in modo e con fini diversi le stesse dichiarazioni e contraddizioni, sempre comunque a danno degli imputati.

55. venire a ciò: giungere all'uso della tortura.

tendo il fatto in forma meno strana, e senza contraddire al già detto (cosa da sperarsi poco); si sarebbero trovati al bivio, o di dover lasciare stare il Mora, o di carcerarlo dopo avere essi medesimi protestato, per dir così, anticipatamente contro un tal atto. 140 L'osservazione fu accompagnata da un avvertimento terribile. *Et perciò se non si risolvierà di dire interamente la verità, come ha promesso, se gli protesta⁵⁶ che non se gli servirà l'impunità promessa, ogni volta che si trovi diminuta la suddetta sua confessione, et non intera di tutto quello è passato tra di lui et il suddetto Barbiero, et per il contrario, dicendo la verità se gli servirà l'impunità promessa.*

E qui si vede, come avevamo accennato sopra, cosa poté servire ai giudici il non ricorrere al governatore per quell'impunità. Concessa da questo, con autorità regia e riservata, con un atto solenne, e da inserirsi nel processo, non si poteva ritirarla con quella disinvoltura. Le parole dette da un auditore si potevano annullare con altre parole. 150

Si noti che l'impunità per il Baruello⁵⁷ fu chiesta al governatore il 5 di settembre, cioè dopo il supplizio del Piazza, del Mora, e di qualche altro infelice.⁵⁸ Si poteva allora mettersi al rischio di lasciarne scappar qualcheduno: la fiera aveva mangiato, e i suoi ruggiti non dovevan più esser così impazienti e imperiosi.⁵⁹

A quell'avvertimento, il commissario dovette, poiché stava fermo nel suo sciagurato proposito, aguzzar l'ingegno quanto poteva, ma non seppe far altro che ripeter la storia di prima. *Dirò a V.S.: due di auanti che mi dasse l'onto, era il detto Barbiero sul corso di Porta Ticinese, con tre d'altri in compagnia; et vedendomi passare, mi disse: Commissario, ho un onto da darvi; io gli dissi: volete darmelo adesso? lui mi disse di no, et all'hora non mi disse l'effetto che doueua fare il detto onto; ma quando me lo diede poi, mi disse ch'era onto 160 da ongere le muraglie, per far morire la gente; né io gli dimandai se lo haueua provato. Se non che la prima volta aveva detto: lui non mi disse niente; m'imagino bene che detto onto fosse velenato; la seconda: mi disse ch'era per far morire la gente. Ma senza farsi caso d'una tal contraddizione, gli domandano chi erano quelli che erano con detto Barbiero, et come erano vestiti.*

Chi fossero, non lo sa; sospetta che dovessero essere vicini del Mora; come fossero vestiti, non se ne rammenta; solo mantiene che è vero tutto ciò che ha deposto contro di lui. Interrogato se è pronto a sostenerglielo in faccia,⁶⁰ risponde di sì. È messo alla tortura, per purgar l'infamia, e perché possa fare indizio contro quell'infelice.⁶¹ 170

56. se gli protesta: lo si avvisa e minaccia.

57. il Baruello: è un altro degli imputati, di cui si parlerà in seguito.

58. qualche altro infelice: oltre ai due imputati principali finiranno coinvolti nel processo alcuni altri innocenti, come leggeremo in seguito.

59. la fiera ... imperiosi: le espressioni animalesche (*la fiera / i suoi ruggiti*) esprimono lo sdegno verso la folla inferocita che, dopo aver saziato il proprio furore con la crudele esecuzione

dei primi capri espiatori, aveva placato la propria rabbia.

60. sostenerglielo in faccia: confermare le dichiarazioni anche in un confronto diretto con il Mora, appunto in un "faccia a faccia".

61. È messo ... quell'infelice: come verrà spiegato nei paragrafi successivi, il Piazza viene nuovamente torturato perché le sue dichiarazioni possano avere valore legale (*fare indizio* è espressione propria del linguaggio e della formula giuridica) contro l'infelice Mora.

«I tempi della tortura sono, grazie al cielo, abbastanza lontani, perché queste formule richiedano spiegazione».

Così dice qui Manzoni nell'inserire la spiegazione di questa nuova sessione di tortura per il Piazza, necessaria secondo le leggi del tempo per dare validità legale alle sue deposizioni, per "purgare l'infamia".

Viene dunque illustrata la contorta mentalità giuridica secondo la quale le accuse e le confessioni di un infame, cioè di un colpevole o del complice di un delitto, non potevano essere considerate valide, a meno che non venissero confermate sotto tortura: chi affermi una cosa contro un suo interesse forte, vivo, presente, si può credere che la verità sia quella che lo sforzi ad affermare. In questo modo l'imputato e le sue affermazioni vengono "purgate", "purificate" e diventano credibili.

Partendo da tali assurdi presupposti, Manzoni considera e commenta le continue e macroscopiche contraddizioni del processo al Piazza e al Mora, in cui si manifesta la spietata e ottusa intenzione dei giudici di dimostrare a tutti i costi e contro ogni ragionevole dubbio la colpevolezza dei due malcapitati. Così infatti riassume, amaramente e con indignazione, il comportamento degli ufficiali giudiziari:

“Avevan trascurati, che dico? schivati, esclusi, tutti i mezzi che potevan condurre alla scoperta della verità: delle due contrarie conclusioni che potevan risultare dalla ricerca, n'avevan voluta una, e adoprato, prima un mezzo, poi un altro, per ottenerla a qualunque costo: potevan pretendere di trovarci quella soddisfazione che può dar la verità sinceramente cercata? Spegner il lume è un mezzo opportunissimo per non veder la cosa che non piace, ma non per veder quella che si desidera.”

Calato dalla fune, e mentre lo slegavano, il commissario disse: *Signore, vi voglio un puoco pensar sino a dimani, et dirò poi quello d'auantaggio,⁶² che mi ricordarò, tanto contro di lui, quanto d'altri.*

Mentre poi lo riconducevano in carcere, si fermò, dicendo: *ho non so che da dire; e nominò come gente amica del Mora, e pochi di buono, quel Baruello, e due foresari,⁶³ Girolamo e Gaspare Migliavacca, padre e figlio.*

Così lo sciagurato cercava di supplir col numero delle vittime alla mancanza delle prove. Ma coloro che l'avevano interrogato, potevano non accorgersi che quell'aggiungere era una prova di più che non aveva che rispondere?⁶⁴ Eran loro che gli avevano chiesto delle circostanze che rendessero verisimile il fatto; e chi propone la difficoltà, non si può dir che non la veda. Quelle nuove denunce in aria, o que' tentativi di denunce volevan dire apertamente: voi altri pretendete ch'io vi renda chiaro

62. quello d'auantaggio: in più, in aggiunta.

63. foresari: "arrotini di forbici per tagliar l'oro filato. L'eserci una professione a parte per quell'industria secondaria, fa vedere come fiorisse ancora la principale" (la nota è di Manzoni).

64. non aveva che rispondere?: non sapeva, non aveva nulla da rispondere, e quindi doveva inventare. Manzoni conferma così una delle tesi primarie del testo: la responsabilità colpevole dei giudici nel voler ignorare le evidenti contraddizioni di tutto il procedimento accusatorio.

un fatto; come è possibile, se il fatto non è?⁶⁵ Ma, in ultimo,⁶⁶ quel che vi preme è d'aver delle persone da condannare: persone ve ne do; a voi tocca a cavarne quel che vi bisogna. Con qualcheduno vi riuscirà: v'è pur riuscito con me.

Di que' tre nominati dal Piazza, e d'altri che, andando avanti, furon nominati con ugal fondamento, e condannati con ugal sicurezza,⁶⁷ non faremo menzione, se non in quanto potrà esser necessario alla storia di lui e del Mora (i quali, per essere i primi caduti in quelle mani, furono riguardati sempre come i principali autori del delitto); o in quanto ne esca qualcosa degna di particolare osservazione. Omettiamo 190 pure in questo luogo, come faremo altrove, de' fatti secondari e incidenti,⁶⁸ per venir subito al secondo esame del Mora; che fu in quel giorno medesimo.

In mezzo a varie domande, sul suo specifico, sul ranno, su certe lucertole che aveva fatto prender da de' ragazzi, per comporne un medicamento di que' tempi (domande alle quali soddisfece come un uomo che non ha nulla da nascondere né da inventare), gli metton li i pezzi di quella carta che aveva stracciata nell'atto della visita.⁶⁹ *La riconosco, disse, per quella scrittura che io strazziai⁷⁰ inauertentemente; et si potranno li pezzetti congregar insieme, per veder la continenza,⁷¹ et mi verrà ancora a memoria da chi mi sij stata data.*

Passaron poi a fargli un'interrogazione di questa sorte: *in che modo, non hauendo più che 200 tanta amicitia con il detto Commissario chiamato Gulielmo Piazza, come ha detto nel precedente suo esame, esso Commissario con tanta libertà gli ricercò⁷² il suddetto vaso di preseruatiuo; et lui Costituito,⁷³ con tanta libertà et prestezza, si offerse di darglielo, et l'interpellò di andarlo a pigliare, come nell'altro suo esame ha deposto.*

Ecco che torna in campo la misura stretta della verosimiglianza.⁷⁴ Quando il Piazza asserì per la prima volta, che il barbiere, *suo amico di bon dì e bon anno*, con quella medesima *libertà e prestezza*, gli aveva offerto un vasetto per far morire la gente, non gli fecero difficoltà; la fanno a chi asserisce che si trattava d'un rimedio.⁷⁵ Eppure, si devono naturalmente usar meno riguardi nel cercare un complice necessario a una contravvenzion leggiera, e per una cosa in sé onestissima, che a cercarlo, senza necessità, 210 per un attentato pericoloso quanto esecrabile: e non è questa una scoperta che si sia fatta in questi due ultimi secoli. Non era l'uomo del secento che ragionava così alla rovescia: era l'uomo della passione.⁷⁶ Il Mora rispose: *io lo feci per l'interesse.*

65. se il fatto non è: se il fatto non esiste, non è accaduto.

66. in ultimo: in fondo, in definitiva.

67. con ugal ... sicurezza: la drammatica assurdità della situazione consiste nel fatto che non vi è alcun *fondamento*, nessun dato reale nelle accuse del Piazza, e che furono condannati senza la minima *sicurezza* e convinzione sulle loro responsabilità.

68. incidenti: marginali.

69. quella carta ... visita: il foglio con la ricetta dello *specifico*, che il Mora aveva strappato durante la perquisizione nella sua bottega (cfr. p. 55, rr. 76-79).

70. strazziai: stracciai.

71. la continenza: il contenuto.

72. gli ricercò: gli richiese.

73. Costituito: cfr. nota 59, cap. iii.

74. verosimiglianza: cfr. nota 72, cap. i e *sommario* cap. ii.

75. un rimedio: un antidoto, un medicinale. Manzoni rileva qui una nuova evidente e malevola contraddizione dei giudici.

76. una scoperta ... della passione: si riprende qui uno dei motivi centrali dell'opera: il comportamento dei giudici non può essere attribuito all'ignoranza dei loro tempi, ma alle malevoli "passioni" presenti nell'animo umano di ogni epoca.

Gli domandano poi se conosce quelli che il Piazza aveva nominati; risponde che li conosce, ma non è loro amico, *perché son certa gente da lasciarli fare il fatto suo*.⁷⁷ Gli domandano se sa chi avesse fatto quell'imbrattamento di tutta la città; risponde di no. Se sa da chi il commissario abbia avuto l'unguento per unger le muraglie: risponde ancora di no.

220 Gli domandan finalmente: *se sa che persona alcuna, con offerta de danari, habbi ricercato il detto Commissario ad ontar le muraglie della Vedra de' Cittadini, et che per così fare, li habbi poi dato un vasetto di vetro con dentro tal onto*. Rispose, chinando la testa, e abbassando la voce (*flectens caput, et submissa voce*):⁷⁸ non so niente.

Forse soltanto allora cominciava a vedere a che strano e orribil fine potesse riuscire quel rigirio di domande.⁷⁹ E chi sa in che maniera sarà stata fatta questa da coloro, che, incerti, volere o non volere, della loro scoperta, tanto più dovevano accennar di saperne, e mostrarsi anticipatamente forti contro le negative⁸⁰ che prevedevano.

230 I visi e gli atti che facevan loro, non li notavano.⁸¹ Andaron dunque avanti a domandargli direttamente: *se lui Constituto ha ricercato il suddetto Gulielmo Piazza Commissario della Sanità ad ongere le muraglie li a torno alla Vedra de' Cittadini, et per così fare se gli ha dato un vasetto di vetro con dentro l'onto che doueua adoperare; con promessa di dargli ancora una quantità de danari*.

Esclamò, più che non rispose: *Signor no! Maide*⁸² *no! no in eterno! far io queste cose?* Son parole che può dire un colpevole, quanto un innocente; ma non nella stessa maniera.⁸³

Gli fu replicato, *che cosa dirà poi quando dal suddetto Gulielmo Piazza Commissario della Sanità, gli sarà questa verità sostenuta in faccia*.⁸⁴

240 Di nuovo *questa verità*!⁸⁵ Non conoscevan la cosa che per la deposizione d'un supposto complice; a questo avevan detto essi medesimi, il giorno medesimo, che, come la raccontava lui, *haueua molto dell'inverisimile*; lui non ci aveva saputo aggiungere neppure un'ombra di verisimiglianza, se la contraddizione non ne dà; e al Mora dicevano francamente: *questa verità!* Era, ripeto, rozzezza de' tempi? era bar-

77. certa gente ... il fatto suo: sono persone da lasciar stare per conto loro, da cui tenersi alla larga.

78. flectens ... voce: la citazione latina è dagli atti del processo trascritti dall'avvocato del Padilla.

79. soltanto allora ... domande: il Mora comincia a intuire la gravità della propria posizione e gli inganni che si celavano dietro tutte quelle domande dei giudici.

80. le negative: le negazioni, le contestazioni dell'imputato.

81. I visi ... non li notavano: cenno polemico all'assenza di trascrizione, sugli atti del processo, dei comportamenti e dei toni usati dai giudici durante gli interrogatori.

82. Maidè: nota del Manzoni: "Antica interiezione milanese, corrispondente al toscano madiè, 'particella usata dagli an-

tichi, alla provenzale', dice la Crusca. Significava in origine mio Dio; ed era una delle tante formole di giuramento, entrate per abuso nel discorso ordinario. Ma in questo caso il Nome non sarebbe stato nominato in vano."

83. non nella stessa maniera: annotazione psicologica sulla capacità di cogliere la sincerità o meno nelle espressioni delle altre persone.

84. sostenuta in faccia: cfr. nota 60, p. 58.

85. questa verità! l'esclamazione riprende l'espressione dei giudici, per denunciarne l'inconsistenza e nello stesso tempo l'ipocrita volontà di considerare già come *verità* una semplice supposizione, atteggiamento ancor più grave se tenuto proprio da chi deve verificare e garantire la verità dei fatti.

barie delle leggi? era ignoranza? era superstizione? O era una di quelle volte che l'iniquità si smentisce da sé?⁸⁶

Il Mora rispose: *quando mi dirà questo in faccia, dirò che è un infame,*⁸⁷ *et che non può dire questo, perché non ha mai parlato con me di tal cosa, et guardimi Dio!*

Si fa venire il Piazza, e, alla presenza del Mora, gli si domanda, tutto di seguito, se è vero questo e questo e questo; tutto ciò che ha deposto. Risponde: *Signor sì, che è vero.* Il povero Mora grida: *ah Dio misericordia! non si trouarà mai questo.*⁸⁸

Il commissario: *io sono a questi termini, per sostentarui voi.*⁸⁹

250

Il Mora: *non si trouarà mai, non prouarete mai d'esser stato a casa mia.*

Il commissario: *non fossi mai stato in casa vostra, come vi son stato; che sono a questi termini per voi.*

Il Mora: *non si trouarà mai che siate stato a casa mia.*

Dopo di ciò, furon rimandati, ognuno nel suo carcere.

Il capitano di giustizia, nella lettera al governatore, più volte citata, rende conto di quel confronto in questi termini: "Il Piazza animosamente gli ha sostenuto in faccia, esser vero ch'egli riceuè da lui tale unguento, con le circostanze del luogo e del tempo." Lo Spinola dovette credere che il Piazza avesse specificate queste circostanze, contraddittoriamente⁹⁰ col Mora; e tutto quel sostenere animosamente si riduceva in realtà a un *Signor sì, che è vero.*

260

Manzoni fa qui cenno ad altre lettere al governatore, andate perdute, e fa ironicamente allusione all'ingloriosa morte dello Spinola, personaggio da lui esecrato per inettitudine e vanagloria.

Il giorno dopo il confronto, il commissario chiese d'esser sentito; e, introdotto, disse: *il Barbiero ha detto ch'io non sono mai stato a casa sua; perciò V.S. esamini Baldassar Litta, che sta nella casa dell'Antiano, nella Contrada di S. Bernardino, et Stefano Buzzio, che fa il tintore, et sta nel portone per contro*⁹¹ *S. Agostino, presso S. Ambrogio, li quali sono informati ch'io sono stato nella casa et bottega di detto Barbiero.*

Era venuto a fare una tal dichiarazione, di suo proprio impulso? O era un suggerimento fattogli dare da' giudici? Il primo sarebbe strano, e l'esito lo farà vedere; del secondo c'era un motivo fortissimo. Volevano un pretesto per mettere il Mora alla tortura; e tra le cose che, secondo l'opinione di molti dottori, potevan dare all'accusa del complice quel valore che non aveva da sé, e renderla indizio sufficiente alla tortura del nominato, una era che tra loro ci fosse amicizia. Non però un'am-

270

86. Era ... da sé?: la domanda retorica ribadisce la tesi centrale dell'opera sulla responsabilità dei giudici nel commettere volontaria ingiustizia e violenza; cfr. anche la nota 76.

87. un infame: persona indegna, scellerata, bugiarda.

88. non si trouarà mai questo: non si potrà mai provare

tale affermazione.

89. io sono ... sostentarui voi: sono ridotto in queste condizioni per avere aiutato voi.

90. contraddittoriamente: in aspra contrapposizione.

91. per contro: di fronte.

cizia, una conoscenza qualunque; perché, “a intenderla così,” dice il Farinacci,⁹² “ogni accusa d’un complice farebbe indizio, essendo troppo facile che il nominante conosca il nominato in qualche maniera; ma bensì un praticarsi stretto e frequente,⁹³ e tale da render verisimile che tra loro si sia potuto concertare⁹⁴ il delitto”. Per questo avevan domandato da principio al commissario, *se detto Barbiero è amico di lui Constituto*. Ma il lettore si rammenta della risposta che n’ebbero: *amico sì, buon di buon anno*. L’intimazione minacciosa fattagli poi, non aveva prodotto niente di più; e quello che avevan cercato come un mezzo, era diventato un ostacolo.⁹⁵ È vero che non era, né poteva diventar mai un mezzo legittimo né legale, e che l’amicizia più intima e più provata non avrebbe potuto dar valore a un’accusa resa insanabilmente⁹⁶ nulla dalla promessa d’impunità. Ma a questa difficoltà, come a tante altre che non risultavano materialmente dal processo, ci passavan sopra: quella, l’avevan messa in evidenza essi medesimi con le loro domande; e bisognava veder di levarla. Nel processo son riferiti discorsi di carcerieri, di birri e di carcerati per altri delitti, messi in compagnia di quegl’infelici, *per cavar loro qualcosa di bocca*. È quindi più che probabile che abbiano, con uno di questi mezzi, fatto dire al commissario, che la sua salvezza poteva dipendere dalle prove che desse della sua amicizia col Mora; e che lo sciagurato, per non dir che non n’aveva, sia ricorso a quel partito,⁹⁷ al quale non avrebbe mai pensato da sé. Perché, quale assegnamento potesse fare sulla testimonianza de’ due che aveva citati, si vede dalle loro deposizioni. Baldassare Litta, interrogato *se ha mai visto il Piazza in casa o in bottega del Mora*, risponde: *signor, no*. Stefano Buzzi, interrogato *se sa che tra il detto Piazza et Barbiero vi passi alcuna amicitia*, risponde: *può essere che siano amici, et che si salutassero; ma questo non lo saprei mai dire a V.S.* Interrogato di nuovo *se sa che il detto Piazza sia mai stato in casa o bottega del detto Barbiero*, risponde: *non lo saprei mai dire a V.S.*

Vollero poi sentire un altro testimonio, per verificare una circostanza asserita dal Piazza nella sua deposizione; cioè che un certo Matteo Volpi s’era trovato presente, quando il barbiere gli aveva detto: *ho poi da darvi un non so che*. Questo Volpi, interrogato su di ciò, non solo risponde di non ne saper nulla, ma, *redarguito*, aggiunge risolutamente: *io giurerò che non ho mai visto che si siano parlati insieme*.

Il giorno seguente, 30 di giugno, fu sottomesso il Mora a un nuovo esame; e non s’indovinerebbe mai come lo principiassero.⁹⁸

Che dica per qual causa lui Constituto, nell’altro suo esame, mentre fu confrontato con Guglielmo Piazza Commissario della Sanità, ha negato a pena hauer cognizione⁹⁹ di lui, dicendo che mai fu in casa sua, cosa però che in contrario gli fu sostenuta in faccia; et pure, nel primo

92. dice il Farinacci: citazione da *Praxis et theorica criminalis*, Quaest. XLIII, 172-174.

93. praticarsi ... frequente: un assiduo frequentarsi.

94. concertare: ideare e organizzare.

95. un mezzo ... un ostacolo: le contraddizioni dei giudici si rivoltano anche contro di loro.

96. insanabilmente: definitivamente, inequivocabilmente.

97. a quel partito: a quella scelta, a quel comportamento.

98. non s’indovinerebbe ... principiassero: Manzoni preannuncia l’insensatezza del procedimento penale adottato dai giudici.

99. cognizione: conoscenza.

suo esame mostra d'hauere piena sua cognizione, cosa che ancor depongono altri nel processo formato; il che ancora si conosce per vero dalla prontezza sua in offerirli, et apparecchiarli il vaso di preseruatiuo, deposto nel suo precedente esame.

310

Risponde: *è ben vero che detto Commissario passa da lì spesso dalla mia bottega; ma non ha pratica¹⁰⁰ di casa mia, né di me.*

Replicano: *che non solo è contrario al suo primo esame, ma ancora alla depositione d'altri testimonij...*

Qui è superflua qualunque osservazione.

Non osaron però di metterlo alla tortura sulla deposition del Piazza, ma che fecero? ricorsero all'espedito degl'inverisimili;¹⁰¹ e, cosa da non credersi, uno fu il negar che faceva d'aver amicizia col Piazza, e che questo praticasse in casa sua; mentre asseriva d'avergli promesso il preservativo! L'altro che non rendesse un conto soddisfacente del perché aveva fatta in pezzi quella scrittura. Ché il Mora seguitava a dire d'averlo fatto senza badarci, e non credendo che una tal cosa potesse importare alla giustizia; o che temesse, povero infelice! d'aggravarsi confessando che l'aveva fatto per trafugar la prova d'una contravvenzione, o che infatti non sapesse ben render conto a sé stesso di ciò che aveva fatto in que' primi momenti di confusione e di spavento. Ma sia come si sia, que' pezzi gli avevano: e se credevano che in quella scrittura ci potesse esser qualche indizio del delitto, potevan rimetterla insieme, e leggerla come prima: il Mora stesso gliel aveva suggerito. Anzi, chi mai crederà che non l'avessero già fatto?

Intimarono dunque al Mora, con minaccia della tortura, che dicesse la verità su que' due punti. Rispose: *già ho detto quello che passa intorno alla scrittura; et puole il Commissario dir quello che vole, perché dice un'infamità,¹⁰² perché io non gli ho dato niente.*

Credeva (e non doveva crederlo?) che questa fosse in ultimo la verità che volevan da lui; ma no signore; gli dicono *che non se gli ricerca questa particolarità, perché sopra di essa non s'interroga, né si vole per adesso altra verità da lui, che di sapere il fine perché ha scarpato* (stracciato) *la detta scrittura, et perché ha negato et neghi che il detto Commissario sia stato alla bottega sua, mostrando quasi di non hauer cognitione di lui.*

Non si troverebbe, m'immagino, così facilmente un altro esempio d'un così sfrontatamente bugiardo rispetto alle formalità legali. Essendo troppo manifestamente mancante il diritto d'ordinar la tortura per l'oggetto principale, anzi unico, dell'accusa,¹⁰³ volevano far constare¹⁰⁴ ch'era per altro. Ma il mantello dell'iniquità è corto; e non si può tirarlo per ricoprire una parte, senza scoprirne un'altra. Compariva così di più, che non avevano, per venire a quella violenza, altro che due iniquissimi

100. non ha pratica: non frequenta, non conosce.

101. espediente degl'inverisimili: consueta e temibile minaccia, per cui cfr. nota 72, cap. I, e *sommario* cap. II.

102. un'infamità: una turpe e indegna menzogna.

103. Essendo ... accusa: l'unica accusa seria poteva essere quella delle unzioni, ma di questo i giudici non hanno alcuna prova concreta contro il Mora.

104. constare: risultare.

pretesti: uno dichiarato tale in fatto da loro medesimi, col non voler chiarirsi di ciò che contenesse la scrittura; l'altro, dimostrato tale, e peggio, dalle testimonianze con cui avevan tentato di farlo diventare indizio legale.

Ma si vuol di più? Quand'anche i testimoni avessero pienamente confermato il secondo detto del Piazza su quella circostanza particolare e accessoria; quand'anche non ci fosse stata di mezzo l'impunità; la deposizion di costui non poteva più somministrare nessun indizio legale. “Il complice che varia e si contraddice nelle sue deposizioni, essendo perciò anche spergiuro, non può fare, contro i nominati, indizio alla tortura... anzi nemmeno all'inquisizione...”¹⁰⁵ e questa si può dire dottrina comunemente ricevuta dai dottori.”¹⁰⁶

Il Mora fu messo alla tortura!¹⁰⁷

L'infelice non aveva la robustezza del suo calunniatore. Per qualche tempo però, il dolore non gli tirò fuori altro che grida compassionevoli, e proteste d'aver detta la verità. *Oh Dio mio; non ho cognizione di colui, né ho mai hauuto pratica con lui, et per questo non posso dire... et per questo dice la bugia che sia praticato in casa mia,*¹⁰⁸ *né che sia mai stato nella mia bottega. Son morto! misericordia, mio Signore! misericordia! Ho stracciato la scrittura, credendo fosse la ricetta del mio elettuario...*¹⁰⁹ *perché voleuo il guadagno io solamente.*

Questa non è causa sufficiente, gli dissero. Supplicò d'esser lasciato giù, che direbbe la verità! Fu lasciato giù, e disse: *La verità è che il Commissario non ha pratica alcuna meco.* Fu ricominciato e accresciuto il tormento: alle spietate istanze degli esaminatori, l'infelice rispondeva: *V.S. veda quello che vole che dica, lo dirò:* la risposta di Filota a chi lo faceva tormentare, per ordine d'Alessandro il grande, “il quale stava ascoltando pur anch'esso dietro ad un arazzo”:¹¹⁰ *dic quid me velis dicere* è la risposta di chi sa quant'altri infelici.¹¹¹

Finalmente, potendo più lo spasimo che il ribrezzo di calunniar sé stesso,¹¹² che il pensiero del supplizio, disse: *ho dato un vasetto pieno di brutto, cioè sterco, acciò imbrattasse le muraglie, al Commissario. V.S. mi lasci giù, che dirò la verità.*

Così eran riusciti a far confermare al Mora le congetture del birro, come al Piazza l'immaginazioni della donniciola;¹¹³ ma in questo secondo caso con una tortura il-

105. inquisizione: investigazione, interrogatorio.

106. Il complice ... dottori: citazione da Farinacci, *Praxis et theorica criminalis* Quaest. XLIII, 185, 186.

107. Il Mora ... tortura! l'esclamazione esprime l'indignazione e la pena di Manzoni per questo esecrabile atto.

108. che sia praticato in casa mia: che sia venuto e abbia frequentato la mia casa.

109. elettuario: cfr. nota 37.

110. la risposta ... arazzo: l'aneddoto, come annota Manzoni, è tratto dalla *Vita di Alessandro* di Plutarco.

111. dic ... infelici: la citazione latina è dal *De rebus gestis Alexandre magni* di Quinto Curzio Rufo (vi, ii). La risposta del

Mora, come quella dell'antico personaggio di Filota, è simbolica e tragica denuncia, nella sua semplicità, delle evidenti ingiustizie e violenze subite da tanti *infelici* innocenti.

112. potendo ... sé stesso: poiché la sofferenza per il tormento (*lo spasimo*) era più forte del rifiuto di mentire su se stesso.

113. le congetture ... della donniciola: la brutale assurdità della situazione è qui sintetizzata: con la tortura erano riusciti a far dire al Mora quelle che erano solo le ipotesi del poliziotto, e al Piazza avevano fatto dichiarare come vere quelle che invece erano solo le fantasie di una *donniciola*, quella che aveva dato il via a tutta la vicenda (cfr. cap. i, p. 28).

legale, come nel primo con un'illeale impunità. L'armi eran prese dall'arsenale della giurisprudenza; ma i colpi eran dati ad arbitrio, e a tradimento.

Vedendo che il dolore produceva l'effetto che avevan tanto sospirato, non esaudiron la supplica dell'infelice, di farlo almeno cessar subito. Gl'intimarono *che cominci a dire*.

Disse: *era sterco humano, smojazzo* (ranno; ed ecco l'effetto di quella visita della caldaia,¹¹⁴ cominciata con tanto apparato,¹¹⁵ e troncata con tanta perfidia); *perché me lo domandò lui, cioè il Commissario, per imbrattare le case, et di quella materia che esce dalla bocca dei morti, che son sui carri*. E nemmen questo era un suo ritrovato.¹¹⁶ In un esame posteriore, interrogato *dove ha imparato tal sua compositione*, rispose: *dicevano così in barbaria, che si adoperava di quella materia che esce dalla bocca de' morti... et io m'ingegnai ad aggiogervi la lisciuia et il sterco*. Avrebbe potuto rispondere: da' miei assassini, ho imparato;¹¹⁷ da voi altri e dal pubblico.¹¹⁸ 380

Il Mora subisce nuove torture e nuovi interrogatori, in cui viene indotto a denunciare ulteriori dettagli sul misfatto di cui è accusato. Ne derivano nuove contraddizioni e incompatibilità, prima fra tutte l'individuazione del motivo del crimine: "nessuno commette un delitto senza cagione" è il principio giuridico a cui ogni uomo di legge deve fare riferimento. Nel caso di questo processo, dapprima non viene individuato alcun motivo, poi ne vengono individuati due in netta contrapposizione, oltre che futili rispetto alla reale e drammatica situazione dell'epidemia di peste. Il primo lo adduce il Piazza: aveva ricevuto incarico dal Mora di ungere le pareti in cambio di una *manata di danari*. Il secondo lo rivela il Mora: sarebbe stato il Piazza a ordinarli l'unguento pestifero per diffondere la peste e trarre così guadagno nella rispettiva posizione di commissario di sanità e di venditore di "antidoti".

Tale ambiguità avrebbe dovuto indurre i giudici a più prudenti considerazioni e decisioni. Ma essi invece, soddisfatti della confessione del Mora, *passarono ad altro*.

Dopo ciò, basterà, se non è anche troppo, il toccar di fuga,¹¹⁹ e in parte, il rimanente di quel costituito.¹²⁰

Interrogato, *se vi sono altri complici di questo negotio*, risponde: *vi saranno li suoi compagni del Piazza, i quali non so chi siano*. Gli si protesta¹²¹ *che non è verisimile che non lo sappi*. Al suono di quella parola, terribile foriera¹²² della tortura, l'infelice afferma subito, nella forma più positiva: *sono li Foresari et il Baruello*: quelli che gli erano stati 390

114. quella ... caldaia: cfr. rr. 68-74 e nota 28.

115. con tanto apparato: con ostentato dispiego di uomini e mezzi.

116. nemmen ... ritrovato: neanche questa era una ricetta inventata da lui, bensì orecchiata dalle voci fantasiose diffuse in quel periodo.

117. Avrebbe ... ho imparato: polemico commento dell'Autore sul fatto che tale "ricetta" fu dichiarata dal Mora perché

obbligato a inventare qualcosa dai giudici, che diventeranno i suoi *assassini*.

118. dal pubblico: dalla gente comune, dai suoi clienti, che riportavano voci e superstizioni di strada.

119. toccar di fuga: accennare rapidamente, di passaggio.

120. costituito: interrogatorio.

121. protesta: contesta, ribatte.

122. foriera: annunciatrice, portatrice.

nominati e così indicati, nel costituito antecedente.

Dice che il veleno lo teneva nel fornello, cioè dove loro s'erano immaginati che potesse essere; dice come lo componeva, e conclude: *buttavo via il resto nella Vedra*. Non possiam tenerci qui di non trascrivere una postilla del Verri. "E non avrebbe gettato nella Vetra il resto, dopo la prigionia del Piazza!"¹²³

Risponde a caso ad altre domande che gli fanno su circostanze di luogo, di tempo e di cose simili, come se si trattasse d'un fatto chiaro e provato in sostanza, e non ci mancassero che delle particolarità; e finalmente, è messo di nuovo alla tortura, affinché la sua deposizione potesse valer contro i nominati, e segnatamente contro il commissario. Al quale avevan data la tortura per convalidare una deposizione opposta a questa in punti essenziali! Qui non potremmo allegar testi di leggi, né opinioni di dottori; perché in verità la giurisprudenza non aveva preveduto un caso simile.¹²⁴

La confessione fatta nella tortura non valeva, se non era ratificata senza tortura, e in un altro luogo, di dove non si potesse vedere l'orribile strumento, e non nello stesso giorno. Eran ritrovati della scienza, per rendere, se fosse stato possibile, spontanea una confessione forzata, e soddisfare insieme al buon senso, il quale diceva troppo chiaro che la parola estorta dal dolore non può meritar fede, e alla legge romana che consacrava la tortura.¹²⁵ Anzi la ragione di quelle precauzioni, la ricavano gl'interpreti dalla legge medesima, cioè da quelle strane parole: "La tortura è cosa fragile e pericolosa e soggetta a ingannare; giacché molti, per forza d'animo o di corpo, curan così poco i tormenti, che non si può, con un tal mezzo, aver da loro la verità; altri sono così intolleranti del dolore, che dicono qualunque falsità, piuttosto che sopportare i tormenti".¹²⁶ Dico: strane parole, in una legge che manteneva la tortura; e per intendere come non ne cavasse altra conseguenza, se non che "ai tormenti non si deve creder sempre", bisogna rammentarsi che quella legge era fatta in origine per gli schiavi, i quali, nell'abiezione e nella perversità del gentilesimo,¹²⁷ poterono esser considerati come cose e non persone, e sui quali si credeva quindi lecito qualunque esperimento, a segno che si tormentavano per iscoprire i delitti degli altri.¹²⁸ De' nuovi interessi di nuovi legislatori la fecero poi applicare anche alle persone libere; e la forza dell'autorità la fece durar tanti secoli più del gentilesimo: esem-

123. E non ... Piazza!: l'esclamazione del Verri richiama a una considerazione così ovvia che anche i giudici avrebbero dovuto farla.

124. Qui ... un caso simile: con ironia Manzoni squalifica ancora una volta il comportamento assurdo degli ufficiali giudiziari.

125. La confessione ... la tortura: sono qui riassunte l'ambiguità e l'ipocrisia giuridiche che sono alla base della prassi della tortura, in ogni tempo e situazione.

126. La tortura ... i tormenti: Manzoni riporta qui in nota il testo originale in latino di questa citazione, tratta da un'opera di Bartolo da Sassoferrato (cfr. nota 15, cap. v): *Res est quae-*

stio fragilis et periculosa, et quae veritatem fallat. Nam plerique, patientia sive duritia tormentorum, ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit, alii tanta sunt impatientia, ut quovis mentiri quam pati tormenta velint (*Ad Dig.*, Lib. XLVIII, tit. XVIII, 1, 1, 23).

127. gentilesimo: paganesimo, cioè il periodo precedente alla diffusione del Cristianesimo, così chiamato perché i pagani erano detti anche "gentili".

128. a segno che ... degli altri: gli schiavi erano disprezzati al punto che potevano essere messi alla tortura anche per obbligarli a rivelare e testimoniare in processi contro altri imputati.

pio non raro, ma notevole, di quanto una legge, avviata che sia, possa estendersi al di là del suo principio, e sopravvivergli.

Per adempir dunque una tale formalità, chiamarono il Mora a un nuovo esame, il giorno seguente. Ma siccome in tutto dovevan metter qualcosa d'insidioso, d'avvantaggioso,¹²⁹ di suggestivo, così, in vece di domandargli se intendeva di ratificar la sua confessione, gli domandarono *se ha cosa alcuna d'aggiungere all'esame et confessione sua, che fece hieri, dopo che fu ommesso di tormentare*. Escludevano il dubbio: la giurisprudenza voleva che la confessione della tortura fosse rimessa in questione; essi la davan per ferma, e chiedevan soltanto che fosse accresciuta.¹³⁰

430

Ma in quell'ore (direm noi di riposo?) il sentimento dell'innocenza, l'orror del supplizio, il pensiero della moglie, de' figli, avevan forse data al povero Mora la speranza d'esser più forte contro nuovi tormenti; e rispose: *Signor no, che non ho cosa d'aggiungerui, et ho più presto cosa da sminuire*. Dovettero pure domandargli, *che cosa ha da sminuire*. Rispose più apertamente, e come prendendo coraggio: *quell'unguento che ho detto, non ne ho fatto minga (mica), et quello che ho detto, l'ho detto per i tormenti*. Gli minacciaron subito la rinnovazion della tortura; e ciò (lasciando da parte tutte l'altre violente irregolarità) senza aver messe in chiaro le contraddizioni tra lui e il commissario, cioè senza poter dire essi medesimi se quella nuova tortura gliel'avrebbero data sulla sua confessione, o sulla deposizion dell'altro; se come a complice, o come a reo principale; se per un delitto commesso ad istigazione altrui, o del quale era stato l'istigatore; se per un delitto che lui aveva voluto pagar generosamente, o dal quale aveva sperato un miserabile guadagno.

440

A quella minaccia, rispose ancora: *replico che quello che dissi hieri non è vero niente, et lo dissi per li tormenti*. Poi riprese: *V.S. mi lasci un puoco dire un'Aue Maria, et poi farò quello che il Signore me ispirarà*; e si mise in ginocchio davanti a un'immagine del Crocifisso, cioè di Quello che doveva un giorno giudicare i suoi giudici.¹³¹ Alzatosi dopo qualche momento, e stimolato a confermar la sua confessione, disse: *in coscienza mia, non è vero niente*. Condotta subito nella stanza della tortura, e legato, con quella crudele aggiunta del canapo,¹³² l'infelicissimo disse: *V.S. non mi stij a dar più tormenti, che la verità che ho deposto, la voglio mantenere*. Slegato e ricondotto nella stanza dell'esame, disse di nuovo: *non è vero niente*. Di nuovo alla tortura, dove di nuovo disse quello che volevano; e avendogli il dolore consumato fino all'ultimo quel poco resto di coraggio, mantenne il suo detto, si dichiarò pronto a ratificar la sua confessione; non voleva nemmeno che gliela leggessero. A questo non acconsentirono: scrupolosi nell'osservare una formalità ormai inconcludente,

450

129. d'avvantaggioso: di più, in aggiunta.

130. Escludevano ... accresciuta: a Manzoni preme sottolineare che questi giudici agiscono contro la loro stessa legge, che richiedeva conferme e garanzie alle dichiarazioni fatte sotto tortura: loro invece le considerano già definitive, e anzi vogliono aggiungere altri particolari e aggravanti.

131. Quello ... giudici: Dio è il supremo giudice, che renderà giustizia vera a tutti: questa è la convinzione che accompagna e consola sempre il pensiero di Manzoni.

132. aggiunta del canapo: "atrocissima aggiunta, per la quale, oltre le braccia, si slogavano anche le mani" (cap. III, r. 69).

mentre violavan le prescrizioni più importanti e più positive.¹³³ Lettogli l'esame, disse: *è la verità tutto*.

Dopo di ciò, perseveranti nel metodo di non proseguir le ricerche, di non affrontar le difficoltà, se non dopo i tormenti¹³⁴ (ciò che la legge medesima aveva creduto di dover vietare espressamente, ciò che Diocleziano e Massimiano avevan voluto impedire!),¹³⁵ pensarono finalmente a domandargli se non aveva avuto altro fine che di guadagnar con la vendita del suo elettuario. Rispose: *che sappia mi*, quanto a me, *non ho altro fine*.

Che sappia mi! Chi, se non lui, poteva sapere cosa fosse passato nel suo interno?¹³⁶ Eppure quelle così strane parole erano adattate alla circostanza: lo sventurato non avrebbe potuto trovarne altre che significassero meglio a che segno aveva, in quel momento, abdicato, per dir così, sé medesimo, e acconsentiva a affermare, a negare, a sapere quello soltanto, e tutto quello che fosse piaciuto a coloro che disponevan della tortura.

Vanno avanti, e gli dicono: *che ha molto dell'inuerisimile che, solamente per hauer occasione il Commissario di lavorare assai, et lui Constituto di vendere il suo elettuario habbino procurato, con l'imbrattamento delle porte, la destruttione et morte della gente; perciò dica a che fine, et per che rispetto*¹³⁷ *si sono mossi loro duoi a così fare, per un interesse così legiero*.

Ancora una volta Manzoni si sofferma a sottolineare con indignazione la malafede dei giudici, che manipolano la tortura e le dichiarazioni degli imputati per estorcere loro la confessione del crimine, fingendo di non accorgersi delle costanti incongruenze da loro stessi create.

Ricapitoliamo. I giudici dicono al Mora: come è possibile che vi siate determinati a commettere un tal delitto, per un tal interesse?¹³⁸ Il Mora risponde: il commissario lo deve sapere, per sé, e per me: domandatene a lui. Li rimette¹³⁹ a un altro, per la spiegazione d'un fatto dell'animo suo, perché possan chiarirsi come un motivo sia stato sufficiente a produrre in lui una deliberazione. E a qual altro? A uno che non ammetteva un tal motivo, poiché attribuiva il delitto a tutt'altra cagione.¹⁴⁰ E

133. più positive: concrete, confermate.

134. perseveranti ... tormenti: in questo contesto il termine "perseverante" accentua la valenza negativa del comportamento dei giudici, "ostinati" nel pensare e nell'agire contro ogni corretta indicazione di legge.

135. ciò che ... impedire!: Manzoni rinvia qui ai codici giuridici romani, cui aveva fatto riferimento come base e origine del diritto e della legislazione anche rispetto alla tortura.

136. nel suo interno: nel suo intimo, nel suo pensiero.

137. per che rispetto: per quale motivo.

138. un tal delitto, per un tal interesse?: un delitto così grave per un interesse così modesto e meschino.

139. Li rimette: li rimanda.

140. altra cagione: un diverso motivo (cfr. *sommario*). Fin dall'inizio degli interrogatori al Piazza (cfr. cap. III, e nota 69, cap. III) l'inconsistenza e le contraddizioni sul movente per un tale supposto crimine di unzione avrebbero dovuto indurre i giudici a ben diverse riflessioni e ricostruzioni dei fatti.

i giudici trovano che la difficoltà è sciolta, che il delitto confessato dal Mora è diventato verisimile; tanto che ne lo costituiscono reo.¹⁴¹

Non poteva esser l'ignoranza quella che faceva loro vedere inverisimiglianza in un tal motivo; non era la giurisprudenza quella che li portava a fare un tal conto delle condizioni trovate e imposte dalla giurisprudenza.¹⁴²



141. ne lo costituiscono reo: lo accusano ufficialmente del delitto, lo indicano come imputato.

142. Non poteva ... giurisprudenza: il capitolo si chiude con

una nuova netta denuncia della responsabilità personale e cosciente dei giudici in tutta la vicenda: né l'ignoranza dei tempi né la legge giustificavano il loro operato.

Scheda 4

Il capro espiatorio

La tragica vicenda di Guglielmo Piazza, di Giangiacomo Mora e degli altri disgraziati imputati nel processo agli untori della “colonna infame” ripropone una situazione che si è spesso verificata nella storia e che si ripete ancora ai nostri giorni, e che possiamo sintetizzare nella figura e nella condizione del “**capro espiatorio**”.

Quando di fronte a situazioni di emergenza pubblica o privata si diffonde in una comunità un sentimento di paura e di panico per un pericolo di cui non si conoscono le cause precise, può sorgere il **bisogno di trovare un “colpevole”** su cui sfogare irrazionalmente rabbia, insicurezza e impotenza, ispirate più da un sentimento di vendetta che di giustizia. Questo presunto “colpevole” diventa così il “capro espiatorio”, cioè l’innocente sul quale con pretesti più o meno plausibili si concentra l’odio collettivo per esorcizzare i timori e illudersi di aver trovato la risposta alla “crisi” da affrontare.

Naturalmente, il “capro espiatorio” non risolve nulla, ma può pacificare temporaneamente gli animi: a costo di disumane violenze e ingiustizie.

Nel corso del tempo sono esistiti e continuano a esistere alcuni “capri espiatori” ricorrenti e costanti: **interi popoli e gruppi umani** che per identità storica o caratteristiche antropologiche sono stati oggetto di brutali persecuzioni ed emarginazioni. La ricerca del capro espiatorio diventa in questi casi particolarmente devastante, perché applicata a minoranze in condizione di debolezza e quindi in difficoltà a difendersi dalle accuse. Il meccanismo, la tattica che viene messa in atto è quella di attribuire a un intero gruppo di individui caratteristiche e condotte immorali che sono invece proprie (e non certo esclusive) di singoli individui, creando così una generica mentalità ostile e diffidente, predisposta al pregiudizio e alla condanna.

Tra i gruppi minoritari che nel corso della storia hanno più subito tale destino da “capro espiatorio” ci sono i “negri”, gli “immigrati”, i “matti”, i “lebbrosi”, gli “omosessuali”, i “drogati”, gli “zingari”, ecc.



Bambini ebrei prigionieri nel lager di Auschwitz.

Il caso più macroscopico è stato quello degli **Ebrei**. Perseguitati dai tempi dell'antica Roma, sono stati pretestuosamente o superstiziosamente accusati di molti crimini in ogni luogo, fino al mostruoso "olocausto" messo in atto dal nazismo, quando la propaganda di Hitler li indicò come responsabili del collasso politico ed economico della Germania. Ma già nel 1400 in Spagna erano stati perseguitati perché ritenuti colpevoli di aver diffuso volontariamente la peste avvelenando le acque: situazione analoga per certi aspetti a quella degli untori milanesi, ma di ben altro significato sociale perché riferita a tutta la comunità ebraica.

Nell'immediata attualità italiana, caratterizzata socialmente dal fenomeno globale della migrazione di popoli dalle zone più povere verso i paesi dell'Europa occidentale, il senso di insicurezza determinato dai cambiamenti nelle componenti sociali e nazionali dovuto a tale immigrazione ha determinato il diffondersi di pregiudizi e diffidenze generalizzate nei confronti di **interi gruppi nazionali**, seguendo quasi cronologicamente i tempi dei loro "arrivi": prima i marocchini, poi gli albanesi, ultimamente i rumeni, e così via.



Un poliziotto controlla i documenti di cittadini stranieri immigrati.


Vi sono poi i casi privati e quotidiani, ma altrettanto drammatici, di delinquenza comune, con la **creazione dei presunti "mostri"**. Quando avvengono ad esempio casi di omicidi particolarmente efferati o di speciale scalpore, insorge fra la popolazione una partecipazione collettiva che può essere ispirata da giusta indignazione ma che può anche esprimere un diffuso senso di insicurezza e di pericolo che non si placa fino alla identificazione del "colpevole". L'urgenza determinata da tali situazioni può così indurre a giudizi e processi "sommari" con l'individuazione di falsi colpevoli, appunto i "capri espiatori". Si tratta di un fenomeno analogo a quello che porta a episodi di "linciaggio". A questo fenomeno contribuisce a volte, soprattutto negli ultimi anni, la diffusione amplificata da sempre più potenti strumenti mediatici, per cui diventano consueti, ad esempio, i "processi televisivi".

Purtroppo, a volte gli stessi organi della giustizia (cioè la polizia e la magistratura) si lasciano influenzare da pregiudizi di tale natura, o subiscono le pressioni dell'opinione pubblica: in buona o in mala fede, conducono indagini per trovare un colpevole, non per accertare la verità.

Possono così verificarsi clamorosi errori giudiziari, con la condanna di innocenti a pene molto gravi, fino alla pena di morte.

Il caso di Curtis McCarthy

22 anni nel braccio della morte: «Volevano un colpevole a tutti i costi».




Nel 1983, in Oklahoma, viene uccisa una ragazza, Pamela Willis. Viene accusato dell'omicidio un suo amico, Curtis McCarthy, diciotto anni, tossicodipendente e ribelle, autore di piccoli crimini: «Tutto questo fornì una scusa perfetta alla polizia per arrestarmi per un delitto che non avevo commesso».

Il perito della polizia incaricato dei rilevamenti scientifici, convinto della colpevolezza di Curtis, dichiarò che i capelli e altri reperti biologici ritrovati sulla vittima e nel luogo dell'omicidio appartenevano a Curtis: tanto bastò alla condanna a morte, nel 1985. Ma si trattava di prove falsificate: «Di fronte a un delitto e a una persona sospettata di averlo commesso, l'atteggiamento degli inquirenti è: Abbiamo abbastanza prove per condannarlo? Invece la domanda dovrebbe essere: È stato lui?».

Curtis McCarthy rimane per 22 anni nel braccio della morte, e solo nel 2007, grazie alla prova del DNA, viene riconosciuta la sua innocenza. Ma l'immagine di "capro espiatorio" non si risolve con la scarcerazione. Per la famiglia della vittima egli continua a essere il colpevole: «Loro mi odiano ancora, sono arrabbiati, non volevano che io uscissi. Non gli interessa la giustizia ma solo qualcuno con cui prendersela per il loro lutto».

Naturalmente, nella scelta del capro espiatorio influisce anche la posizione di debolezza sociale ed economica: «Molto dipende dall'immagine e dalle condizioni economiche di chi viene processato: se sei ricco o povero, se sei integrato nel sistema o un outsider, se hai o no la possibilità di assumere grandi avvocati. In base a tutto questo cambiano molto le possibilità di essere giudicato colpevole o innocente».

CAPITOLO V



L'impunità e la tortura avevan prodotto due storie;¹ e benché questo bastasse a tali giudici per proferir due condanne, vedremo ora come lavorassero e riuscissero, per quanto era possibile, a rifonder le due storie in una sola. Vedremo poi, in ultimo, come mostrassero, col fatto, d'esser persuasi essi medesimi, anche di questa.

Il senato confermò e estese la decisione de' suoi delegati. "Sentito ciò che risultava dalla confessione di Giangiacomo Mora, riscontrate le cose antecedenti, considerato ogni cosa," meno l'esserci, per un solo delitto, due autori principali diversi, due diverse cagioni,

due diversi ordini di fatti,² "ordinò che il Mora suddetto... fosse di nuovo interrogato diligentissimamente, però senza tortura, per fargli spiegar meglio le cose confessate, e ricavar da lui gli altri autori, mandanti, complici del delitto; e che dopo l'esame fosse costituito reo,³ con la narrativa del fatto, d'aver composto l'unguento mortifero, e datolo a Guglielmo Piazza; e gli fosse assegnato il termine di tre giorni per far le sue difese.⁴ E in quanto al Piazza, fosse interrogato se aveva altro da aggiungere alla sua confessione, la quale si trovava mancante;⁵ e, non n'avendo, fosse costituito reo d'aver sparso l'unguento suddetto, e assegnatogli il medesimo termine per le difese." Cioè: vedete di cavar dall'uno e dall'altro quello che si potrà: a ogni modo, sian costituiti rei, ognuno sulla sua confessione, benché siano due confessioni contrarie.⁶

Cominciaron dal Piazza, e in quel giorno medesimo. Da aggiungere, lui non aveva nulla, e non sapeva che n'avevan loro; e forse, accusando un innocente, non aveva preveduto che si creava un accusatore.⁷ Gli domandano perché non ha depresso d'aver dato al barbiere della bava d'appestati, per comporre l'unguento. *Non gli ho dato niente*, risponde; come se quelli che gli avevan creduta la bugia, dovessero cre-

1. L'impunità ... due storie: l'impunità promessa al Piazza aveva fatto "inventare" le responsabilità del Mora, mentre la *tortura* imposta al Mora era all'origine della seconda versione dei fatti, anch'essa inventata (cfr. cap. IV, *sommario*, a p. 66).

2. meno ... di fatti: la precisazione e l'eccezione di Manzoni mettono a fuoco le evidenti incongruenze e ingiustizie del caso.

3. costituito reo: la stessa formula è già presente alla fine

del cap. IV, r. 483, per indicare l'imputazione ufficiale.

4. per far le sue difese: per preparare la propria difesa al processo.

5. mancante: insufficiente, incompleta.

6. contrarie: opposte, in contrasto.

7. non sapeva ... un accusatore: il Piazza non si era reso conto che con le proprie calunnie contro il Mora aveva innescato un meccanismo perverso di accuse che si sarebbe riversate contro di lui.

dergli anche la verità. Dopo un andirivieni d'altre interrogazioni, gli protestano *che, per non hauer detta la verità intera, come hauea promesso, non può né deue godere della impunità che se gli era promessa*. Allora dice subito: *Signore, è vero che il suddetto Barbiero mi ricercò a portargli quella materia,⁸ et io glie la portai, per fare il detto onto*. Sperava, con l'ammetter tutto, di ripescar la sua impunità. Poi, o per farsi sempre più merito, o per guadagnar tempo, soggiunse che i danari promessigli dal barbiere dovevan venire da una *persona grande*,⁹ e che l'aveva saputo dal barbiere medesimo, ma senza poterli mai cavar di bocca chi fosse. Non aveva avuto tempo d'inventarla.

Ne domandarono al Mora, il giorno dopo; e probabilmente il poverino l'avrebbe inventata lui, come avrebbe potuto, se fosse stato messo alla tortura. Ma, come abbiamo visto, il senato l'aveva esclusa per quella volta, affine,¹⁰ si vede, di render meno sfrontatamente estorta la nuova ratificazione che volevano della sua confessione antecedente. Perciò, interrogato *se lui Constituto fu il primo a ricercare il detto Commissario... et gli promise quantità de danari*; rispose: *Signor no; e doue vole V.S. che pigli mi (io) questa quantità de danari?* Potevano infatti rammentarsi che, nella minutissima visita fattagli in casa quando l'arrestarono, il tesoro¹¹ che gli avevan trovato, era *un baslotto* (una ciotola), *con dentro cinque parpagliole* (dodici soldi e mezzo).¹² Domandato della *persona grande*, rispose: *V.S. non vole già se non la verità, e la verità io l'ho detta quando sono stato tormentato, et ho detto anche d'avantaggio*.¹³

Ne' due estratti¹⁴ non è fatto menzione che abbia ratificata la confessione antecedente; se, come è da credere, glielo fecero fare, quelle parole erano una protesta, della quale lui forse non conosceva la forza; ma essi la dovevan conoscere. E del rimanente, da Bartolo, anzi dalla Glossa, fino al Farinacci,¹⁵ era stata, ed era sempre dottrina comune, e come assioma della giurisprudenza, che "la confessione fatta ne' tormenti che fossero dati senza indizi legittimi, rimaneva nulla e invalida, quand'anche fosse poi

8. mi ricercò ... materia: mi chiese di procurargli quella pestifera sostanza, la *bava d'apepestati*.

9. persona grande: persona importante, nobile. Con questa nuova "invenzione" il Piazza coinvolgerà ora un altro personaggio innocente e inconsapevole, don Giovanni Gaetano de Padilla, di nobile famiglia spagnola, figlio del comandante del Castello di Milano e lui stesso militare, impegnato proprio in quel periodo all'assedio di Casale Monferrato insieme al governatore Spinola. A lui ha già accennato Manzoni nell'*Introduzione* e a lui sarà dedicata gran parte del capitolo successivo. La comparsa di questa nuova figura è molto importante, in quanto sarà occasione per ulteriori confronti e considerazioni sull'esercizio corrotto della giustizia, e perché è solo grazie agli atti giudiziari del suo avvocato che è rimasto documento di tutto il processo.

10. affine: al fine di, per.

11. il tesoro: il termine è usato con intento ironico per indicare la somma irrisoria di denaro ritrovata in casa del Mora.

12. parpagliole ... mezzo: la *parpagliola* era moneta di poco valore diffusa nel milanese e in altre regioni d'Italia. Nei *Promessi Sposi* (cap. vii) Agnese promette appunto a Menico *due belle parpagliole nuove* per la sua commissione al convento di Pescarenico.

13. d'avantaggio: di più, altre cose in aggiunta.

14. due estratti: sono le due copie del processo di cui parla Manzoni nell'*Introduzione* e che costituiscono la documentazione fondamentale per l'opera, sua e di Pietro Verri.

15. da Bartolo ... al Farinacci: con questa espressione Manzoni intende dire che l'intero pensiero giuridico concorda su questa posizione rispetto alle confessioni sotto tortura. *Bartolo* da Sassoferrato (1314-1357) fu uno dei più autorevoli giuristi europei del suo tempo; la *Glossa* si riferisce all'opera *Magna glossa* di Francesco Accursio che nel secolo XIII ordinò e organizzò i materiali giuridici da Giustiniano ai suoi tempi; per quanto riguarda il ricorrente Farinacci, cfr. cap. III, nota 6.

ratificata mille volte senza tormenti: *etiam quod millies sponte sit ratificata*.¹⁶ Dopo di ciò, fu a lui e al Piazza pubblicato, come allora si diceva, il processo (cioè comunicati gli atti), e dato il termine di due giorni a far le loro difese: e non si vede perché uno di meno di quello che aveva decretato il senato.¹⁷ Fu all'uno e all'altro assegnato un difensore d'ufficio: quello assegnato al Mora se ne scusò.¹⁸ Il Verri attribuisce, per congettura, quel rifiuto a una cagione che pur troppo non è strana in quel complesso di cose. "Il furore", dice, "era giunto al segno, che si credeva un'azione cattiva e disonorante il difender questa disgraziata vittima."¹⁹ Ma nell'estratto stampato, che il Verri non doveva aver visto,²⁰ è registrata la cagion vera, forse non meno strana, e, da una parte, anche più trista. Lo stesso giorno, due di luglio, il notaio Mauri, chiamato a difendere il detto Mora, disse: *io non posso accettare questo carico, perché, prima sono Notaro criminale, a chi non conviene accettar patrocinij,*²¹ *et poi anche perché non sono né Procuratore, né Avvocato; anderò bene a parlarli, per darli gusto* (per fargli piacere), *ma non accetterò il patrocinio*. A un uomo condotto ormai appiè del supplizio²² (e di qual supplizio! e in qual maniera!),²³ a un uomo privo d'aderenze, come di lumi,²⁴ e che non poteva aver soccorso se non da loro, o per mezzo loro, davano per difensore uno che mancava delle qualità necessarie a un tal incarico, e n'aveva delle incompatibili! Con tanta leggerezza procedevano! mettiam pure che non c'entrasse malizia. E toccava a un subalterno a richiamarli all'osservanza delle regole più note, e più sacrosante!

Tornato, disse: *sono stato dal Mora, il quale mi ha detto liberamente che non ha fallato,*²⁵ *et che quello che ha detto, l'ha detto per i tormenti; et perché gli ho detto liberamente che non voleuo né poteuo sostener questo carico di diffenderlo, mi ha detto che almeno il Sig. Presidente sij servito* (si degni) *di prouederli d'un diffensore, et che non voglia permettere che habbi da morire indiffeso*. Di tali favori, e con tali parole, l'innocenza supplicava l'ingiustizia! Gliene nominarono infatti un altro.

Quello assegnato al Piazza, "comparve e chiese a voce che gli fosse fatto vedere il processo del suo cliente; e avutolo, lo lesse". Era questo il comodo che davano alle difese?²⁶ Non sempre, poiché l'avvocato del Padilla, che divenne, come or ora ve-

16. la confessione ... ratificata: Farinacci, *Praxis et theoria criminalis*, Quaest. xxxvii, 110.

17. uno di meno ... senato: cfr. rr. 19-20.

18. se ne scusò: rifiutò l'incarico.

19. il furore ... vittima: torna in primo piano uno dei motivi fondamentali che condizionano tutto il processo: il *furore* del popolo che preme per trovare dei capri espiatori. La citazione è dalle *Osservazioni sulla tortura* del Verri, § iv.

20. nell'estratto ... visto: nell'*Introduzione* Manzoni fa riferimento alla copia a stampa del processo. Il Verri invece aveva probabilmente consultato solo la copia manoscritta.

21. patrocinij: difese penali.

22. un uomo ... supplizio: il Mora è ormai un uomo condannato, "ai piedi" (*appiè*), cioè alla vigilia, di una sicura

morte per esecuzione.

23. e di qual ... maniera! come leggeremo alle rr. 180-185, il Piazza e il Mora verranno condannati a morte in forma particolarmente efferata, con tormenti prolungati e cruenti.

24. un uomo ... lumi: il Mora non ha nessuna conoscenza influente, né personali risorse intellettuali o morali.

25. non ha fallato: non ha sbagliato, cioè non ha commesso il delitto.

26. Era questo ... alle difese?: Manzoni richiede in modo retorico e indignato se gli strumenti e le possibilità offerte alla difesa fossero limitati alla semplice lettura degli atti del processo con soli due giorni di tempo. Vedremo nelle righe immediatamente successive come questo non fosse il trattamento riservato a tutti, ma solo agli imputati più deboli e indifesi.

dremo, il concreto della *persona grande* buttata là in astratto e in aria,²⁷ ebbe a sua disposizione il processo medesimo, tanto da farne copiar quella buona parte che è venuta per quel mezzo a nostra notizia.²⁸

Sullo spirar del termine, i due sventurati chiesero una proroga: “il senato concesse loro tutto il giorno seguente, e non più: *et non ultra*”. Le difese del Padilla furon presentate in tre volte: una parte il 24 di luglio 1631; la quale “fu ammessa senza pregiudizio della facoltà di presentar più tardi il rimanente”; l'altra il 13 d'aprile 1632; e l'ultima il 10 di maggio dell'anno medesimo: era allora arrestato da circa due anni. Lentezza dolorosa davvero, per un innocente; ma, paragonata alla precipitazione²⁹ usata col Piazza e col Mora, per i quali non fu lungo che il supplizio,³⁰ una tal lentezza è una parzialità mostruosa.³¹

Quella nuova invenzione del Piazza³² sospese però il supplizio per alcuni giorni, pieni di bugiarde speranze, ma insieme di nuove crudeli torture, e di nuove funeste calunnie. L'auditore della Sanità fu incaricato di ricevere, in gran segreto, e senza presenza di notaio, una nuova deposizione di costui; e questa volta fu lui che promosse l'abboccamento, per mezzo del suo difensore, facendo intendere che aveva qualcosa di più da rivelare intorno alla *persona grande*. Pensò probabilmente che, se gli riusciva di tirare in quella rete, così chiusa alla fuga, così larga all'entrata, un pesce grosso; questo per uscirne, ci farebbe un tal rotto,³³ che ne potrebbero scappar fuori anche i piccoli. E siccome, tra le molte e varie congetture ch'eran girate per le bocche della gente, intorno agli autori di quel funesto imbrattamento del 18 di maggio (ché la violenza del giudizio fu dovuta in gran parte all'irritazione, allo spavento, alla persuasione prodotta da quello: e quanto i veri autori di esso furon più colpevoli di quello che conoscessero loro medesimi!),³⁴ s'era anche detto che fossero ufiziali spagnoli, così lo

27. il concreto ... in aria: nella persona del Padilla (cfr. nota 9) verrà identificato (in *concreto*) la “*persona grande*” che il Piazza si era inventato sul momento (*buttata là in astratto e in aria*) per complicare e dilungare il processo (cfr. rr. 96-98).

28. ebbe ... notizia: al difensore dell'imputato “nobile”, il Padilla, viene concesso di consultare e studiare a lungo gli atti del processo (quasi due anni), al punto da poterne realizzare quella trascrizione che costituirà il documento principale sulla vicenda tramandato nel tempo (cfr. *Introduzione, sommario* a p. 23).

29. precipitazione: fretta, sbrigatività nella condanna e nell'esecuzione.

30. il supplizio: l'esecuzione della condanna a morte sarà crudelmente prolungata.

31. Le difese ... mostruosa: al Padilla e al suo avvocato furono concessi quasi due anni per presentare la loro difesa, e questo, al di là dell'innocenza e dell'ingiustizia comunque subito dal nobile imputato, è scandalosa dimostrazione del

diverso trattamento usato nei confronti dei diversi accusati a seconda del loro ceto sociale (*parzialità mostruosa*): al Mora e al Piazza furono concessi solo due giorni e una veloce lettura degli atti da parte di avvocati di comodo.

32. Quella nuova invenzione del Piazza: l'invenzione appunto del coinvolgimento di una *persona grande*, del Padilla, nel crimine delle unzioni.

33. un tal rotto: un buco, uno strappo, cioè una scappatoia per tutti: se il *pesce grosso*, cioè l'imputato nobile, avesse trovato il modo di sfuggire alla condanna grazie alle sue aderenze, forse sarebbero riusciti a salvarsi anche i “*peschi piccoli*” quali appunto il Piazza e il Mora.

34. la violenza ... loro medesimi!: le cronache della peste riportano che la notte tra il 17 e il 18 maggio erano state “imbrattate” molte strade di Milano, scatenando quel terrore e quel furore popolare che ora determinano la *violenza* contro innocenti capri espiatori quali il Piazza e il Mora: così gli autori di quelle unzioni diventano responsabili di gravi mali al di là di quelle che erano state le loro intenzioni.

sciagurato inventore trovò anche qui qualcosa da attaccarsi.³⁵ L'esser poi il Padilla figliuolo del comandante del castello, e l'aver quindi un protettor naturale, che, per aiutarlo, avrebbe potuto disturbare il processo,³⁶ fu probabilmente ciò che mosse il Piazza a nominar lui piuttosto che un altro: se pure non era il solo ufficiale spagnolo che conoscesse, anche di nome. Dopo l'abboccamento, fu chiamato a confermar giudizialmente la sua nuova deposizione. Nell'altra aveva detto che il barbiere non gli aveva voluto nominar la persona grande. Ora veniva a sostenere il contrario; e per diminuire, in qualche maniera, la contraddizione, disse che non gliel'aveva nominata subito. *Finalmente mi disse dopo il spatio di quattro o cinque giorni, che questo capo grosso era un tale di Padiglia, il cui nome non mi ricordo, benché me lo disse; so bene, et mi ricordo precisamente che disse esser figliolo del Sig. Castellano nel Castello di Milano.* Danari, però, non solo non disse d'averne ricevuti dal barbiere, ma protestò di non saper nemmeno se questo n'avesse avuti dal Padilla. 110 120

Fu fatta sottoscrivere al Piazza questa deposizione, e spedito subito l'auditore della Sanità a comunicarla al governatore, come riferisce il processo; e sicuramente a domandargli se consentirebbe, occorrendo, a consegnare all'autorità civile il Padilla, ch'era capitano di cavalleria, e si trovava allora all'esercito, nel Monferrato. Tornato l'auditore, e fatta subito confermar di nuovo la deposizione al Piazza, s'andò di nuovo addosso all'infelice Mora. Il quale, all'istanze per fargli dire che lui aveva promesso danari al commissario, e confidatogli che aveva una *persona grande*, e dettogli finalmente chi fosse, rispose: *non si trouarà mai in eterno.*³⁷ *se io lo sapessi, lo direi, in coscienza mia.* Si viene a un nuovo confronto, e si domanda al Piazza, se è vero che il Mora gli ha promesso danari, dichiarando *che tutto ciò faceua d'ordine et commissione del Padiglia, figliolo del signor Castellano di Milano.* Il difensor del Padilla osserva, con gran ragione, che, "sotto pretesto di confronto", fecero così conoscere al Mora "quello che si desiderava dicesse". Infatti, senza questo, o altro simil mezzo, non sarebbero certamente riusciti a fargli buttar fuori quel personaggio. La tortura poteva bensì renderlo bugiardo, ma non indovino.³⁸ 130

Il Piazza sostenne quel che aveva depresso. *E voi volete dir questo?* esclamò il Mora. *Sì, che lo voglio dire, che è la verità,* replicò lo sventurato impudente: *et sono a questo mal termine per voi, et sapete bene che mi diceste questo sopra l'uschio della vostra bottega.* Il Mora, che aveva forse sperato di poter, con l'aiuto del difensore, mettere in chiaro la sua innocenza, e ora prevedeva che nuove torture gli avrebbero estorta una nuova confessione, non ebbe nemmeno la forza d'opporre un'altra volta la verità alla bugia. Disse soltanto: *patientia! per amor di voi, morirò.* 140

35. qualcosa da attaccarsi: un appiglio, un pretesto, un'occasione reale.

36. il Padilla ... disturbare il processo: per *disturbare*, cioè per complicare e ostacolare l'intero processo, il Padilla era la figura ideale: non solo "potente", ma anche spagnolo e figlio di un personaggio autorevole e influente; quale migliore *protettor naturale* che il proprio padre? Lo vedremo infatti schie-

rarsi validamente in difesa del figlio, e poi morire per la *mortificazione*.

37. non ... in eterno: non si potrà mai provare e dimostrare.

38. La tortura ... non indovino: la tortura fisica può indurre alla menzogna, ma non può far sapere ciò che non si sa. L'osservazione mette ironicamente in evidenza l'uso malevole e improprio degli interrogatori da parte dei giudici.

Infatti, rimandato³⁹ subito il Piazza, intimano a lui, *che dica hormai la verità*; e appena ha risposto: *Signore, la verità l'ho detta*; gli minacciano la tortura: *il che si farà sempre senza pregiudizio di quello che è convitto*,⁴⁰ *et confesso, et non altrimenti*. Era una formola solita; ma l'averla adoprata in questo caso fa vedere fino a che segno la mania di condannare gli avesse privati della facoltà di riflettere. Come mai la confessione d'aver indotto il Piazza al delitto con la promessa de' danari che si avrebbero dal
150 Padilla, poteva non far pregiudizio⁴¹ alla confessione d'essersi lasciato indurre al delitto dal Piazza, per la speranza di guadagnar col preservativo?

Messo alla tortura, confermò subito tutto quello che aveva detto il commissario; ma non bastando questo ai giudici, disse che infatti il Padilla gli aveva proposto di fare *un ontione da ongere le Porte et Cadenazzi*,⁴² promessigli danari quanti ne volesse, dattigliene quanti n'aveva voluti.

In base agli atti successivi del processo, verrà poi dichiarata la falsità di queste accuse del Mora nei confronti del Padilla, così come quelle nei confronti di altri personaggi denunciati sotto tortura da lui e dal Piazza. Ma l'accertamento di queste verità, comunque tardivo, è nuova dimostrazione dell'ipocrisia dei giudici che prenderanno in considerazione i dati di fatto solo quando tornerà loro utile, cioè quando l'emergenza della peste sarà finita e in occasione del processo al Padilla, e non quando avrebbero potuto chiarire la situazione e rendere giustizia agli innocenti Piazza e Mora.

Il 21 di luglio, furono al Piazza e al Mora comunicati gli atti posteriori alla ripresa del processo, e dato un nuovo termine di due giorni a far le loro difese. L'uno e l'altro scelsero questa volta un difensore, col consiglio probabilmente di quelli ch'erano stati loro assegnati d'ufficio. Il 23 dello stesso mese, fu arrestato il Padilla; cioè, come è attestato
160 nelle sue difese, gli fu detto dal commissario generale della cavalleria, che, per ordine dello Spinola, dovesse andare a costituirsi prigioniero nel castello di Pomate; come fece. Il padre, e si rileva dalle difese medesime, fece istanza,⁴³ per mezzo del suo luogotenente, e del suo segretario, perché si sospendesse l'esecuzione della sentenza contro il Piazza e il Mora, fin che fossero stati confrontati con don Giovanni. Gli fu fatto rispondere "che non si poteva sospendere, perché il popolo esclamava..."⁴⁴ (eccolo nominato una volta quel *civium ardor prava jubentium*;⁴⁵ la sola volta che si poteva senza confessare una vergognosa e atroce deferenza, giacché si trattava dell'esecuzione d'un giudizio, non del giudizio medesimo. Ma cominciava allora soltanto a esclamare il popolo? o allora soltanto cominciavano i giudici a far conto delle sue grida?) "...ma che

39. **rimandato**: portato via, ricondotto in cella.

40. **convitto**: dichiarato.

41. **senza pregiudizio ... non far pregiudizio**: senza "pregiudicare", cioè senza negare e contraddire. L'uso ripetuto dell'espressione sottolinea l'evidente contraddizione dei giudici.

42. **Cadenazzi**: serrature, cancelli, serramenti vari.

43. **istanza**: richiesta ufficiale e formale.

44. **perché il popolo esclamava...**: cfr. nota 19.

45. **civium ardor prava jubentium**: è il "furore popolare che impone il male" di cui parla il poeta latino Orazio (*Carmina*, III, 3), qui evidentemente riferito al popolino di Milano.

in ogni caso il signor Don Francesco non si pigliasse fastidio, perché gente infame, com'erano questi duoi, non potevano col suo detto pregiudicare alla reputatione del signor Don Giovanni". E il detto d'ognuno di que' due *infami* valse contro l'altro! E i giudici l'avevan tante volte chiamato *verità!*⁴⁶ E nella sentenza medesima decretarono che, dopo l'intimazion⁴⁷ di essa, fossero l'uno e l'altro tormentati di nuovo su ciò che riguardava i complici! E le loro deposizioni promossero torture, e quindi confessioni, e quindi supplizi; e se non basta, anche supplizi senza confessioni!

"Et così", conclude la deposizione del segretario suddetto, "tornassimo dal signor Castellano, et li facessimo la relatione di quant'era passato;⁴⁸ et lui non disse altro, ma restò mortificato; la qual mortificazione fu tale, che fra pochi giorni se ne morse."⁴⁹

Quell'infernale sentenza⁵⁰ portava⁵¹ che, messi sur un carro, fossero condotti al luogo del supplizio; tanagliati con ferro rovente, per la strada; tagliata loro la mano destra, davanti alla bottega del Mora; spezzate l'ossa con la rota, e in quella intrecciati vivi, e alzati da terra; dopo sei ore, scannati; bruciati i cadaveri, e le ceneri buttate nel fiume; demolita la casa del Mora; sullo spazio di quella, eretta una colonna che si chiamasse infame;⁵² proibito in perpetuo di rifabbricare in quel luogo. E se qualcosa potesse accrescer l'orrore, lo sdegno, la compassione, sarebbe il veder que' disgraziati, dopo l'intimazione d'una tal sentenza, confermare, anzi allargare⁵³ le loro confessioni, e per la forza delle cagioni medesime che gliele avevano estorte. La speranza non ancora estinta di sfuggir la morte, e una tal morte, la violenza di tormenti, che quella mostruosa sentenza farebbe quasi chiamar leggieri, ma presenti e evitabili, li fecero, e 190
ripeter le menzogne di prima, e nominar nuove persone. Così, con la loro impunità, e con la loro tortura, riuscivan que' giudici, non solo a fare atrocemente morir degli'innocenti, ma, per quanto dipendeva da loro, a farli morir colpevoli.⁵⁴

Nelle difese del Padilla, si trovano, ed è un sollievo, le proteste che fecero della loro e dell'altrui innocenza, appena furono affatto certi⁵⁵ di dover morire, e di non dover più rispondere. Quel capitano citato poco fa, depose che, trovandosi vicino alla cappella dov'era stato messo il Piazza, lo sentì che "strepitava, et diceva che moriva al torto, et che era stato assassinato sotto promessa",⁵⁶ e rifiutava il ministero di due

46. E il detto ... verità!: a seconda della loro convenienza, i giudici considerano le dichiarazioni del Piazza e del Mora a volte come verità, altre volte come menzogne, altre volte ancora come parole senza significato: sempre e comunque a grave danno degli imputati.

47. l'intimazion: la pronuncia della sentenza.

48. passato: successo.

49. se ne morse: ne morì.

50. infernale sentenza: le pene previste per l'esecuzione a morte sono davvero degne dei tormenti infernali, come leggiamo nelle righe immediatamente successive.

51. portava: decretava, stabiliva.

52. una colonna ... infame: proprio da questa colonna

prende nome l'opera di Manzoni. Cfr. *Introduzione*, note 4 e 5.

53. allargare: allungare, aggiungere nuove dichiarazioni: forse per rimandare l'esecuzione, forse per accanimento dei giudici.

54. farli morir colpevoli: innocenti dei crimini loro imputati, il Piazza e il Mora finiscono per diventare colpevoli di tante false accuse e delazioni nei confronti di altri innocenti: ma la responsabilità di questi mali ricade anche e soprattutto sui giudici per averli provocati con ingiusti tormenti (la *tortura*) e false promesse (l'*impunità*).

55. affatto certi: del tutto sicuri.

56. sotto promessa: dietro la falsa promessa dell'immunità.

cappuccini⁵⁷ venuti per disporlo a morir cristianamente. “Et in quanto a me,” soggiunge, “m’accorgei che lui haueua speranza che si douesse ritrattare la sua causa... et andai dal detto Commissario, pensando di far atto di carità col persuaderlo a disporsi a ben morire in gratia di Dio; come in effetto posso dire che mi riuscì; poiché li Padri non toccarono il punto che toccai io, qual fu che l’accertai di non hauer mai visto, né sentito dire che il Senato retrattasse cause simili, dopo seguita la condanna... Finalmente tanto dissi, che s’acquietò... et dopo che fu acquietato, diede alcuni sospiri, et poi disse come haueua dato fuori indebitamente molti innocenti.” Tanto lui, quanto il Mora, fecero poi stendere dai religiosi che gli assistevano una ritrattazion formale di tutte l’accuse che la speranza o il dolore gli avevano estorte. L’uno e l’altro sopportarono quel lungo supplizio, quella serie e varietà di supplizi, con una forza che, in uomini vinti tante volte dal timor della morte e dal dolore; in uomini i quali morivan vittime, non di qualche gran causa, ma d’un miserabile accidente, d’un errore sciocco, di facili e basse frodi; in uomini che, diventando infami, rimanevano oscuri, e all’esecrazion pubblica non avevan da opporre altro che il sentimento d’un’innocenza volgare, non creduta, rinnegata tante volte da loro medesimi; in uomini (fa male il pensarci, ma si può egli non pensarci?) che avevano una famiglia, moglie, figliuoli, non si saprebbe intendere, se non si sapesse che fu rassegnazione: quel dono che, nell’ingiustizia degli uomini, fa veder la giustizia di Dio,⁵⁸ e nelle pene, qualunque siano, la caparra, non solo del perdono, ma del premio. L’uno e l’altro non cessaron di dire, fino all’ultimo, fin sulla rota,⁵⁹ che accettavan la morte in pena de’ peccati che avevan commessi davvero.⁶⁰ Accettar quello che non si potrebbe rifiutare! parole che possono parer prive di senso a chi nelle cose guardi soltanto l’effetto materiale,⁶¹ ma parole d’un senso chiaro e profondo per chi considera, o senza considerare intende, che ciò che in una deliberazione può esser più difficile, ed è più importante, la persuasion della mente, e il piegarsi della volontà, è ugualmente difficile, ugualmente importante, sia che l’effetto dipenda da esso, o no; nel consenso, come nella scelta.⁶²

Quelle proteste potevano atterrire la coscienza de’ giudici; potevano irritarla. Essi

57. rifiutava ... cappuccini: non voleva l’assistenza religiosa prevista prima dell’esecuzione.

58. la giustizia di Dio: proprio nel momento in cui la giustizia degli uomini si rivela così fragile, così ipocrita, così violenta, Manzoni richiama alla grande consolazione della fede, a quella giustizia divina che è assoluta ed eterna e ricompensa di ogni male, promettendo il *perdono* e il *premio* ai deboli oppressi, e lasciando intendere che le colpe dei potenti oppressori saranno presenti al Giudice supremo. Sono questi i rari passi in cui emergono il pensiero e la fiducia religiosi di Manzoni, in un’opera in cui «la Provvidenza è, se non estranea, certo estraniata» (Giancarlo Vignorelli).

59. sulla rota: la ruota della tortura su cui vengono *intrecciati vivi*.

60. L’uno e l’altro ... commessi davvero: Manzoni ci consegna un’ultima immagine edificante dei due infelici, che nel momento estremo diventano figure esemplari di cristiani, disposti ad accettare i tormenti per riscattare i peccati da loro commessi, anche se innocenti dei mali per cui vengono uccisi.

61. l’effetto materiale: il dato, la situazione concreta e immediata.

62. parole ... nella scelta: è l’insegnamento morale e cristiano che deriva dal comportamento dei due condannati: la capacità di accettare con la volontà e con la mente ciò a cui non ci si può sottrarre, anche l’ingiustizia e la violenza.

riusciron pur troppo a farle smentire in parte, nel modo che sarebbe stato il più decisivo, se non fosse stato il più illusorio; cioè col far che accusassero sé medesimi, molti che da quelle proteste erano stati così autorevolmente scolpati.⁶³ Di quest'altri processi toccheremo soltanto, come abbiám detto, qualcosa, e soltanto d'alcuni, per venire a quello del Padilla; cioè a quello che, come per l'importanza del reato è il principale, così, per la forma e per l'esito, è la pietra del paragone per tutti gli altri.⁶⁴



63. Quelle proteste ... scolpati: i giudici perdono anche quest'ultima occasione per riscattarsi in nome della giustizia e della verità: le estreme dichiarazioni del Mora e del Piazza con cui confessano le proprie menzogne e le false denunce avrebbero potuto salvare gli altri imputati, ma questi furono invece costretti dalla tortura a confermare

quelle stesse accuse contro loro stessi.

64. quello del Padilla ... per tutti gli altri: nel capitolo successivo si parlerà dei processi agli altri imputati, e in particolare di quello al nobile Padilla, che per la differenza del trattamento a lui riservato servirà di confronto con gli altri.

Scheda 5

Il giusto processo



La tesi centrale di giustizia e legalità sostenuta da Manzoni nella *Storia della Colonna Infame* è questa: **se si fosse rispettata la legge, gli imputati, i presunti untori, sarebbero stati assolti**. Sarebbero stati riconosciuti innocenti, nonostante i limiti delle leggi del tempo, nonostante la tortura, nonostante l'ignoranza e il furore popolare e le complici debolezze dei giudici: bastava che fossero stati trattati "secondo giustizia".

Il fatto che le cose siano invece andate diversamente costituisce il motivo più scandaloso dello sdegno e della denuncia di Manzoni, che richiama in questo modo a un diritto essenziale in ogni società civile: quello del "**giusto processo**".

L'espressione "giusto processo", di derivazione anglosassone, mette in luce gli aspetti che ogni processo dovrebbe avere, e che danno sostanza al diritto di ogni persona, di ogni cittadino accusato di un delitto di qualunque natura e gravità a essere giudicato con tutte le garanzie e le possibilità di difendersi nell'ambito del sistema giuridico e legislativo cui appartiene.

Nel corso della storia sono documentati molti processi che furono in realtà espressione di vendette personali o politiche: processi nei quali gli imputati non potevano parlare, e bastava soltanto la loro identificazione per mandarli sul patibolo o davanti al plotone di esecuzione; processi nei quali gli imputati confessavano crimini che in realtà non avevano mai commesso con promesse mai mantenute di sconti di pena o di trattamenti di favore.

Nella civiltà contemporanea, almeno nelle cosiddette “società civili”, si è invece affermata una legislazione che contempla il “giusto processo”, fra i diritti fondamentali e universali dell’uomo, che è anche riconoscimento del diritto alla difesa.


Nella Costituzione italiana il “giusto processo” è definito nell’articolo 111, i cui principi essenziali sono:

1. Al processo partecipano tre “soggetti”: le due “parti” in contrasto e il giudice.
2. Il dibattimento si deve svolgere secondo il principio del **contraddittorio** (la possibilità cioè di ciascuna parte di conoscere e di poter controbattere alle affermazioni e alle prove dell’altra) e **in condizioni di parità**.
3. La persona accusata di un reato dev’essere, nel più breve tempo possibile, **informata riservatamente dell’accusa** che è stata elevata a suo carico e dei motivi di essa.
4. Deve poter disporre del **tempo** e delle **condizioni necessarie** per preparare la sua difesa.
5. Deve poter interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico.
6. Deve poter ottenere la convocazione e l’interrogatorio di **persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa** e l’**acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore**.
7. Deve poter essere **assistita da un interprete**, nell’ipotesi che non comprenda o non parli la lingua impiegata nel processo.

Il principio di giustizia cui si ispira il “giusto processo” coincide naturalmente con il **fine primario e ineludibile del processo penale**, che è la **ricerca della verità**.



CAPITOLO VI



Nel sesto capitolo Manzoni espone sinteticamente i processi subiti dagli altri imputati, in particolare quello ai due *foresari*, gli arrotini Girolamo e Gaspare Migliavacca padre e figlio, quello a Stefano Baruello, *condannato come dispensatore et fabricatore delli onti pestiferi*, e soprattutto quello al nobile Gaetano de Padilla: tutti malcapitati innocenti denunciati per disperazione e ignoranza dal Piazza e dal Mora, i primi tre dei *pochi di buono*, l'altro invece *persona grande*, di importante rango sociale.

Rispetto ai primi due processi, condotti con gli stessi metodi e le stesse torture adottate per il Piazza e per il Mora e conclusi con la stessa tragica e crudele condanna, l'autore insiste su alcuni aspetti specifici:

- **La figura positiva di Gaspare Migliavacca, il figlio.** Di lui si dice che nei momenti di maggior spasimo e disperazione dimostrò *tal sentimento, che ne risulta come una prova dell'innocenza e della rettitudine di tutta la sua vita. Ne' tormenti, in faccia alla morte, le sue parole furon tutte meglio che da uom forte; furon da martire.* Egli infatti rifiutò di confessare colpe commesse o di denunciare altri innocenti, in nome della salvezza dell'anima: *è molto meglio che patisca tre o quattro hore de tormenti, che andar nell'inferno a patire eternamente.* Manzoni eleva dunque questo personaggio umile a esempio di alta moralità umana e religiosa, e non manca di rilevare il fatto che se il Piazza, e poi il Mora, avessero saputo tenere un comportamento analogo pur di fronte allo scandaloso comportamento dei giudici, si sarebbero risparmiate tante ingiuste sofferenze a degli innocenti. Ma sui giudici ricade comunque la responsabilità più grave:

«Di tanti orrori fu cagione la debolezza... che dico? l'accanimento, la perfidia di coloro che, riguardando come una calamità, come una sconfitta, il non trovar colpevoli, tentarono quella debolezza con una promessa illegale e frodolenta.»

- **L'illegalità dei giudici.** A proposito del processo al Baruello l'attenzione del Manzoni si concentra sulla questione dell'impunità, prima promessa poi ritirata (come nel caso del Piazza), come strumento ambiguo e violento usato per estorcere confessioni sicuramente inattendibili, ma che soddisfacevano il bisogno di giustificare l'accanimento contro dei capri espiatori. Di tale impunità si dice infatti che *fu violentemente ritirata, com'era stata illegalmente promessa.* (...) *Era un ingiusto supplemento a un'ingiusta tortura: l'una e l'altra volute, pensate, studiate dai giudici, piuttosto che far quello ch'era prescritto, non dico dalla ragione, dalla giustizia, dalla carità, ma dalla legge.* Ed è questa la definitiva sintesi e conferma del pensiero che ispira l'intera opera di Manzoni, a partire proprio dall'*Introduzione*.

- **Le “leggende” sulla peste.** Dai racconti degli imputati, e in particolare da quelli del Baruello, veniamo a conoscenza delle molte fantasie popolari nate per paura e per superstizione, con macabri scenari di misteriosi convegni magici e complotti politici che avrebbero tramato per diffondere malignamente la peste.

Rispetto al processo del Padilla, Manzoni mette invece in luce una contraddizione giuridica di altra natura, ma altrettanto scandalosa. Nel trattare infatti con un personaggio appartenente alla classe nobiliare rileviamo da parte dei funzionari di giustizia un atteggiamento decisamente diverso rispetto ai precedenti processi:

«e se ci fosse bisogno d’una prova di fatto per esser certi che anche que’ giudici potevano interrogar senza frodi, senza menzogne, senza violenze, non trovare inverisimiglianze dove non ce n’era, contentarsi di risposte ragionevoli, ammettere, anche in una causa d’unzioni venefiche, che un accusato potesse dir la verità, anche dicendo di no, si vedrebbe da questo esame, e dagli altri due che furon fatti al Padilla.»

Il Padilla viene ascoltato e viene creduto. Vengono verificate le sue dichiarazioni secondo criteri e investigazioni oggettive, vengono riconosciute le evidenti contraddizioni di tante accuse e delazioni. Al Padilla viene concesso un lungo tempo, quasi due anni, per preparare la propria difesa. Il Padilla verrà infine prosciolto dall’accusa. Questo dimostra la capacità e la volontà di operare secondo la legge e la ragione da parte di quegli stessi giudici.

Ma da questa giusta assoluzione Manzoni deduce l’estrema condanna dei giudici sulla loro *parzialità mostruosa* e palese.

Prima di tutto, evidentemente, per il diverso trattamento e la diversa considerazione riservata all’imputato nobile e competente rispetto a uomini semplici e indifesi, privi *d’aderenze, come di lumi* come il Piazza, il Mora e gli altri.

Ma poi anche per la loro incoerenza professionale e indegnità morale. Le conclusioni cui giunsero nel caso del Padilla implicavano infatti una revisione, sia pure tardiva, di tutti i processi precedenti. Quei giudici ingiusti non colsero invece neppure quest’ultima opportunità di riscatto, e a questa riflessione è dedicata l’ultima pagina del capitolo:

“Assolvendo insomma, come innocente, il capo,¹ conobbero² che avevan condannati, come complici, degli innocenti?”

Tutt’altro, almeno per quel che comparve in pubblico: il monumento e la sentenza rimasero; i padri di famiglia che la sentenza aveva condannati, rimasero infami; i figli che aveva resi così atrocemente orfani, rimasero legalmente spogliati.³ E in quanto a quello che sia passato nel cuor de’ giudici, chi può sapere a quali nuovi argomenti sia capace di resistere un inganno volontario, e già ag-

1. il capo: stando ai racconti del Piazza e degli altri imputati, il Padilla sarebbe stato il *capo* del complotto che avrebbe organizzato le unzioni criminali.

2. conobbero: capirono.

3. legalmente spogliati: privati dei loro averi per sentenza legale.

- 10 guerrito contro l'evidenza? E dico un inganno divenuto più caro e prezioso che mai; giacché, se prima il riconoscerli innocenti era per que' giudici un perder l'occasione di condannare, ormai sarebbe stato un trovarsi terribilmente colpevoli; e le frodi, le violazioni della legge, che sapevano d'aver commesse, ma che volevan creder giustificate dalla scoperta di così empì e funesti malfattori, non solo sarebbero ricomparse nel loro nudo e laido aspetto di frodi e di violazioni della legge, ma sarebbero comparse come produttrici d'un orrendo assassinio. Un inganno finalmente, mantenuto e fortificato da un'autorità sempre potente, benché spesso fallace, e in quel caso stranamente illusoria, poiché in gran parte non era fondata che su quella de' giudici medesimi: voglio dire l'autorità del pubblico che li proclamava sapienti, zelanti, forti, vendicatori e difensori della patria.
- 20 La colonna infame fu atterrata nel 1778; nel 1803, fu sullo spazio rifabbricata una casa; e in quell'occasione, fu anche demolito il cavalcavia, di dove Caterina Rosa,

*L'inferral dea che alla veletta stava,*⁴

intonò il grido della carnificina:⁵ sicché non c'è più nulla che rammenti, né lo spaventoso effetto, né la miserabile causa. Allo sbocco di via della Vetra sul corso di porta Ticinese, la casa che fa cantonata, a sinistra di chi guarda dal corso medesimo, occupa lo spazio dov'era quella del povero Mora».

4. L'inferral ... stava: il verso, citato dal libro VII dell'*Eneide* di Virgilio nella traduzione di Annibal Caro, si riferisce alla dea della discordia Aletto, scatenatrice di violenti odi e contrasti; si tratta evidentemente di un enfatico e polemico paragone tra il mitico personaggio e la mediocre figura della

donnicciola milanese (cfr. nota successiva).

5. il grido della carnificina: la forte espressione si riferisce alle prime accuse della popolana Caterina Rosa, che diedero l'avvio ai processi e alle persecuzioni narrate appunto nell'opera.

Scheda 6

I diritti umani

La *Storia della Colonna Infame* ripropone con perentoria e inequivocabile attualità il tema dei **diritti umani e civili**: la vicenda giudiziaria di Giangiacomo Mora, di Guglielmo Piazza e degli altri presunti untori racconta una storia in cui possiamo ritrovare con dolore e indignazione ambiguità, ingiustizie e violenze che continuano a “ferire”, in forme diverse ma non troppo, la nostra società civile. Due dei più fondamentali diritti umani violati in questa storia continuano infatti a essere quotidianamente negati: il **diritto alla vita** e il **diritto a non essere sottoposti a tortura**.

Nella **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**,

firmata dall'ONU nel 1948 in reazione alle barbarie compiute nella Seconda guerra mondiale, sono infatti sanciti **quattro diritti umani non derogabili**:


1. il diritto alla vita;
2. il diritto alla libertà dalla schiavitù;
3. il diritto alla libertà dalla tortura;
4. il diritto all'impossibilità della retroattività dell'azione penale.

A controllare e garantire il rispetto di tali convenzioni internazionali sono Agenzie e Commissioni principalmente dell'ONU, con specifiche competenze rispetto ad esempio ai diritti delle donne, dei bambini, contro la tortura e ai diritti sociali, economici e culturali.

Ma l'osservanza di tali diritti viene costantemente messa in crisi e in discussione tanto nella prassi ufficiale quanto nell'agire più o meno occulto di governi, istituzioni e privati, come è facile verificare anche solo da comuni notizie di cronaca.



Amnesty International



Tra le associazioni internazionali non governative più attive e presenti nella difesa dei diritti umani, figura Amnesty International. Fondata dall'inglese Peter Benenson nel 1961, l'associazione è presente oggi in quasi 150 stati, con oltre due milioni di soci e sostenitori. Per la sua attività ha vinto nel 1977 il Premio Nobel per la pace. Ogni anno pubblica un *Rapporto* che analizza la situazione dei diritti umani nel mondo. Alla introduttiva panoramica generale sulle macroaree in cui sono raggruppati gli stati, segue una scheda specifica per ognuno di questi.

Il suo simbolo è una candela nel filo spinato. Il *filo spinato* indica la recinzione di un luogo di prigionia, la *candela* raffigura la volontà e la speranza di illuminare al mondo ogni violazione dei diritti umani: “meglio accendere una candela che maledire l'oscurità” è infatti uno slogan ricorrente di Amnesty International.

Riportiamo qui di seguito alcuni principi fondanti dell'organizzazione.

Visione e missione. La visione di Amnesty International è quella di un mondo in cui a ogni persona sono riconosciuti tutti i diritti umani sanciti dalla *Dichiarazione universale dei diritti umani* e da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani.

Nel perseguimento di questa visione, la missione di Amnesty International è quella di svolgere ricerche e azioni per prevenire e far cessare gravi abusi dei diritti all'integrità fisica e mentale, alla libertà di coscienza e di espressione e alla libertà dalla discriminazione, nell'ambito della propria opera di promozione di tutti i diritti umani.

Valori fondamentali. Amnesty International costituisce una comunità globale di difensori dei diritti umani che si riconosce nei principi della solidarietà internazionale, di un'azione efficace in favore delle singole vittime, della copertura globale, dell'universalità e indivisibilità dei diritti umani, dell'imparzialità e indipendenza, della democrazia e del rispetto reciproco.

Metodi. Amnesty International si rivolge a governi, organizzazioni intergovernative, gruppi politici armati, imprese e altri attori non statali.

Amnesty International si propone di accertare abusi dei diritti umani con accuratezza, tempestività e continuità nel tempo. L'organizzazione svolge ricerche sistematiche e imparziali su singoli casi di violazione e su violazioni generalizzate dei diritti umani. Le conclusioni sono rese pubbliche e i soci, i sostenitori e lo staff di Amnesty International mobilitano la pressione dell'opinione pubblica sui governi e su altri soggetti allo scopo di porre fine a questi abusi.

In aggiunta al suo lavoro su specifici abusi dei diritti umani, Amnesty International chiede a tutti i governi di rispettare la sovranità della legge e di ratificare e attuare gli atti sulla protezione internazionale dei diritti umani; svolge un'ampia gamma di attività nel campo dell'educazione ai diritti umani; incoraggia le organizzazioni intergovernative, i singoli individui e gli organi della società a sostenere e rispettare i diritti umani.

CAPITOLO VII



Nel settimo e ultimo capitolo Manzoni espone le opinioni espresse nel corso del tempo a proposito del processo al Piazza e al Mora da parte di alcuni principali scrittori e intellettuali, a partire dallo storico Giuseppe Ripamonti, contemporaneo ai fatti, fino al suo quasi contemporaneo Verri, da cui aveva appunto preso le mosse la *Storia della Colonna Infame*.

Rispetto al **Ripamonti**, che trattò del fatto in questione nella spesso citata (anche nei *Promessi Sposi*) opera *La peste di Milano del 1630*, si pone in rilievo da un lato l'adesione ufficiale alla *opinione dominante* sulla colpevolezza degli imputati, dall'altro lato la volontà di lasciar trapelare i personali dubbi sulla veridicità delle colpe e sull'onestà intellettuale e morale dei giudici e sulle reali motivazioni della condanna.

Di fronte alla necessità di riferire l'avvenimento, tenuto conto delle difficoltà di contrapporsi alla mentalità e all'opinione comune che avevano condotto alla crudele esecuzione, egli preferisce non esprimere esplicitamente la propria opinione, una scelta che è già indizio di quale tenore essa potesse essere: «Mettersi in guerra con tanti, sarebbe un'impresa dura e inutile; e per ciò, senza negare, né affermare, né pender più da una parte che dall'altra, mi restringerò a riferir l'opinioni altrui». ¹

Segue la rapida esposizione del pensiero di un altro storico del Seicento, il veneto **Battista Nani**, di alcuni decenni posteriore al Ripamonti. Egli, che pure Manzoni dimostra di stimare per la sua più vasta attività di studio, si adegua al giudizio comune sulla giusta condanna dei presunti untori, basandosi solamente sui documenti ufficiali e sulle «iscrizioni e le memorie degli edifici abbattuti, dove que' mostri si congregavano». ²

Da questo suo intervento l'Autore deduce la colpevole superficialità con cui sono trattati e considerati i fatti storici che coinvolgono le persone del popolo: *i giudizi criminali, e la povera gente, quand'è poca, non si riguardano come materia propriamente della storia*. Si conferma in questo modo l'attenzione specifica di Manzoni verso gli "umili", come protagonisti sempre e ingiustamente trascurati della Storia.

1. Mettersi ... altrui: la citazione è tradotta dall'originale in latino dell'opera di Ripamonti, alle pagg. 107-108 dell'edizione del 1640.

2. iscrizioni ... congregavano: la citazione è dall'opera del Nani *Historia veneta*, parte I, lib. VIII (Venezia, Lovisa, 1720, pag. 473).

Con più meraviglia e più dispiacere Manzoni esamina poi il giudizio espresso da un uomo molto più celebre, e con gran ragione, cioè **Ludovico Muratori**, uno degli intellettuali più prestigiosi del Settecento italiano. Anche lui sembra confermare nel suo *Trattato del governo della peste* il giudizio storico ufficiale sul processo agli untori, *persone che confessarono un sì enorme delitto, e furono aspramente giustiziate*, e fa riferimento alla *funesta memoria* dei fatti conservata sulla colonna infame che ai suoi tempi ancora era eretta. Ma leggendo più a fondo l'opera del Muratori, vi si possono scorgere (almeno secondo Manzoni) evidenti segni delle sue perplessità rispetto alla reale efficacia degli *unti velenosi* e aspra condanna della tortura, che trasforma gli *inumanì carnefici* in *innocenti assassinati*.

Dopo il Muratori, è la volta di un altro grande uomo di cultura del primo Settecento, **Pietro Giannone**. In effetti, rispetto all'argomento specifico del processo agli untori Manzoni si limita a riferire che il giudizio del Giannone coincide con quello di Battista Nani, già riferito poco prima. E coglie da qui occasione per una lunga e polemica analisi su alcuni "plagi" storici operati dal Giannone in altre sue opere.

Avvicinandosi ai tempi suoi, Manzoni richiama quindi i versi di un frammento di **Giuseppe Parini**, uno dei più alti poeti italiani del Settecento che descrivono la "colonna infame" riportando e parafrasando la nota condanna ed esecuzione:

*Quando, tra vili case e in mezzo a poche
rovine, i' vidi ignobil piazza aprirsi.
Quivi romita una colonna sorge
in fra l'erbe infeconde e i sassi e il lezzo,
ov'uom mai non penetra, però ch'indi
genio propizio all'insubre cittade
ognun remove, alto gridando: lungi,
o buoni cittadin, lungi, che il suolo
miserabile infame non v'infetti.*

Così commenta Manzoni:

«Era questa veramente l'opinione del Parini? Non si sa; e l'averla espressa, così affermativamente bensì, ma in versi, non ne sarebbe un argomento; perché allora era massima ricevuta che i poeti avessero il privilegio di profittar di tutte le credenze, o vere, o false, le quali fossero atte a produrre un'impressione, o forte, o piacevole. Il privilegio! Mantenere e riscaldar gli uomini nell'errore, un privilegio! Ma a questo si rispondeva che un tal inconveniente non poteva nascere, perché i poeti, nessun credeva che dicessero davvero. Non c'è da replicare: solo può parere strano che i poeti fossero contenti del permesso e del motivo.»

Si giunge infine a **Pietro Verri**, il primo, dopo cento quarantasett'anni, che vide e disse chi erano stati i veri carnefici, il primo che richiese per degli innocenti così barbaramente trucidati, e così stolidamente abborriti, una compassione, tanto più dovuta, quanto più tarda.

Della sua opera *Osservazioni sulla tortura*, tante volte citata e di fondamentale premessa alla *Storia della Colonna Infame*, Manzoni rileva però il fatto che, scritta nel 1777, venne pubblicata solo nel 1804, in quanto il senato milanese temeva di essere ancora denigrato per l'*antica infamia*: ulteriore prova di uno spirito di corpo professionale disposto alla omissione per salvaguardare la propria formale dignità.